SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 146° — Numero 31

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 8 febbraio 2005** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Si rammenta che la campagna per il rinnovo degli abbonamenti 2005 è terminata il 31 gennaio e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non hanno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto nelle prossime settimane.

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia e delle finanze

Ministero della salute

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Ministero delle politiche agricole e forestali

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

CIRCOLARI

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 gennaio 2005.

Scioglimento del consiglio comunale di Malo e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Malo (Vicenza), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 2004, è composto dal sindaco e da venti membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni rassegnate da dodici consiglieri, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta

Art. 1.

Il consiglio comunale di Malo (Vicenza) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Sergio Porena è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 18 gennaio 2005

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Malo (Vicenza), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 2004, composto dal sindaco e da venti consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da dodici componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente da oltre la metà dei consiglieri, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente in data 23 dicembre 2004, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Vicenza ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 3536/04 Area II del 23 dicembre 2004, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Malo (Vicenza) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dottor Sergio Porena.

Roma, 10 gennaio 2005

Il Ministro dell'interno: PISANU

05A00802

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 gennaio 2005.

Scioglimento del consiglio comunale di Cogollo del Cengio e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Cogollo del Cengio (Vicenza), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 2001, è composto dal sindaco e da sedici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni presentate personalmente da nove consiglieri, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Cogollo del Cengio (Vicenza) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Luigi Scipioni è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 18 gennaio 2005

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Cogollo del Cengio (Vicenza), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 maggio 2001, composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da nove componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente dalla metà più uno dei consiglieri, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente in data 9 dicembre 2004, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Vicenza ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 3404/04 Area II dell'11 dicembre 2004, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Cogollo del Cengio (Vicenza) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Luigi Scipioni.

Roma, 5 gennaio 2005

Il Ministro dell'interno: PISANU

05A00803

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 gennaio 2005.

Scioglimento del consiglio comunale di Cambiasca e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Cambiasca (Verbano Cusio Ossola), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 2004, è composto dal sindaco e da dodici membri;

Considerato che nel citato ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per l'impossibilità del consiglio comunale di procedere alla surroga degli otto componenti che hanno rassegnato le proprie dimissioni;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Cambiasca (Verbano Cusio Ossola) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Erminio Benedetto Rocco Trillo è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 18 gennaio 2005

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Cambiasca (Verbano Cusio Ossola), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 2004, composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni presentate da otto componenti del corpo consiliare.

In particolare, le citate dimissioni sono state rese da sei consiglieri, con atti separati presentati personalmente ed acquisiti al protocollo dell'ente in data 13 novembre 2004 e, successivamente, sempre nell'arco della stessa giornata, da altri due componenti del consiglio comunale.

L'organo consiliare, ridotto a meno della metà dei propri componenti, non può ricostruire il proprio *plenum* in quanto i quattro candidati non eletti, aventi titolo a subentrare per surroga ai consiglieri dimissionari, hanno fatto pervenire al protocollo dell'ente la rinuncia ad assumere la carica di consigliere comunale.

L'impossibilità di procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari ha determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo, e seguito della riduzione a meno della metà dei propri componenti.

Il prefetto di Verbano Cusio Ossola, pertanto, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 8164/13.15/Area II del 20 novembre 2004, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario, per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Cambiasca (Verbano Cusio Ossola) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Erminio Benedetto Rocco Trillo.

Roma, 5 gennaio 2005

Il Ministro dell'interno: PISANU

05A00804

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 gennaio 2005.

Scioglimento del consiglio comunale di Sessano del Molise e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Sessano del Molise (Isernia), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 26 maggio 2002, è composto dal sindaco e da dodici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni rassegnate da otto consiglieri, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Sessano del Molise (Isernia) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Stefano Conti è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 18 gennaio 2005

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Sessano del Molise (Isernia), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 26 maggio 2002, composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da otto componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente da oltre la metà dei consiglieri, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente in data 10 dicembre 2004, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)* n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Isernia ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 1405/2.49.3/Area II del 13 dicembre 2004, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Sessano del Molise (Isernia) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Stefano Conti.

Roma, 5 gennaio 2005

Il Ministro dell'interno: PISANU

05A00805

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 gennaio 2005.

Interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare l'emergenza determinatasi in relazione al movimento franoso che ha interessato il territorio del comune di Bonorva, in provincia di Sassari, nel mese di ottobre 2004. (Ordinanza n. 3396).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 3 dicembre 2004, concernente la dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio del comune di Bonorva, in provincia di Sassari, in relazione al movimento franoso verificatosi nel mese di ottobre 2004;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004, recante: «Indirizzi in materia di protezione civile in relazione all'attività contrattuale riguardante gli appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture di rilievo comunitario»;

Considerato che il territorio del comune di Bonorva in provincia di Sassari, è stato interessato nel mese

di ottobre 2004 da un movimento franoso che ha generato una profonda voragine nella zona di via Limbara e nelle zone limitrofe;

Considerato che a seguito del summenzionato dissesto idrogeologico è stato necessario provvedere allo sgombero di abitazioni private, la chiusura di locali commerciali nonché l'evacuazione di edifici scolastici;

Considerato inoltre che l'evento calamitoso in rassegna causato dalla instabilità di un antico canale sotterraneo che attraversa il centro abitato del comune di Bonorva ha determinato una grave situazione di rischio di ulteriori movimenti franosi, con conseguente pericolo per la pubblica e privata incolumità;

Considerato, altresì, che l'evento verificatosi è di tale gravità da richiedere l'adozione di provvedimenti straordinari ed urgenti, anche in prevenzione, al fine di assicurare la rimozione delle situazioni di pericolo ed il soccorso in favore dei cittadini danneggiati;

Visti gli esiti del sopralluogo effettuato in data 2 novembre 2004 da funzionari del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Servizio del genio civile di Sassari, della prefettura di Sassari, del comune di Bonorva, dei Vigili del fuoco di Sassari e del Servizio regionale della protezione civile;

Visto, altresì, il piano integrato per l'assetto idrogeologico del centro abitato del comune di Bonorva, acquisito nel corso della riunione tenutasi presso il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 25 gennaio 2005;

Acquisita l'intesa della regione autonoma della Sardegna;

Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Il sindaco di Bonorva è nominato commissario delegato per il superamento dello stato di emergenza in relazione al movimento franoso che ha interessato il territorio del comune di Bonorva, in provincia di Sassari, nel mese di ottobre 2004.

Art. 2.

1. Per le finalità di cui all'art. 1, il commissario delegato provvede ad effettuare tutte le indispensabili indagini volte alla individuazione degli interventi urgenti diretti al contenimento del dissesto in atto, nonché alla realizzazione delle relative opere finalizzate alla rimozione delle situazioni di pericolo, alla messa in sicurezza dei luoghi.

2. Le indagini di cui al precedente comma dovranno essere inoltre finalizzate alla individuazione delle cause generali del dissesto e delle relative dimensioni, allo scopo di poter predisporre e realizzare tutti gli interventi necessari.

3. Il commissario delegato predispone un piano generale degli interventi da sottoporre alla preventiva valutazione del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

4. Per l'espletamento degli interventi di cui sopra, il commissario delegato può avvalersi del personale in servizio presso il comune di Bonorva.

Art. 3.

1. Per l'espletamento delle iniziative di cui all'art. 1 il commissario delegato dispone dell'importo di 7,5 milioni di euro, a carico dell'art. 1, comma 203 della legge 31 dicembre 2004, n. 311, nonché delle ulteriori risorse finanziarie che verranno eventualmente assegnate allo scopo dalle Amministrazioni statali e regionali.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono direttamente trasferite sulla contabilità speciale istituita secondo le modalità previste dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, e intestata al sindaco di Bonorva - commissario delegato.

3. Il sindaco di Bonorva, per la realizzazione degli interventi urgenti previsti dalla presente ordinanza, è autorizzato ad utilizzare a titolo di anticipazione risorse finanziarie eventualmente disponibili sul proprio bilancio.

4. Il commissario delegato trasmette al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri una relazione conclusiva, corredata della rendicontazione delle spese sostenute.

Art. 4.

1. Per il compimento delle iniziative previste dalla presente ordinanza, il commissario delegato è autorizzato, ove ritenuto indispensabile e sulla base di specifica motivazione, a derogare, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004, alle seguenti disposizioni normative:

legge regionale 22 aprile 1987, n. 24, e successive modifiche ed integrazioni;

legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, articoli 4, comma 17, e 6, comma 5, articoli 9, 10, comma 1-*quater*, articoli 14, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 28, 29, 32 e 34, nonché le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, per le parti strettamente collegate e, comunque, nel rispetto dell'art. 7, lettera *c)* della direttiva comunitaria n. 93/37, e le disposizioni del decreto

del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, strettamente collegate all'applicazione delle suindicate norme;

legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni articoli 7, 8, 14, 14-*bis*, 14-*ter*, 14-*quater*, 16 e 17;

decreto legislativo 12 marzo 1995, n. 157, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 6, 7, 8, 9, 22, 23 e 24 e, comunque, nel rispetto dell'art. 11 della direttiva comunitaria n. 92/50;

decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 5, 7, 8, 9, 10, 14, 16, 17 e, comunque, nel rispetto dell'art. 6 della direttiva comunitaria n. 93/36;

decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, articoli 16, 17, comma 2, 18 e 20 e successive modifiche ed integrazioni;

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, articoli 48, 49 e 191, comma 3;

decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, art. 10, comma 2.

Art. 5.

1. Al fine di assicurare il rispetto dei termini di scadenza dello stato d'emergenza il commissario delegato predispone entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, i cronoprogrammi delle attività da porre in essere, articolati in relazione alle diverse tipologie d'azione e cadenzati per trimestri successivi. Entro trenta giorni dalla scadenza di ciascun trimestre, il commissario delegato comunica al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri lo stato di avanzamento dei programmi, evidenziando e motivando gli eventuali scostamenti e indicando le misure che si intendono adottare per ricondurre la realizzazione degli interventi ai tempi stabiliti dai cronoprogrammi.

2. In relazione alle esigenze derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, il capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri istituisce un comitato per il rientro nell'ordinario, con il compito di esaminare e valutare i documenti di cui al comma 1 e di proporre le iniziative ritenute utili per il conseguimento degli obiettivi ivi indicati.

3. La composizione e l'organizzazione del comitato di cui al comma 2, sono stabilite dal capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, utilizzando anche personale in servizio presso il Dipartimento stesso.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a carico del Fondo della protezione civile.

Art. 6.

1. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri resta estraneo ad ogni rapporto contrattuale scaturito dalla applicazione della presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 gennaio 2005

Il Presidente: BERLUSCONI

05A00981

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 gennaio 2005.

Ulteriori disposizioni per fronteggiare l'emergenza socio-economico-ambientale nel bacino idrografico del fiume Sarno. (Ordinanza n. 3395).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 dicembre 2004, con il quale lo stato di emergenza in ordine alla situazione socio-economico-ambientale determinatasi nel bacino idrografico del fiume Sarno è stato ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2005;

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3270 del 12 marzo 2003, n. 3301 dell'11 luglio 2003, n. 3315 del 2 ottobre 2003, n. 3348 del 2 aprile 2004, n. 3364 del 13 luglio 2004, n. 3378 dell'8 ottobre 2004, n. 3382 del 18 novembre 2004, n. 3388 del 23 dicembre 2004 e n. 3390 del 29 dicembre 2004;

Visti gli esiti delle riunioni tenutesi rispettivamente i giorni 15 e 29 novembre 2004 presso il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, indette al fine di affrontare alcune problematiche relative all'emergenza socio-economico-ambientale in atto nel bacino idrografico del fiume Sarno;

Ravvisata, quindi, la necessità di apportare ulteriori modifiche ed integrazioni alle citate ordinanze di protezione civile precedentemente emanate, al fine di un

definitivo superamento del contesto critico in rassegna, con particolare riferimento alla situazione in atto nel sistema depurativo del comprensorio Alto Sarno;

Vista la nota del 23 novembre 2004 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;

Vista la nota della regione Campania del 29 dicembre 2004;

Vista la nota del generale Roberto Jucci, commissario delegato del 10 gennaio 2005;

D'intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;

D'intesa con la regione Campania;

Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Il generale Roberto Jucci, commissario delegato provvede, previo espletamento delle iniziative di cui al comma 3 del presente articolo, al conferimento dei sedimenti dragati ed inertizzati del fiume Sarno e dei suoi affluenti e canali in discariche idonee a ricevere rifiuti non pericolosi, individuate secondo le procedure previste dall'art. 4, comma 1, dell'ordinanza n. 3348/2004 citata in premessa.

2. Al fine di assicurare l'urgente conferimento, in discariche appositamente attrezzate, dei rifiuti di cui al comma 1, da parte del commissario delegato per l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania, i termini previsti dagli articoli 27 e 28 del decreto legislativo n. 22/1997 sono ridotti alla metà.

3. Entro dieci giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza è istituita con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio apposita commissione con il compito di indicare al commissario delegato, ad integrazione e completamento delle indagini già eseguite dal commissario medesimo sulle sostanze oggetto di trattamento e smaltimento, ai sensi e per gli effetti dei decreti ministeriali n. 471 del 25 ottobre 1999 e del 13 marzo 2003, le ulteriori sostanze da ricercare e le ulteriori analisi da effettuare, onde consentire una definitiva valutazione delle caratteristiche chimico-fisico-biologiche dei materiali trattati e garantire il conseguente smaltimento dei rifiuti in condizioni di massima sicurezza. La commissione è presieduta dal direttore generale della direzione per la qualità della vita del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, ed è composta da cinque componenti, designati ciascuno rispettivamente dall'Istituto superiore della sanità, dall'APAT, dall'ARPAC, dall'Assessorato alla ricerca scientifica della regione Campania e dal commissario delegato.

4. Il commissario delegato provvede al rimborso degli oneri effettivamente sostenuti e debitamente documentati dal personale dell'ARPAC nello svolgimento della specifica attività di indagini analitiche poste in essere per il superamento della situazione emergenziale in rassegna al di fuori dei normali compiti d'istituto, ivi comprese le spese effettuate per il materiale di consumo utilizzato.

Art. 2.

1. Al fine di evitare soluzioni di continuità nell'azione commissariale da porre in essere per la definitiva sistemazione del sistema depurativo dell'Alto Sarno, all'art. 4, comma 1, dell'ordinanza n. 3378/2004 citata in premessa, le parole «attualmente in corso di approvazione da parte del consiglio regionale», sono soppresse e così sostituite: «anche in deroga alle disposizioni di cui all'art. 6, comma 7, della legge finanziaria regionale per il medesimo anno».

2. Per garantire l'effettiva disponibilità delle risorse finanziarie necessarie alla realizzazione delle opere di fognatura nell'ambito del bacino idrografico del fiume Sarno, la «GORI S.p.a.», soggetto gestore del servizio idrico integrato dell'ATO 3 Sarnese Vesuviano si impegna a versare sulla contabilità speciale del generale Roberto Jucci, commissario delegato quota parte delle risorse di spettanza del medesimo ATO n. 3, ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera *f)*, dell'ordinanza n. 3348/2004. A tal fine la «GORI S.p.a.» provvede alle attività solutorie di competenza con le seguenti modalità:

quanto alla quota parte relativa alle spese da sostenere per le procedure di gara, per le progettazioni e per ogni altra spesa necessaria, entro e non oltre quindici giorni dalla comunicazione del commissario delegato;

quanto alla quota parte relative all'esecuzione degli interventi, ad ogni approvazione di stato di avanzamento dei lavori, entro e non oltre quindici giorni dalla comunicazione degli stessi da parte del commissario delegato.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 gennaio 2005

Il Presidente: BERLUSCONI

05A00982

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 gennaio 2005.

Disposizioni urgenti di protezione civile. (Ordinanza n. 3397).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 dicembre 2004, con il quale è stato prorogato, fino al 31 dicembre 2005, lo stato d'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, nonché in materia di bonifica dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinanti, di tutela delle acque superficiali, di dissesto idrogeologico del sottosuolo con riferimento al territorio di Napoli;

Viste le precedenti ordinanze emesse per fronteggiare la situazione d'emergenza conseguente all'emergenza rifiuti che ha interessato la regione Campania;

Viste le note del 16 novembre, 20 dicembre 2004 e in data 11 gennaio 2005 del commissario delegato - prefetto Catenacci, con le quali si chiede di recuperare le risorse finanziarie dovute e non corrisposte per le tariffe per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti;

Acquisite le intese della regione Campania e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio con note del 19 gennaio 2005, sulla predetta problematica;

Ritenuto che il mancato introito di dette risorse finanziarie, compromette irrimediabilmente la doverosa azione di smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, penalizzando del tutto le iniziative commissariali volte a consentire il superamento dello stato di gravissima emergenza ambientale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 dicembre 2004 concernente la proroga, fino al 30 giugno 2005, degli stati d'emergenza in ordine agli eventi alluvionali e ai dissesti idrogeologici verificatisi nel territorio della regione Campania;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3368 del 29 luglio 2004, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in relazione agli eventi alluvionali ed ai dissesti idrogeologici nel territorio della regione Campania»;

Visto l'art. 20-*bis* del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, recante «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative», con il quale, gli stati d'emergenza concernente gli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle regioni Molise e Puglia, sono stati prorogati fino al 31 dicembre 2005;

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3253 del 29 novembre 2002, n. 3279 del 10 aprile 2003 e n. 3300 dell'11 luglio 2003, concernente: «Disposizioni urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti ai gravi eventi sismici verificatisi nel territorio della provincia di Campobasso»;

Vista la nota del 27 dicembre 2004 del sindaco di S. Giuliano di Puglia con la quale si chiede di disciplinare le donazioni pervenute al medesimo comune di S. Giuliano di Puglia in conseguenza degli eventi sismici del 2002;

Vista la nota del 28 dicembre 2004 del sindaco di S. Giuliano di Puglia;

Vista la nota del 20 dicembre 2004 del presidente della regione Molise, concernente la richiesta di utilizzare i finanziamenti assegnati alla medesima regione ai sensi dell'ordinanza di protezione civile n. 3362 del 2004, da destinare al comune di Bojano per la realizzazione di alcuni prefabbricati da adibire ad attività scolastiche;

Considerato che in conseguenza dei gravi eventi calamitosi verificatisi nell'area del sud-est asiatico, e di cui alle ordinanze di protezione civile 3389 del 26 dicembre 2004, n. 3390 del 29 dicembre 2004, n. 3392 in data 8 gennaio 2005 e n. 3394 del 18 gennaio 2005, risultano accresciute le dimensioni e la complessità degli adempimenti di competenza del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data, con il quale è stato prorogato, fino al 31 dicembre 2005, lo stato di emergenza in materia di gestione di rifiuti urbani, speciali, speciali pericolosi, in materia di bonifiche e di risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, nonché in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nella regione Siciliana;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 gennaio 2005, con il quale è stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2005, la proroga dello stato di emergenza in relazione alla grave situazione di crisi socio-economico-ambientale determinatasi nel settore della rottamazione e demolizione dei veicoli nella città di Palermo;

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3227 del 7 novembre 2003 e n. 3334 del 23 gennaio 2004;

Ravvisata la necessità di apportare alcune modifiche ed integrazioni alle sopra richiamate ordinanze di protezione civile al fine di pervenire al definitivo superamento dell'emergenza;

Vista la nota del 29 dicembre 2004 del presidente della Regione siciliana - commissario delegato;

Vista la nota GAB/2005/639/BO9 del 20 gennaio 2005 dell'Ufficio di Gabinetto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 3 settembre 2004 recante la dichiarazione di grande evento per lo svolgimento della pre-regata della trentaduesima Coppa America, che si terrà nello specchio di mare antistante alla città di Trapani;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3377 del 22 settembre 2004, recante: «Disposizioni urgenti per lo svolgimento della preregata della trentaduesima Coppa America»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 dicembre 2004, recante: «Proroga dello stato di emergenza rispettivamente nel territorio del comune di Lipari e nelle aree marine interessate, nonché nel territorio delle isole Eolie, nelle aree marine e nelle fasce costiere interessate dagli effetti indotti dai fenomeni vulcanici in atto nell'isola di Stromboli»;

Vista l'ordinanza di protezione civile n. 3225 del 2 luglio 2002, recante «Disposizioni urgenti per fronteggiare l'eccezionale afflusso turistico nelle isole del comune di Lipari»;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3266 del 7 marzo 2003, recante: «Primi interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni verificatisi nel territorio delle isole Eolie, derivanti dagli effetti indotti dai fenomeni vulcanici in atto nell'isola di Stromboli, ed altre disposizioni di protezione civile»;

Vista la nota del 15 dicembre 2004 del sindaco del comune di Lipari;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 marzo 2003 e la conseguente ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 marzo 2003, n. 3275, recante «Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare l'emergenza derivante dall'attuale situazione internazionale», così come modificata ed integrata dalle successive ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 aprile 2003, n. 3282, del 30 aprile 2003, n. 3285, e del 19 dicembre 2003, n. 3331;

Vista l'intesa tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile ed il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Provveditorato alle opere pubbliche per il Lazio, ora SIIT Lazio-Abruzzo-Sardegna, per la realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria ed adeguamento funzionale delle strutture e delle attrezzature dell'Istituto nazionale per le malattie infettive «Lazzaro Spallanzani» di Roma e dell'azienda ospedaliera «Luigi Sacco» di Milano;

Visti gli esiti della riunione tenutasi presso il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 26 gennaio 2005, nel corso della quale il dott. ing. Angelo Balducci - soggetto attuatore ai sensi della citata ordinanza n. 3275/2003 ha consegnato il Piano per l'emergenza SARS e bioterrorismo;

Ravvisata la necessità di provvedere all'adozione di tutte le iniziative di carattere finanziario volte a garantire la realizzazione degli interventi previsti per il superamento dell'emergenza in rassegna;

Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Il commissario delegato per l'emergenza ambientale nel settore dei rifiuti della regione Campania, è autorizzato, ove ricorrano situazioni di inadempienza dei comuni, e dei relativi consorzi o altri affidatari, che conferiscono rifiuti solidi urbani (RSU) agli impianti di produzione di combustibile derivato dai rifiuti (CDR), rispetto sia alle attività da compiersi per conseguire il pagamento della relativa tariffa e dei contributi da parte dei cittadini, dovuti agli uffici del commissario delegato ed ai comuni destinatari di misure di compensazione ambientale, sia in ordine alle doverose attività solutorie in favore dei soggetti affidatari del servizio, a disporre per la sostituzione delle amministrazioni inadempienti; a tal fine il commissario delegato assegna all'ente inadempiente un congruo termine per provvedere in ordine alle attività predette, decorso inutilmente il quale provvede in via sostitutiva, direttamente ovvero per il tramite di un soggetto attuatore, anche disponendo per le occorrenti variazioni di bilancio ed adottando gli atti di competenza comunale che sono immediatamente esecutivi. Sulle risorse acquisite dal commissario con tale procedura nulla è dovuto a titolo di aggio per il servizio di riscossione. Delle attività compiute in sostituzione il commissario delegato riferisce, ove ricorrenti i presupposti di legge, alla procura regionale della Corte dei conti entro dieci giorni dal compimento degli atti di competenza; altresì certifica, nei confronti dei soggetti interessati, le situazioni debitorie riscontrate a carico dei comuni e dei relativi consorzi o altri affidatari. Gli oneri connessi all'esercizio dell'attività sostitutiva di cui al presente comma gravano sulle risorse comunali.

2. All'art. 3, comma 3, secondo periodo, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3345 del 30 marzo 2004, le parole «tre unità di personale» sono sostituite da «quattro unità di personale» e dopo le parole «Forze di Polizia» sono aggiunte «e nel limite massimo di due unità di personale appartenente alle Amministrazioni dello Stato e enti locali».

3. All'art. 1, comma 8, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3343 del 12 marzo 2004, le parole «quattro unità di personale» sono sostituite da «sei unità di personale».

Art. 2.

1. In relazione alla situazione di emergenza in atto l'operatività del Campo base di protezione civile realizzato ai sensi dell'art. 8, comma 1, dell'ordinanza n. 3061/00, in località «Fontenovella» del comune di Lauro è prorogata fino al 30 giugno 2005. Ai relativi oneri si provvede a carico del Fondo per la protezione civile.

2. Il commissario delegato - presidente della regione Campania, ai sensi e per gli effetti di cui alle ordinanze n. 2994 del 29 luglio 1999 e n. 3088 del 3 ottobre 2000, provvede entro il 31 marzo 2005, alla zonazione delle aree comprese tra l'attuale linea rossa e la riperimetrazione delle aree esposte a rischio adottando le necessarie misure di salvaguardia per i territori dei comuni di Bracigliano, Quindici, San Felice a Cancello, Sarno e Siano. Il medesimo commissario delegato provvede, altresì, a definire i criteri per la concessione dei contributi ai nuclei familiari ed alle attività produttive che sono state distrutte in tutto o in parte, ovvero siano state sgomberate in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità, adottati a seguito degli eccezionali eventi meteorologici dei giorni 26 e 27 dicembre 2004, che hanno colpito i medesimi territori. All'assegnazione dei predetti contributi provvedono i sindaci dei comuni interessati a cui il commissario delegato trasferisce le relative somme nel limite massimo di € 500.000,00. Al relativo onere si provvede a carico delle risorse finanziarie che si renderanno disponibili ai sensi dell'art. 1, comma 203, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

3. Il termine del 31 dicembre 2004, previsto rispettivamente all'art. 5, comma 2, e all'art. 3, comma 1, dell'ordinanza di protezione civile n. 3368 del 2004, è differito al 30 giugno 2005.

4. Il comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 1, comma 5, dell'ordinanza di protezione civile n. 2980 del 1998, e successive modificazioni, rimane in carica fino al 30 giugno 2005.

5. Il termine del 31 dicembre 2004 previsto all'art. 5, comma 5, dell'ordinanza di protezione civile n. 3368 del 2004, è differito al 30 giugno 2005. Conseguentemente il comitato di cui all'art. 2, comma 4, dell'ordinanza di protezione civile n. 3335 del 2004 opera a far data dal 1° luglio 2005.

Art. 3.

1. Al fine di disciplinare l'utilizzo delle risorse finanziarie rivenienti da donazioni ed atti di liberalità, senza vincolo di destinazione, ed assegnate al comune di S. Giuliano di Puglia in seguito agli eventi sismici del 2002, il sindaco del medesimo comune è autorizzato alla relativa utilizzazione coerentemente con quanto previsto dalla delibera consiliare n. 28 del 19 novembre 2004, limitatamente ai punti 1, 2 e 3, e con esclusione del punto 4, secondo criteri di rigorosa perequazione.

2. Nell'ambito dell'emergenza conseguente agli eventi sismici che hanno colpito il territorio della provincia di Campobasso, in considerazione della situazione di criticità finanziaria del comune di S. Giuliano di Puglia, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato ad assegnare, a titolo di anticipazione, al medesimo comune un contributo pari a € 100.000,00 a compensazione delle minori entrate. Le predette somme saranno restituite al Dipartimento della protezione civile a valere sulle risorse derivanti dai fondi di cui all'art. 1, comma 203, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

3. In relazione agli esiti degli accertamenti compiuti dalla regione Molise sulla vulnerabilità delle strutture scolastiche nel territorio del comune di Bojano, che è stato riclassificato di prima categoria, è autorizzato il ricorso alle risorse finanziarie di cui all'art. 32-*bis* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, nell'ambito della quota già assegnata alla stessa regione sulla base dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3362 in data 8 luglio 2004 - allegato 1.

Art. 4.

1. Al fine di assicurare la tempestiva e funzionale attuazione degli adempimenti di competenza del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri connessi alle molteplici situazioni emergenziali in atto sul territorio nazionale e di cui ai decreti del Presidente del Consiglio citati in premessa, il Dipartimento stesso è autorizzato, in deroga all'art. 1, comma 12, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, a procedere al rinnovo ed al potenziamento del parco automezzi in dotazione.

Allo scopo di sopperire alle numerose carenze esistenti rispetto alla dotazione organica del ruolo dirigenziale di cui all'art. 9-*ter* del decreto legislativo n. 303/1999, e successive modifiche ed integrazioni, in relazione alla necessità di fronteggiare le numerose emergenze in atto, in premessa citate, adeguando le strutture dipartimentali sotto il profilo delle risorse umane e professionali, avuto riguardo, specificamente, alle accresciute consistenze e complessità degli aspetti di natura normativa ed amministrativa, la Presidenza del Consiglio dei Ministri per le esigenze del Dipartimento della protezione civile, in applicazione dell'art. 3, comma 61, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è autorizzata a derogare all'art. 1, comma 95, primo capoverso, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nonché a conferire fino a cinque incarichi dirigenziali ai sensi dell'art. 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, attribuiti dal capo del Dipartimento della protezione civile, sulla base di appositi contratti da quest'ultimo sottoscritti. Ai relativi oneri si provvede a carico del fondo per la protezione civile.

Art. 5.

1. All'art. 1, commi 2 e 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3327/2003, le parole «31 dicembre 2004» sono sostituite dalle seguenti «31 dicembre 2005».

2. All'art. 6, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3334/2004, le parole «31 dicembre 2004» sono sostituite dalle seguenti «31 dicembre 2005».

Art. 6.

1. Le risorse finanziarie di cui all'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3377 del 22 settembre 2004, sono trasferite su apposite contabilità speciali, all'uopo istituite, intestate ai soggetti attuatori nominati dal capo del Dipartimento della protezione civile - commissario delegato, con le modalità previste dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Art. 7.

1. Per dare compiuta e proficua soluzione ai problemi dell'approvvigionamento idrico e della gestione delle acque reflue urbane del comune di Lipari, il commissario delegato - sindaco del comune di Lipari medesimo si avvale, in aggiunta ad ogni altra risorsa finanziaria disponibile o attivabile per lo scopo, delle seguenti risorse:

€ 2.366.163,00 a valere sulle risorse residue di cui all'accordo di programma del 25 novembre 1998 e atti integrativi tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e l'Enea, esistenti sui capitoli 1805 e 1806 U.P.B. 3.1.1.0, sui capitoli 7503 e 7504 U.P.B. 3.2.3.1 e sul capitolo 7592 U.P.B. 3.2.3.2 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;

€ 15.000.000,00 a valere sulle risorse assegnate al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio dalla delibera CIPE n. 19 del 29 settembre 2004. Tali risorse sono trasferite direttamente dal Ministero dell'economia e delle finanze sulla contabilità speciale di tesoreria intestata al commissario delegato - emergenza isole Eolie ordinanza di protezione civile n. 3225/2002;

€ 5.467.730,00 a valere sulle risorse assegnate al commissario delegato - presidente della Regione siciliana - nell'ambito dell'Accordo di programma quadro per la tutela delle acque e la gestione integrata delle risorse idriche - allegato *A*. Tali risorse sono trasferite direttamente dal commissario delegato - presidente della Regione siciliana sulla contabilità speciale di tesoreria intestata al commissario delegato - emergenza isole Eolie ordinanza di protezione civile n. 3225/2002.

2. L'utilizzo delle risorse di cui al comma 1 avrà luogo sulla base delle priorità individuate dal commissario delegato d'intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ed il Dipartimento della protezione civile. Il commissario delegato predispone tutti gli atti necessari per accedere a ulteriori finanziamenti nazionali e comunitari.

3. Il Dipartimento della protezione civile è autorizzato ad anticipare al commissario delegato - sindaco di Lipari, nell'importo massimo di € 413.165,52, le somme relative alla realizzazione della scuola elementare e media nell'isola di Stromboli, già compresa nel Programma comunitario P.O.M. T 95.99, misura 4. Le somme stesse saranno restituite al Dipartimento della protezione civile da parte del predetto commissario delegato al momento in cui si renderanno disponibili al comune di Lipari le somme relative al predetto progetto.

Art. 8.

1. Il capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri - commissario delegato, è autorizzato all'erogazione delle risorse finanziarie occorrenti per le opere in corso di esecuzione ai sensi dell'ordinanza di protezione civile n. 3375/2003 citata in premessa, e successive modifiche ed integrazioni, per un importo pari ad € 27.721.067,41 a favore dell'Istituto nazionale per le malattie infettive «Lazzaro Spallanzani» di Roma, e pari ad € 12.302.116,21 a favore dell'Azienda ospedaliera «Luigi Sacco» di Milano.

2. Il commissario delegato provvede agli adempimenti di cui al comma 1 a valere sulle risorse di cui al capitolo 3360 dell'unità previsionale di base 3.1.2.7 della Direzione generale della prevenzione del Ministero della salute, nonché del Fondo della protezione civile nel limite di € 1.393.183,62.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 gennaio 2005

Il Presidente: BERLUSCONI

05A01026

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 21 gennaio 2005.

Accertamento dell'ammontare del capitale nominale rimasto in essere alla data del 30 dicembre 2004 a seguito dell'espletamento dell'operazione di rimborso anticipato di titoli di Stato.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico;

Visto il decreto ministeriale 7 aprile 2004, n. 19969, recante direttive per l'attuazione delle operazioni finanziarie ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 396, nonché il decreto ministeriale 26 ottobre 2004, n. 94296, recante l'aggiornamento delle quote annue delle diverse tipologie di indebitamento ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 396;

Visto il decreto ministeriale 18 novembre 2004, n. 120049, con il quale viene stabilito che saranno effettuate operazioni di rimborso anticipato di titoli di Stato fino ad un importo massimo annuo di 10 miliardi di euro di capitale nominale;

Visti i decreti ministeriali 20 e 29 dicembre 2004, numeri 131085 e 133599, con i quali si è disposto il rimborso anticipato di titoli di Stato per il 28 e 30 dicembre 2004;

Visto che sono state effettuate le operazioni di riacquisto di titoli di Stato di seguito elencate:

				Importo nominale rimborsato	
B.T.P.	3,50%	15 settembre 2008	(IT0003532097)	200.000.000,00	nota n. 132995 del 23 dicembre 2004
B.T.P.	4,75%	1° luglio 2005	(IT0001413936)	140.000.000,00	» » 132996 » »
C.C.T.		1° aprile 2008	(IT0003097109)	60.000.000,00	» » » » »
B.T.P.	4,75%	15 marzo 2006	(IT0003088959)	330.000.000,00	nota n. 132994 del 23 dicembre 2004
B.T.P.	5,25%	15 dicembre 2005	(IT0001488102)	330.000.000,00	» » » » »
B.T.P.	4,50%	15 maggio 2005	(IT0003288864)	330.000.000,00	» » » » »

Visto in particolare l'art. 1, secondo comma, del predetto decreto 18 novembre 2004, n. 120049, che dispone che con successivo decreto saranno accertati, per ciascuno dei prestiti, gli importi rimasti in circolazione a seguito dei rimborsi effettuati;

Decreta:

Art. 1.

La consistenza dei citati prestiti alla data del 30 dicembre 2004, a seguito dei rimborsi effettuati, è la seguente:

				Importo in circolazione
B.T.P.	3,50%	15 settembre 2008	(IT0003532097)	14.238.000.000,00
B.T.P.	4,75%	1° luglio 2005	(IT0001413936)	17.514.600.000,00
C.C.I.		1° aprile 2008	(IT0003097109)	9.957.000.000,00
B.T.P.	4,75%	15 marzo 2006	(IT0003088959)	14.012.500.000,00
B.T.P.	5,25%	15 dicembre 2005	(IT0001488102)	14.145.500.000,00
B.T.P.	4,50%	15 maggio 2005	(IT0003288864)	11.920.000.000,00

Il presente decreto sarà trasmesso all'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 gennaio 2005

p. *Il direttore generale:* CARPENTIERI

05A00983

DECRETO 25 gennaio 2005.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 4,25%, con godimento 1° agosto 2004 e scadenza 1° febbraio 2015, nona e decima tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 396, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 19969 del 7 aprile 2004, come modificato dal decreto ministeriale n. 94296 del 26 ottobre 2004, emanati in attuazione dell'art. 3 del citato decreto legislativo n. 396 del 2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, e si prevede che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore generale del Tesoro, o, per sua delega, dal Direttore della Direzione del Dipartimento del Tesoro competente in materia di debito pubblico;

Vista la determinazione n. 39686 del 22 aprile 2004, con la quale il Direttore generale del Tesoro ha delegato il Direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto legislativo n. 396 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 312, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2005, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 20 gennaio 2005 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 23.228 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 25 agosto, 24 settembre, 25 ottobre e 27 dicembre 2004 con i quali è stata disposta l'emissione delle prime otto tranches dei buoni del Tesoro poliennali 4,25%, con godimento 1° agosto 2004 e scadenza 1° febbraio 2015;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una nona tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 396, nonché del decreto ministeriale del 7 aprile 2004, come modificato dal decreto ministeriale n. 94296 del 26 ottobre 2004, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una nona tranche dei buoni del Tesoro poliennali 4,25%, con godimento 1° agosto 2004 e scadenza 1° febbraio 2015, fino all'importo massimo di nominali 3.000 milioni di euro, di cui al decreto del 25 agosto 2004, altresì citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto 25 agosto 2004.

I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale, sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca Centrale Europea e su di essi, come previsto dall'art. 3 - ultimo comma del decreto ministeriale 25 agosto 2004, citato nelle premesse, possono essere effettuate operazioni di «coupon stripping».

La prima cedola dei buoni emessi con il presente decreto, non verrà corrisposta dal momento che, alla data del regolamento dei buoni medesimi, sarà scaduta.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 9 e 10 del citato decreto del 25 ottobre 2004, entro le ore 11 del giorno 28 gennaio 2005.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 11, 12 e 13 del medesimo decreto del 25 ottobre 2004.

Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della sesta tranche dei certificati stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della quinta tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». La tranche supplementare verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 14 e 15 del citato decreto del 25 ottobre 2004, in quanto applicabili, e verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 31 gennaio 2005.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei CCT settennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 1° febbraio 2005, al prezzo di aggiudicazione. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «Express II» con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 1° febbraio 2005.

A fronte di tale versamento, la Sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato rilascerà la quietanza di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 3, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 agosto 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2005 faranno carico al capitolo 2214 (unità previsionale di base 3.1.7.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2015 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità previsionale di base 3.3.9.1) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 5 del citato decreto del 25 agosto 2004, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 3.1.7.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2005.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 gennaio 2005

p. *Il direttore generale:* CANNATA

05A01054

DECRETO 26 gennaio 2005.

Enti locali. Individuazione della spesa media *pro-capite* utile ai fini del patto di stabilità interno per l'anno 2005 - Articolo 1, comma 22, lettera *a)*, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311 concernente «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)»;

Visto l'art. 1, comma 22, lettera *a)*, della predetta legge n. 311 del 2004 in cui si prevede che, ai fini del patto di stabilità interno per l'anno 2005, il complesso delle spese correnti e delle spese in conto capitale, determinato ai sensi del comma 24 del medesimo art. 1, per ciascuna provincia, per ciascun comune con popolazione superiore a 3.000 abitanti, per ciascuna comunità montana con popolazione superiore a 10.000 abitanti non può essere superiore alla corrispondente spesa annua mediamente sostenuta nel triennio 2001-2003, incrementata dell'11,5 per cento limitatamente agli enti locali che nello stesso triennio hanno registrato una spesa corrente media *pro-capite* inferiore a quella

media pro-capite della classe di appartenenza, di cui alla lettera *a)*, comma 22 del citato art. 1, e incrementata del 10 per cento per i restanti enti locali.

Visto il quarto periodo della lettera *a)* del suddetto comma 22, in cui è previsto che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della citata legge n. 311 del 2004, è stabilita la spesa media *pro-capite* per ciascuna delle classi indicate nello stesso comma 22;

Visto il terzo periodo della lettera *a)* del suddetto comma 22, in cui è previsto che per l'individuazione della spesa media del triennio si tiene conto della media dei pagamenti in conto competenza e in conto residui;

Ritenuto che per determinare la media dei pagamenti correnti, in conto competenza e in conto residui, è necessario far riferimento alle informazioni sui pagamenti rilevati dai flussi trimestrali di cassa per gli anni 2001, 2002 e 2003 che i tesorieri dei singoli enti locali hanno trasmesso al Dipartimento della Ragionena Generale dello Stato ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 468;

Visto il terzo periodo della lettera *a)* del suddetto comma 22, in cui è previsto che per l'individuazione della popolazione, ai fini dell'appartenenza alla classe demografica, si tiene conto della popolazione residente calcolata secondo i criteri previsti dall'art. 156 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Ritenuto che, in applicazione del citato art. 156 del decreto legislativo n. 267 del 2000, la popolazione da prendere in considerazione è, per le province e i comuni, quella residente al 31 dicembre 2001, 2002 e 2003 secondo i dati dell'ISTAT, ovvero, per le comunità montane, quella rilevata dall'UNCEM riferita al 31 dicembre 2001, 2002 e 2003;

Decreta:

Articolo unico

1. La spesa media *pro-capite* per ciascuna delle classi indicate dall'art. 1, comma 22, lettera *a)*, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 è così stabilita:

1. € 140,07, per le province con popolazione fino a 400.000 abitanti e superficie fino a 3.000 Kmq;

2. € 158,98, per le province con popolazione fino a 400.000 abitanti e superficie superiore a 3.000 Kmq;

3. € 90,62, per le province con popolazione superiore a 400.000 abitanti e superficie fino a 3.000 Kmq;

4. € 100,69, per le province con popolazione superiore a 400.000 abitanti e superficie superiore a 3.000 Kmq;

5. € 607,14, per i comuni da 3.000 a 4.999 abitanti;

6. € 580,88, per i comuni da 5.000 a 9.999 abitanti;

7. € 607,98, per i comuni da 10.000 a 19.999 abitanti;

8. € 651,77, per i comuni da 20.000 a 59.999 abitanti;

9. € 751,07, per i comuni da 60.000 a 99.999 abitanti;

10. € 854,66, per i comuni da 100.000 a 249.999 abitanti;

11. € 1.112,68, per i comuni da 250.000 a 499.999 abitanti;

12. € 1.177,50, per i comuni da 500.000 abitanti ed oltre;

13. € 84,27, per le comunità montane con popolazione superiore a 10.000 e fino a 50.000 abitanti;

14. € 73,68, per le comunità montane con popolazione superiore a 50.000 abitanti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 gennaio 2005

Il Ministro: SINISCALCO

05A00862

DECRETO 27 gennaio 2005.

Revoca della concessione n. 226/02, del 2 settembre 2002, per la gestione della sala destinata al gioco del Bingo, nei confronti della Mimosa sas, in Torino.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, recante norme per l'istituzione del gioco bingo, ai sensi dell'art. 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133;

Vista la direttiva del Ministro delle finanze 12 settembre 2000 con la quale l'incarico di controllore centralizzato del gioco Bingo è affidato all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Vista il decreto direttoriale 16 novembre 2000, concernente l'approvazione del regolamento di gioco del Bingo e le successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la convenzione di concessione n. 226/02 stipulata in data 2 settembre 2002, tra l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e la Mimosa sas per la gestione del gioco del Bingo nella sala di via Pinelli, n. 60, in Torino;

Considerato che la Mimosa sas, nonostante ripetuti solleciti, non ha provveduto al pagamento del prelievo erariale e del compenso per il controllo centralizzato del gioco relativo all'acquisto di cartelle per il Bingo, in violazione delle disposizioni di cui all'art. 5 e 7 del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29;

Considerato che la Mimosa sas non trasmette i dati di gioco al centro di controllo dal 31 luglio 2004, non ha dato riscontro alle numerose richieste di comunicazioni e giustificazioni chieste al riguardo dall'Amministrazione, non provvede all'acquisto di cartelle presso il competente Ispettorato compartimentale dei monopoli di Stato ed è da ritenere, pertanto, che la Mimosa sas ha cessato, senza autorizzazione, l'attività nella sala-bingo di Torino, via Pinelli, 60, in violazione del-

l'obbligo di assicurare la continuità del servizio stabilito dall'art. 3, comma 5, lettera *h)* della convenzione di concessione n. 226/02 del 2 settembre 2002;

Considerato che la chiusura della sala-bingo è stata accertata anche dalla Guardia di finanza, Comando Compagnia di Torino, nel corso di sopralluoghi eseguiti in data 23, 24, 27 e 28 novembre 2004;

Considerato che il comportamento della Mimosa sas costituisce grave irregolarità amministrativa e grave violazione degli obblighi convenzionali, sanzionabili con la revoca della concessione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, comma 1, lettere *a)* e *c)* del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29 e all'art. 13, comma 1, lettere *c)* e *d)* della vigente convenzione di concessione;

Considerato che con lettera raccomandata a/r del 1° dicembre 2004, prot. n. 2004/66957/COA/BNG, ricevuta il 9 dicembre 2004, l'Amministrazione ha comunicato alla Mimosa sas che qualora «non provveda, entro cinque giorni dalla data di ricevimento della presente, a trasmettere alla scrivente l'attestato di versamento dell'importo di € 33.558,00, ... e alla ripresa dell'attività» sarà adottato il provvedimento di revoca della concessione n. 226/02 stipulata in data 2 settembre 2002 e di escussione della cauzione prevista dall'art. 9 del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, sia a titolo di recupero del sopraindicato credito erariale, che di risarcimento del danno derivante dalla cessazione dell'attività nella sala della Mimosa sas;

Considerato che il danno erariale medio derivante dalla cessazione dell'attività da parte di una sala-bingo è stimabile in misura superiore a € 1.000.000 su base annua, atteso che nell'anno 2004 le entrate erariali sono state pari a circa € 360.000.000 e le sale-bingo attive a circa 300, e che pertanto si rende escutibile l'intero importo, al netto di quello escutibile a titolo di recupero del sopraindicato credito erariale, della cauzione prestata a garanzia degli obblighi convenzionali ai sensi dell'art. 9 del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29;

Considerato che, fino alla data odierna la Mimosa sas non ha provveduto al versamento dell'importo di € 33.558,00, dovuto a titolo di prelievo erariale e di compenso per il controllo centralizzato del gioco, non ha provveduto alla ripresa dell'attività nella sala-bingo di via Pinelli, 60, in Torino, e non è intervenuta nel procedimento di revoca della convenzione di concessione n. 226/02 stipulata in data 2 settembre 2002, il cui avvio è stato comunicato, ai sensi degli articoli 7 e seguenti della legge n. 241/1990, con la sopraindicata lettera raccomandata a/r del 1° dicembre 2004, prot. n. 2004/66957/COA/BNG, ricevuta il 9 dicembre 2004;

Decreta:

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 1, lettere *a)* e *c)* del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, e dell'art. 13, comma 1, lettere *c)* e *d)* della vigente convenzione di concessione è revocata, nei confronti della Mimosa sas, la concessione n. 226/02 del 2 settembre 2002, per i motivi indicati in premessa.

2. Per i motivi indicati in premessa, si rende escutibile la cauzione di cui alla polizza assicurativa n. 4158055 S del 2 settembre 2002, rilasciata dalla Navale Assicurazioni S.p.a., per l'intero importo di € 516.457,00.

Avverso il presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, è ammesso ricorso nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente.

Roma, 27 gennaio 2005

p. *Il direttore generale:* TAGLIAFERRI

05A00929

DECRETO 1° febbraio 2005.

Commissione onnicomprensiva da riconoscere alle banche per gli oneri connessi con le operazioni di credito agevolato per il settore fondiario-edilizio per l'anno 2005.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 457, recante norme per l'edilizia ed in particolare, l'art. 26 riguardante il settore dell'edilizia rurale;

Vista la legge 22 ottobre 1971, n. 865, ed in particolare gli articoli 42 e 72 riguardanti, rispettivamente programmi e coordinamenti dell'edilizia residenziale convenzionata ed agevolata;

Visto il decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 maggio 1973, n. 205, recante provvidenze a favore delle popolazioni colpite dal terremoto del novembre-dicembre 1972, dei comuni delle Marche, dell'Umbria, dell'Abruzzo e del Lazio, nonché norme per accelerare l'opera di ricostruzione in Tuscania;

Visto il decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° novembre 1965, n. 1179, recante norme per l'incentivazione dell'attività edilizia;

Visto il decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre, n. 734, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche colpite dal terremoto;

Vista la legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata dalla legge 31 marzo 1964, n. 357, concernente provvidenze a favore di zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 (proprietà unità immobiliare);

Vista la delibera del CICR in data 3 marzo 1994;

Sentita la Banca d'Italia;

Decreta:

La commissione onnicomprensiva da riconoscere alle banche per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato previste dalle leggi citate in premessa è fissata per l'anno 2005 nelle seguenti misure:

a) 0,95% per i contratti condizionati stipulati nel 2005;

b) 0,95% per i contratti definitivi stipulati nel 2005 e relativi a contratti condizionati stipulati dal 1993 al 2004.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° febbraio 2005

Il Ministro: SINISCALCO

05A01028

DECRETO 1° febbraio 2005.

Maggiorazione forfettaria da riconoscere alle banche per gli oneri connessi con le operazioni di credito agevolato per il settore turistico-alberghiero per l'anno 2005.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 12 marzo 1968, n. 326, recante provvidenze per la razionalizzazione e lo sviluppo della ricettività alberghiera;

Visto l'art. 19, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Vista la delibera del CICR in data 3 marzo 1994;

Sentita la Banca d'Italia;

Decreta:

La commissione onnicompresiva da riconoscere alle banche per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato previste dalle leggi citate in premessa è fissata per l'anno 2005 nella misura dell'1,05 per cento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° febbraio 2005

Il Ministro: SINISCALCO

05A01027

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 17 novembre 2004.

Aggiornamento delle tabelle contenenti l'indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope e relative preparazioni, di cui al decreto del Ministro della sanità 27 luglio 1992, e successive modificazioni.

IL MINISTRO DELLA SALUTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visti gli articoli 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309, recante il testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope e di prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza;

Visto il decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 27 luglio 1992, e successive modificazioni, recante «Tabelle contenenti l'indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope e relative preparazioni» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 189 del 12 agosto 1992;

Preso atto che la Commissione sulle sostanze narcotiche delle Nazioni Unite (CND), con decisione 46/1 in data 8 aprile 2003, ha incluso la sostanza amineptina nella tabella II della Convenzione del 1971 sulle sostanze psicotrope;

Considerato che l'amineptina è un antidepressivo triciclico atipico con effetti stimolanti sul sistema nervoso centrale, in grado di produrre uno stato di dipendenza fisica nell'uomo e disturbi delle funzioni motorie o di pensiero o di comportamento o di percezione degli stimoli esterni;

Considerato che studi clinici condotti sull'uomo hanno dimostrato che l'amineptina provoca dipendenza ed abuso, specie nei pazienti con precedenti storie di tossicodipendenza;

Sentito l'Istituto superiore di sanità che, in data 12 febbraio 2004, ha espresso parere favorevole all'inserimento dell'amineptina nella tabella IV di cui all'art. 14 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309, dinanzi richiamato;

Sentito il Consiglio superiore di sanità che, nella seduta del 18 marzo 2004, ha espresso a sua volta parere favorevole all'inserimento dell'amineptina nella tabella IV di cui all'art. 14 del già citato decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309;

Ritenuto, pertanto, di dover inserire l'amineptina nella tabella IV di cui all'art. 14 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 9 ottobre 1990, dinanzi citato;

Decreta:

Art. 1.

1. Nella tabella IV di cui al decreto ministeriale 27 luglio 1992, e successive modificazioni, è aggiunta la seguente sostanza:

amineptina (nome chimico: 7[(10,11-diidro-5H-dibenzo[a,d]cicloepten-5il)amino]acido eptanoico).

Art. 2.

1. Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo per la registrazione ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 novembre 2004

Il Ministro della salute
SIRCHIA

Il Ministro della giustizia
CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 12 gennaio 2005
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 12

05A00935

DECRETO 14 dicembre 2004.

Divieto di installazione di materiali contenenti amianto intenzionalmente aggiunto.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 904, concernente l'attuazione della direttiva CEE 79/769 relativa all'immissione sul mercato e all'uso di talune sostanze e preparati pericolosi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 215, attuazione delle direttive CEE numeri 83/478 e 85/610, recante rispettivamente la quinta e la settima modifica (amianto) della direttiva CEE numero 76/769;

Vista la legge 22 febbraio 1994, n. 146, legge comunitaria 1993, ed in particolare l'art. 27 che ha introdotto nel citato decreto presidenziale n. 904 del 1982, l'art. 1-*bis*;

Vista la legge 27 marzo 1992, n. 257, recante norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto;

Visto il decreto del Ministro della sanità 29 luglio 1994, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 288 del 10 dicembre 1994, concernente l'attuazione delle direttive 89/677/CEE, 91/173/CEE, 91/338/CEE e 91/339/CEE recanti rispettivamente, l'ottava, la nona, la decima e l'undicesima modifica della direttiva 76/769/CEE;

Visto il decreto del Ministro della sanità 12 agosto 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 14 del 13 gennaio 1999, concernente il recepimento delle direttive 94/60/CE, 96/55/CE, 97/10/CE, 97/16/CE, 97/56/CE e 97/64/CE, recanti modifiche della direttiva 76/769/CEE ed adeguamenti al progresso tecnico dell'allegato I della stessa direttiva, in particolare e rispettivamente quattordicesima modifica, secondo e terzo adeguamento, quindicesima e sedicesima modifica, quarto adeguamento;

Visto il decreto del Ministro della sanità 13 dicembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 67 del 21 marzo 2000, concernente il recepimento delle direttive 1999/43/CE e 1999/51/CE recanti rispettivamente la diciassettesima modifica della direttiva 76/769/CEE e il quinto adeguamento al progresso tecnico dell'allegato I della stessa direttiva;

Visto il decreto del Ministro della sanità 21 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 138 del 15 giugno 2000, concernente il recepimento della direttiva 94/27/CE, recante la dodicesima modifica della direttiva 76/769/CEE;

Visto il decreto del Ministro della salute 12 marzo 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 96 del 26 aprile 2003, concernente il recepimento della direttiva 2002/61/CE, recante diciannovesima modifica della direttiva 76/769/CEE;

Visto il decreto del Ministro della salute 11 febbraio 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 15 maggio 2003, concernente il recepimento della direttiva 2002/62/CE, recante nono adeguamento al progresso tecnico dell'allegato I della direttiva 76/769/CEE;

Visto il decreto del Ministro della salute 17 aprile 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 185 del 11 agosto 2003, concernente il recepimento delle direttive 2001/90/CE, 2001/91/CE e 2003/11/CE, recanti rispettivamente settimo, ottavo adeguamento al progresso tecnico dell'allegato I della direttiva 76/769/CEE e ventiquattresima modifica della direttiva 76/769/CEE;

Visto il decreto del Ministro della salute 17 ottobre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 302 del 31 dicembre 2003, concernente il recepimento delle direttive 2002/45/CE, 2003/2/CE e 2003/3/CE, recanti rispettivamente ventesima modifica della direttiva 76/769/CE ed il decimo e dodicesimo adeguamento al progresso tecnico dell'allegato I della medesima direttiva;

Visto il decreto del Ministero della salute 10 maggio 2004 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 24 agosto 2004, n 198, che recepisce la direttiva comunitaria 2003/53/CE, recante la 26ª modifica della direttiva 76/769/CEE;

Vista la direttiva 1999/77/CE della Commissione del 26 luglio 1999, che adegua per la sesta volta al progresso tecnico l'allegato 1 della direttiva 76/769/CEE (Amianto);

Decreta:

Art. 1.

1. All'allegato al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 904, come modificato dal decreto del Ministro della sanità del 18 giugno 2004 citato in premessa, è aggiunto il punto 45 riportato nell'allegato al presente decreto.

Art. 2.

1. Le disposizioni di cui all'art. 1 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 dicembre 2004

Il Ministro: SIRCHIA

Registrato alla Corte dei conti il 12 gennaio 2005
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 13

ALLEGATO

45. Crocidolite, CAS n. 12001-28-4	L'uso delle fibre accanto elencate e dei prodotti contenenti tali fibre intenzionalmente aggiunte è vietato. L'uso dei prodotti contenenti le fibre di amianto accanto elencate e che sono già installati o in servizio prima della data di entrata in vigore del presente decreto è autorizzato fino alla data della loro eliminazione o fine della vita utile.
Crisotilo, CAS n. 12001-29-5	
Amosite, CAS n. 12172-73-5	
Antofillite, CAS n. 77536-67-5	
Actinolite, CAS n. 77536-66-4	
Tremolite, CAS n. 77536-68-6	

05A00986

DECRETO 20 gennaio 2005.

Autorizzazione all'Istituto di certificazione industriale per la meccanica S.p.A. (ICIM), in Milano, al rilascio della certificazione CE di rispondenza della conformità dei dispositivi medici.

IL DIRETTORE GENERALE
DEI FARMACI E DISPOSITIVI MEDICI
DEL MINISTERO DELLA SALUTE

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE
PER LO SVILUPPO PRODUTTIVO E LA COMPETITIVITÀ
DEL MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Vista la direttiva 93/42/CEE concernente i dispositivi medici;

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, di attuazione della direttiva 93/42/CEE, e, in particolare, l'art. 15;

Visto il decreto interministeriale 1° luglio 1998, n. 318, concernente «Regolamento recante norme per gli organismi autorizzati ad espletare le procedure per la valutazione di conformità dei dispositivi medici alla normativa CEE»;

Visto il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, concernente «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto 14 luglio 2004, recante «Determinazione delle tariffe per i servizi resi dal Ministero della salute e relative modalità di pagamento, ai sensi dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52»;

Vista l'istanza del 19 marzo 2003 dell'Istituto di certificazione industriale per la meccanica S.p.A. (ICIM), con sede in Milano, Piazza Diaz n. 2, partita IVA n. 12908230159;

Considerato che di detta istanza è stata data comunicazione al Ministero delle attività produttive;

Esaminata la documentazione prodotta con la suddetta istanza dall'ICIM S.p.A.;

Viste le risultanze della ispezione effettuata presso la ICIM S.p.A., il 26 e 27 febbraio 2004 nel corso della quale sono stati esaminati: il manuale di qualità della ditta; la richiesta relativa alle tipologie di dispositivi medici da certificare e le procedure che la ditta intende seguire per la certificazione CE e, in particolare, le tipologie e le procedure per la certificazione dei dispositivi secondo i sistemi di qualità (allegati II, V e VI al decreto legislativo n. 46 del 1997);

Considerato che la ICIM S.p.A., per la certificazione di dispositivi medici secondo le procedure previste dagli allegati III e IV al decreto legislativo n. 46 del 1997, si avvarrà come laboratorio di prova dell'Istituto Giordano S.p.A., con sede in Bellaria - Igea Marina (Rimini), via Rossini, 2;

Ritenuto di procedere ad una verifica ispettiva presso l'Istituto Giordano S.p.A.;

Viste le risultanze della ispezione effettuata presso i laboratori dell'Istituto Giordano S.p.A., il 14 giugno 2004 nel corso della quale sono stati verificati i requisiti e l'idoneità ad effettuare le verifiche di prova sulle tipologie di dispositivi medici di cui agli allegati III e IV al decreto legislativo n. 46 del 1997;

Considerato che le prove biologiche verranno effettuate presso Biolab S.r.l., con sede in Vimodrone (Milano), via B. Bozzi, 2, già accreditato quale organismo certificatore per i dispositivi medici;

Tenuto conto che la ICIM S.p.A. soddisfa i requisiti previsti dal suddetto decreto n. 318 per l'espletamento delle procedure di valutazione di conformità previste dal decreto legislativo n. 46 del 1997;

Considerato che la ditta istante ha effettuato il versamento richiesto dal decreto suddetto del 14 luglio 2004;

Decreta:

Art. 1.

1. L'Istituto di certificazione industriale per la meccanica S.p.A. (ICIM), con sede legale in Milano, Piazza Diaz n. 2, è autorizzato ad espletare le procedure di valutazione di conformità per i dispositivi medici previste dal decreto legislativo n. 46 del 1997.

Art. 2.

1. L'Istituto indicato all'art. 1 è competente ad emettere certificazione CE per le seguenti tipologie di dispositivi medici e in base ai seguenti allegati:

a) impianti gas medicali (allegato II, allegato III, allegato IV, allegato V, allegato VI);

b) apparecchi di sterilizzazione, apparecchiature di disinfezione, apparecchiature di lavaggio (allegato II, allegato III, allegato IV, allegato V, allegato VI);

c) set sterili per camera operatoria (allegato II, allegato V, allegato VI);

d) dispositivi monouso sterili per medicazione (allegato II, allegato V, allegato VI);

e) materiale sterile per medicazione (allegato II, allegato V, allegato VI);

f) materiale tessile per uso chirurgico (allegato II, allegato III, allegato IV, allegato V, allegato VI);

g) guanti, aghi, siringhe e materiali per sutura (allegato II, allegato III, allegato IV, allegato V, allegato VI). Tutti gli altri prodotti e accessori per uso chirurgico non attivi (allegato II, allegato V, allegato VI);

h) termometri, sfigmomanometri, pulsossimetri, capnometri (allegato II, allegato III, allegato IV, allegato V, allegato VI). Tutti gli altri dispositivi con funzione di misura (allegato II, allegato V, allegato VI);

i) prodotti, materiali e accessori per uso odontoiatrico (allegato II, allegato V, allegato VI);

l) lenti a contatto (allegato II, allegato III, allegato IV, allegato V, allegato VI);

m) dispositivi non attivi destinati specificamente a registrare le immagini diagnostiche ottenute con raggi X (allegato II, allegato V, allegato VI);

n) ventilatori polmonari (allegato III, allegato IV);

o) scambiatori di calore e umidità ed umidificatori per uso medico (allegato III, allegato IV);

p) unità di alimentazione per uso medico (allegato III, allegato IV);

q) attrezzature per odontoiatria (allegato III, allegato IV);

r) accessori per anestesia: tubi di respirazione, palloni per anestesia, tubi tracheali, laringoscopi (allegato III, allegato IV);

s) cateteri diversi da quelli intravascolari (allegato III, allegato IV);

t) aspiratori per uso medico (allegato III, allegato IV).

Art. 3.

1. La presente autorizzazione ha la durata di cinque anni che decorrono dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 20 gennaio 2005

Il direttore generale
dei farmaci e dispositivi medici
del Ministero della salute
MARABELLI

Il direttore generale
per lo sviluppo produttivo e la competitività
del Ministero delle attività produttive
GOTI

05A01055

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 22 dicembre 2004.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale nonché del trattamento di disoccupazione ai sensi dell'articolo 3, comma 137, legge n. 350/2003, in favore dei dipendenti o ex dipendenti: Montefibre S.p.a., unità di Ottana; Aziende operanti nell'indotto NGP-Montefibre di Acerra; Ansaldo Energia S.p.A., unità di Legnano; Celestica Italia, unità di Roma e Sea Park di Salerno. (Decreto n. 35355).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 24 novembre 2003, n. 328, ed in particolare i commi 1 e 2;

Visto l'art. 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ed in particolare i commi 137 e 139;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249;

Considerato che, con gli appositi accordi intervenuti presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla presenza del Sottosegretario di Stato on.le Viespoli e presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, sono state individuate le fattispecie, per le quali sussistono

le condizioni previste dal sopracitato art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, in quanto, mediante la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, anche senza soluzione di continuità rispetto al termine di scadenza di detto trattamento ai sensi della già richiamata legge n. 223/1991, delle proroghe del medesimo trattamento e del trattamento di mobilità e/o del trattamento speciale di disoccupazione, potrà essere agevolata la gestione delle problematiche occupazionali relative alle suddette fattispecie, mediante il graduale e progressivo reimpiego dei lavoratori interessati;

Viste le istanze di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, presentate dalle aziende individuate dai predetti accordi, nonché gli elenchi dei lavoratori aventi diritto al trattamento speciale di disoccupazione, facenti parte integrante dei citati accordi;

Ritenuto, per quanto precede, di poter autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale e la concessione del trattamento speciale di disoccupazione, entro il 31 dicembre 2004, in favore dei lavoratori coinvolti nelle fattispecie di cui al capoverso precedente, con l'obiettivo di conseguire la finalità prevista dallo stesso art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è autorizzata, per il periodo dal 14 luglio 2004 al 31 dicembre 2004, in favore di un numero massimo di 165 dipendenti della società Montefibre S.p.a. unità in Ottana (Nuoro), la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 30 giugno 2004.

Gli interventi sono disposti nel limite massimo di € 1.364.748,00.

Art. 2.

Ai sensi dell'art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale definito nell'accordo intervenuto presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 30 giugno 2004, in favore dei lavoratori dipendenti dalle società di seguito elencate, operanti nell'indotto NGP-Montefibre di Acerra (Napoli):

a) società Perone & C S.r.l., unità in Acerra (Napoli), per il periodo dal 12 luglio 2004 al 31 dicembre 2004, in favore di un numero massimo di 12 lavoratori;

b) società S.M.I. S.r.l., unità in Acerra (Napoli), per il periodo dal 1º giugno 2004 al 31 dicembre 2004, in favore di un numero massimo di 6 lavoratori. Pagamento diretto: si;

c) società I.T.A S.r.l., unità in Acerra (Napoli), per il periodo dal 1º giugno 2004 al 31 dicembre 2004, in favore di un numero massimo di 4 lavoratori. Pagamento diretto: si;

Gli interventi di cui ai punti *a)*, *b)* e *c)* sono disposti nel limite massimo di € 202.234,00.

Art. 3.

Ai sensi dell'art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è autorizzata, per il periodo dal 7 aprile 2004 al 31 dicembre 2004, la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 30 giugno 2004, in favore di un numero massimo di 23 dipendenti della società Ansaldo Energia S.p.A., unità in Legnano (Milano).

Gli interventi sono previsti nel limite massimo di € 298.945,00.

Art. 4.

Ai sensi dell'art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è autorizzata, per il periodo dal 1º agosto 2004 al 31 dicembre 2004, la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 30 giugno 2004, in favore di un numero massimo di 201 dipendenti della società Celestica Italia, unità di Roma.

Gli interventi sono previsti nel limite massimo di € 1.484.385,00.

Art. 5.

Ai sensi dell'art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è autorizzata, per il periodo dal 3 marzo 2004 al 31 dicembre 2004, la concessione del trattamento speciale di disoccupazione, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 25 giugno 2004, rettificato in data 3 novembre 2004, in favore di un numero massimo di 27 ex dipendenti della società Sea Park, unità in Salerno, licenziati a decorrere dal 3 marzo 2004.

Gli interventi sono previsti nel limite massimo di € 355.102,00.

Art. 6.

La concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale e del trattamento speciale di disoccupazione, disposta con gli articoli dal n. 1 al n. 5, è autorizzata nei limiti delle disponibilità finanziarie previste dall'art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 e dall'art. 1, comma 2, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, ed il conseguente onere complessivo, pari a € 3.705.414,00, è posto a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236.

Art. 7.

Ai fini del rispetto dei limiti delle disponibilità finanziarie, individuati dall'art. 6, l'Istituto nazionale della

previdenza sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 dicembre 2004

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
MARONI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
SINISCALCO

Registrato alla Corte dei conti il 13 gennaio 2005
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 18

05A00936

DECRETO 23 dicembre 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Sinergia Cooperativa per i Servizi Sociali S.r.l.», in Nova Siri.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI MATERA

Visto l'art. 223-*septiesdecies* delle norme di attuazione e transitorie del codice civile, introdotto dal decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, che recita «Fermo restando quanto previsto degli articoli 2545-*septiesdecies* e 2545-*octiesdecies* del codice, entro il 31 dicembre 2004 gli enti cooperativi che non hanno depositato i bilanci di esercizio da oltre cinque anni, qualora non risulti l'esistenza di valori patrimoniali immobiliari, sono sciolti senza nomina del liquidatore con provvedimento dell'autorità di vigilanza da iscriversi nel registro delle imprese»;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, che attribuisce al Ministero delle attività produttive la vigilanza sulle società cooperative e loro consorzi, gruppi cooperativi, società di mutuo soccorso ed enti mutualistici, consorzi agrari e piccole società cooperative;

Vista la convenzione del 30 novembre 2001 (nota n. 216399/F934/a), stipulata tra il Ministero delle attività produttive ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in base alla quale le competenze in materia di vigilanza sulla cooperazione sono conservate in via transitoria alle Direzioni provinciali del lavoro per conto del Ministero delle attività produttive;

Visti gli atti esistenti presso questa Direzione provinciale del lavoro, la visura camerale e le risultanze degli accertamenti ispettivi eseguiti nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che non ha depositato i bilanci d'esercizio relativi agli ultimi cinque anni e non risulta l'esistenza di valori patrimoniali immobiliari;

Preso atto che la stessa si trova nelle condizioni previste nel citato art. 223-*septiesdecies;*

Decreta:

Dalla data del presente decreto la cooperativa «Sinergia Cooperativa per i Servizi Sociali S.r.l.» con sede in Nova Siri, via Gramsci n. 8, costituita per rogito notaio dott. Latrecchina Domenico in data 30 aprile 1980, è sciolta per atto d'autorità senza nomina di liquidatore ai sensi dell'art. 223-*septiesdecies* delle norme di attuazione e transitorie del codice civile, introdotto dal decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6.

Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, i creditori o gli altri interessati potranno presentare formale e motivata domanda alla Direzione provinciale del lavoro di Matera, via Annibale di Francia n. 32 - 75100 Matera, intesa ad ottenere la nomina del commissario liquidatore; in mancanza, a seguito di comunicazione dell'autorità di vigilanza, il conservatore del registro delle imprese territorialmente competente provvederà alla cancellazione della predetta società cooperativa dal registro medesimo.

Matera, 23 dicembre 2004

Il direttore provinciale: GURRADO

05A00864

DECRETO 23 dicembre 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Rinascita Agricola soc. coop. a r.l.», in Tricarico.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI MATERA

Visto l'art. 223-*septiesdecies* delle norme di attuazione e transitorie del codice civile, introdotto dal decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, che recita «Fermo restando quanto previsto degli articoli 2545-*septiesdecies* e 2545-*octiesdecies* del codice, entro il 31 dicembre 2004 gli enti cooperativi che non hanno depositato i bilanci di esercizio da oltre cinque anni, qualora non risulti l'esistenza di valori patrimoniali immobiliari, sono sciolti senza nomina del liquidatore con provvedimento dell'autorità di vigilanza da iscriversi nel registro delle imprese»;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, che attribuisce al Ministero delle attività produttive la vigilanza sulle società cooperative e loro consorzi, gruppi cooperativi, società di mutuo soccorso ed enti mutualistici, consorzi agrari e piccole società cooperative;

Vista la convenzione del 30 novembre 2001 (nota n. 216399/F934/a), stipulata tra il Ministero delle attività produttive ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in base alla quale le competenze in materia di vigilanza sulla cooperazione sono conservate in via transitoria alle Direzioni provinciali del lavoro per conto del Ministero delle attività produttive;

Visti gli atti esistenti presso questa Direzione provinciale del lavoro, la visura camerale e le risultanze degli accertamenti ispettivi eseguiti nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che non ha depositato i bilanci d'esercizio relativi agli ultimi cinque anni e non risulta l'esistenza di valori patrimoniali immobiliari;

Preso atto che la stessa si trova nelle condizioni previste nel citato art. 223-*septiesdecies*;

Decreta:

Dalla data del presente decreto la cooperativa «Rinascita Agricola Soc. coop. a r.l.» con sede in Tricarico al Rione S. Maria 2/8, costituita per rogito notaio dott. Pessolano Giuseppina in data 20 maggio 1978, è sciolta per atto d'autorità senza nomina di liquidatore ai sensi dell'art. 223-*septiesdecies* delle norme di attuazione e transitorie del codice civile, introdotto dal decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 6.

Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, i creditori o gli altri interessati potranno presentare formale e motivata domanda alla Direzione provinciale del lavoro di Matera, via Annibale di Francia n. 32 - 75100 Matera, intesa ad ottenere la nomina del commissario liquidatore; in mancanza, a seguito di comunicazione dell'autorità di vigilanza, il conservatore del registro delle imprese territorialmente competente provvederà alla cancellazione della predetta società cooperativa dal registro medesimo.

Matera, 23 dicembre 2004

Il direttore provinciale: GURRADO

05A00865

DECRETO 23 dicembre 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Coop. Domani Sud S.r.l», in San Giorgio Lucano.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI MATERA

Visto l'art. 223-*septiesdecies* delle norme di attuazione e transitorie del codice civile, introdotto dal decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, che recita «Fermo restando quanto previsto degli articoli 2545-*septiesdecies* e 2545-*octiesdecies* del codice, entro il 31 dicembre 2004 gli enti cooperativi che non hanno depositato i bilanci di esercizio da oltre cinque anni, qualora non risulti l'esistenza di valori patrimoniali immobiliari, sono sciolti senza nomina del liquidatore con provvedimento dell'autorità di vigilanza da iscriversi nel registro delle imprese»;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, che attribuisce al Ministero delle attività produttive la vigilanza sulle società cooperative e loro consorzi, gruppi cooperativi, società di mutuo soccorso ed enti mutualistici, consorzi agrari e piccole società cooperative;

Vista la convenzione del 30 novembre 2001 (nota n. 216399/F934/a), stipulata tra il Ministero delle attività produttive ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in base alla quale le competenze in materia di vigilanza sulla cooperazione sono conservate in via transitoria alle Direzioni provinciali del lavoro per conto del Ministero delle attività produttive;

Visti gli atti esistenti presso questa Direzione provinciale del lavoro e la visura camerale della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che non ha depositato i bilanci d'esercizio relativi agli ultimi cinque anni e non risulta l'esistenza di valori patrimoniali immobiliari;

Preso atto che la stessa si trova nelle condizioni previste nel citato art. 223-*septiesdecies*;

Decreta:

Dalla data del presente decreto la cooperativa «Coop. Domani Sud S.r.l» con sede in San Giorgio Lucano al Corso Vittorio Emanuele n. 14, costituita per rogito notaio dott. Monda Alfonso in data 8 novembre 1979, è sciolta per atto d'autorità senza nomina di liquidatore ai sensi dell'art. 223-*septiesdecies* delle norme di attuazione e transitorie del codice civile, introdotto dal decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 6.

Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, i creditori o gli altri interessati potranno presentare formale e motivata domanda alla Direzione provinciale del lavoro di Matera, via Annibale di Francia n. 32 - 75100 Matera, intesa ad ottenere la nomina del commissario liquidatore; in mancanza, a seguito di comunicazione dell'autorità di vigilanza, il conservatore del registro delle imprese territorialmente competente provvederà alla cancellazione della predetta società cooperativa dal registro medesimo.

Matera, 23 dicembre 2004

Il direttore provinciale: GURRADO

05A00866

DECRETO 19 gennaio 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Cooperativa Agricola Monsanese società cooperativa a responsabilità limitata», in Monsano.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI ANCONA

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale 6 marzo 1996 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione - che ha decentrato alle Direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento d'ufficio di società cooperative, senza nomina di commissario liquidatore;

Vista la circolare n. 33 del 7 marzo 1996 di attuazione del predetto decreto;

Visti gli atti di questo Ufficio dai quali risulta che la società cooperativa sotto indicata trovasi nelle condizioni di cui al precitato art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il parere di massima espresso dalla Commissione centrale per le cooperative nella riunione del 15 maggio 2003;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, sottoscritta il 30 novembre 2001, registrata il 7 dicembre 2001 al n. 2134;

Decreta:

La società cooperativa sotto indicata è sciolta in base al combinato disposto dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e della legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, senza nomina di commissario liquidatore:

«Cooperativa Agricola Monsanese», società cooperativa a responsabilità limitata con sede nel comune di Monsano (Ancona), costituita per rogito notaio dott. Gino Picchietti di Jesi (Ancona) in data 19 aprile 1977, repertorio n. 86178, registro imprese n. 7474 Camera di commercio I.A.A. di Ancona, B.U.S.C. n. 1600/152914.

Ancona, 19 gennaio 2005

Il direttore provinciale: FORMENTINI

05A00926

DECRETO 19 gennaio 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Paideia società cooperativa a responsabilità limitata», in Fabriano.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI ANCONA

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale 6 marzo 1996 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione - che ha decentrato alle Direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento d'ufficio di società cooperative, senza nomina di commissario liquidatore;

Vista la circolare n. 33 del 7 marzo 1996 di attuazione del predetto decreto;

Visti i verbali dell'ispezione ordinaria conclusa in data 28 aprile 2004 e del successivo accertamento in data 18 novembre 2004 dai quali risulta che la società cooperativa sotto indicata trovasi nelle condizioni di cui al precitato art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il parere di massima espresso dalla Commissione centrale per le cooperative nella riunione del 15 maggio 2003;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, sottoscritta il 30 novembre 2001, registrata il 7 dicembre 2001 al n. 2134;

Decreta:

La società cooperativa sotto indicata è sciolta in base al combinato disposto dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e della legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, senza nomina di commissario liquidatore:

«Paideia», società cooperativa a responsabilità limitata con sede nel comune di Fabriano (Ancona), costituita per rogito notaio dott. Massimo Pagliarecci di Fabriano in data 22 febbraio 2001, repertorio n. 27359, registro imprese n. 02057720423 Camera di commercio I.A.A. di Ancona, B.U.S.C. n. 2884/296529.

Ancona, 19 gennaio 2005

Il direttore provinciale: FORMENTINI

05A00927

DECRETO 19 gennaio 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Centro Edile Piccola Società Cooperativa a responsabilità limitata», in Filottrano.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI ANCONA

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale 6 marzo 1996 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione - che ha decentrato alle Direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento d'ufficio di società cooperative, senza nomina di commissario liquidatore;

Vista la circolare n. 33 del 7 marzo 1996 di attuazione del predetto decreto;

Visto il verbale dell'ispezione ordinaria conclusa in data 17 novembre 2004 dal quale risulta che la società cooperativa sotto indicata trovasi nelle condizioni di cui al precitato art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il parere di massima espresso dalla Commissione centrale per le cooperative nella riunione del 15 maggio 2003;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, sottoscritta il 30 novembre 2001, registrata il 7 dicembre 2001 al n. 2134;

Decreta:

La società cooperativa sotto indicata è sciolta in base al combinato disposto dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e della legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, senza nomina di commissario liquidatore:

«Centro Edile Piccola Società Cooperativa», società cooperativa a responsabilità limitata con sede nel comune di Filottrano (Ancona), costituita per rogito notaio dott. Enrico Damiani di Civitanova Marche, in data 30 marzo 2000, repertorio n. 5844, registro imprese n. 02019410428 Camera di commercio I.A.A. di Ancona, B.U.S.C. n. 2885/296530.

Ancona, 19 gennaio 2005

Il direttore provinciale: FORMENTINI

05A00928

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 20 gennaio 2005.

Protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Insalata di Lusia» per la quale è stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come indicazione geografica protetta.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento CEE n. 2081/1992, del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

Visto il regolamento CE n. 535/1997 del consiglio del 17 marzo 1997 che modifica il regolamento CEE n. 2081/1992 sopra indicato ed in particolare l'art. 1, paragrafo 2, nella parte in cui integrando l'art. 5 del predetto regolamento, consente allo stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adeguamento, anche esso a livello transitorio;

Vista la domanda presentata dalla Cooperativa ortolani di Lusia S.c.r.l., con sede in Lusia (Rovigo), via Provvidenza n. 1, intesa ad ottenere la registrazione della denominazione «Insalata di Lusia», ai sensi dell'art. 5 del citato regolamento 2081/1992;

Vista la nota protocollo n. 67495 del 15 novembre 2004 con la quale il Ministero delle politiche agricole e forestali ritenendo che la predetta domanda soddisfi i requisiti indicati dal regolamento comunitario, ha trasmesso all'organismo comunitario competente la predetta domanda di registrazione, unitamente alla documentazione pervenuta a sostegno della stessa;

Vista l'istanza con la quale la Cooperativa ortolani di Lusia S.c.r.l., ha chiesto la protezione a titolo transitorio della stessa, ai sensi dell'art. 5 del predetto regolamento CEE 2081/9292 come integrato all'art. 1, paragrafo 2 del regolamento CE n. 535/1997 sopra richiamato, espressamente esonerando lo Stato italiano, e per esso il Ministero delle politiche agricole e forestali, da qualunque responsabilità, presente e futura, conseguente all'eventuale accoglimento della citata istanza della indicazione geografica protetta, ricadendo la stessa esclusivamente sui soggetti interessati che della protezione a titolo provvisorio faranno uso;

Considerato che la protezione di cui sopra ha efficacia solo a livello nazionale, ai sensi dell'art. 1, paragrafo 2 del citato regolamento CE n. 535/1997 del Consiglio;

Ritenuto di dover assicurare certezza alle situazioni giuridiche degli interessati all'utilizzazione della denominazione «Insalata di Lusia», in attesa che l'organismo comunitario decida sulla domanda di riconoscimento della indicazione geografica protetta;

Ritenuto di dover emanare un provvedimento nella forma di decreto che, in accoglimento della domanda avanzata dalla Cooperativa ortolani di Lusia S.c.r.l., assicuri la protezione a titolo transitorio e a livello nazionale della denominazione «Insalata di Lusia», secondo il disciplinare di produzione trasmesso con la citata nota all'organismo comunitario e allegato al presente decreto;

Decreta:

Art. 1.

È accordata la protezione a titolo transitorio a livello nazionale, ai sensi dell'art. 5, paragrafo 5 del regolamento CEE n. 2081/1992 del Consiglio del 14 luglio 1992, come integrato dall'art. 1, paragrafo 2 del regolamento CE n. 535/1997 del Consiglio del 17 marzo 1997, alla denominazione «Insalata di Lusia».

Art. 2.

La denominazione «Insalata di Lusia» è riservata al prodotto ottenuto in conformità al disciplinare di produzione trasmesso all'organismo comunitario con nota n. 62275 del 31 marzo 2004 e allegato al presente decreto.

Art. 3.

La responsabilità, presente e futura, conseguente alla eventuale mancata registrazione comunitaria della denominazione «Insalata di Lusia», come indicazione geografica protetta ricade sui soggetti che si avvalgono della protezione a titolo transitorio di cui all'art. 1.

Art. 4.

La protezione transitoria di cui all'art. 1 cesserà di esistere a decorrere dalla data in cui sarà adottata una decisione sulla domanda stessa da parte dell'organismo comunitario.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 gennaio 2005

Il direttore generale: ABATE

ALLEGATO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELL'INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA «INSALATA DI LUSIA»

Art. 1.

Denominazione del prodotto

L'indicazione geografica protetta «Insalata di Lusia» è riservata esclusivamente all'insalata *Lactuca Sativa*, nelle due varietà Cappuccia e Gentile che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Caratteristiche del prodotto

Le colture destinate alla produzione dell'indicazione geografica protetta «I.G.P. Insalata di Lusia», nelle due varietà Cappuccia e Gentile, devono essere costituite da piante della famiglia delle Asteracee, genere Lactuca, specie Sativa, varietà Capitata (denominata Cappuccia) e Crispa (denominata Gentile).

Fusto: corto, massimo 6 cm, e molto carnoso; su di lui s'inseriscono le foglie di numero, forma, dimensione e colore variabile in funzione dell'andamento climatico.

Gusto: fresco e croccante.

Carattere essenziale: morbidezza, dovuta all'assenza di fibrosità, accompagnata dalla turgidità anche dopo 10 - 12 ore dalla raccolta, assenza di fenomeni di lignificazione.

Pianta: il prodotto in serra presenta una struttura più contenuta con grumo leggermente più aperto rispetto alla coltura in pieno campo.

A) Cultivar Cappuccia.

Foglia: compatta e ondulata presenta il margine intero di un colore verde medio brillante che può essere soggetto a sensibili variazioni in relazione all'andamento climatico.

Peso del cespo: da 200 a 500 grammi.

B) Cultivar Gentile.

Foglia: bollosa con margine frastagliato, di colore verde chiaro brillante che può essere soggetto a sensibili variazioni in relazione all'andamento climatico.

Peso del cespo: da 150 a 450 grammi.

Art. 3.

Zona di produzione e confezionamento

La zona di produzione comprende parte del territorio delle province di Rovigo e Padova vocata per l'ottenimento dell'insalata ed è circoscritta ai seguenti comuni:

provincia di Rovigo: Lusia, Badia Polesine, Lendinara, Costa di Rovigo, Fratta Polesine, Villanova del Ghebbo e Rovigo;

provincia di Padova: Barbona, Vescovana e Sant'Urbano.

Art. 4.

Elementi che comprovano l'origine

Alla fine del 1800 i terreni di Lusia e dei comuni limitrofi furono ricoperti da uno spesso strato di sabbia riversato dall'alluvione del fiume Adige. La formazione di un nuovo suolo molto permeabile costrinse gli abitanti ad abbandonare le colture tradizionali (grano e mais). Ma già dai primi anni del 1900 fecero la loro comparsa le colture orticole, che sfruttando le caratteristiche del nuovo terreno unite alla abbondante disponibilità di acqua derivata dalla vicinanza del fiume Adige, consentivano delle produzioni di qualità.

Una lettera degli anni 30, di un produttore dell'epoca indirizzata ad un'autorità ecclesiastica, descrive le condizioni dei terreni, degli orticoltori, e della loro difficoltà nel commercializzare i propri prodotti orticoli.

Già in quegli anni su alcuni quaderni manoscritti da produttori della zona compariva il termine di insalata che si utilizzava per indicare in modo generico sia le lattughe sia le indivie.

Ma già nel 1933 in altri quaderni compariva la dicitura «latuga» o «salata» che identificava la Lattuga Cappuccia.

La prima documentazione statistica risale agli anni 50 e coincide con la fondazione della Centrale Ortofrutticola di Lusia.

Nei dati statistici del 1956, le «insalate» risultano essere il secondo prodotto, per quantità, transitato per il mercato locale, dopo la patata.

Negli anni 60 alcuni commercianti della zona, grazie agli scambi commerciali con il mercato ortofrutticolo di Verona, notarono la Lattuga Gentile. Questa tipologia fu presto introdotta nelle aziende locali. Qui, grazie alle favorevoli condizioni pedoclimatiche, si otten-

nero ottimi risultati quali-quantitativi tanto da indurre i produttori ad iniziare una selezione varietale atta ad individuare le cultivar che esaltassero le caratteristiche organolettiche di questa insalata.

L'origine del prodotto è comprovata oggi dalla indicazione «provenienza Lusia», con la quale il prodotto è riconosciuto anche nei mercati diversi da quello di origine.

L'origine del prodotto è garantita dall'iscrizione dei produttori e dei confezionatori in apposito elenco tenuto dalla struttura di controllo di cui all'art. 7 i quali devono assicurare la rintracciabilità del prodotto in ogni fase della filiera attraverso:

nome o ragione sociale ed indirizzo o sede del produttore singolo o associato, o del confezionatore;

l'iscrizione, per ciascuna campagna produttiva, dei terreni coltivati a «insalata di Lusia» nell'elenco depositato presso la sede dell'Organismo di controllo;

l'indicazione degli estremi catastali dei terreni coltivati ad «Insalata di Lusia» e, per ciascuna particella catastale, la ditta proprietaria, la ditta produttrice, la località, la superficie coltivata a «insalata di Lusia» distinta per cultivar Cappuccia e cultivar Gentile.

Art. 5.

Tecniche di produzione e raccolta

Esigenze di terreno e clima.

L'insalata di Lusia deve essere coltivata in terreni con substrato sciolto o franco, caratterizzati da una tessitura piuttosto grossolana che li renda particolarmente permeabili.

Pertanto il terreno deve essere costituito da una percentuale di sabbia non inferiore al 30% e da una quantità di argilla non superiore al 20%.

Inoltre deve poter disporre di acqua per l'irrigazione.

Preparazione del terreno.

La produzione dell'insalata di Lusia può avvenire sia in pieno campo, sia in coltura protetta.

Per la preparazione del terreno è obbligatorio effettuare una aratura (o lavorazione equipollente) almeno una volta all'anno, per interrare sia i residui colturali della coltura precedente, sia i concimi usati per la concimazione di fondo, alla profondità di 30 -40 cm.

Per la coltivazione in serra, considerate le difficoltà che può comportare una tale lavorazione in ambienti limitati, in alternativa è ammessa una vangatura o una estirpatura.

Per i cicli di coltivazione successivi sono ammesse lavorazioni atte a ripristinare la struttura del terreno e all'interramento di eventuali residui colturali mediante aratura o vangatura o zappatura o estirpatura.

Successivamente alle suddette lavorazioni, e quindi in pre trapianto, seguirà una fresatura o erpicatura seguita da una rullatura per affinare e livellare il terreno creando le migliori condizioni per l'attecchimento delle piantine poste a dimora.

Avvicendamento.

Viste le caratteristiche fisico-agronomiche del suolo della zona delimitata (buona percorribilità e lavorabilità, buona accettazione delle piogge e capacità di ritenzione idrica bassa) non è obbligatorio alcun tipo di avvicendamento.

Trapianto tipo e sesto d'impianto.

Tale operazione si effettua utilizzando piantine con minimo 3 foglie vere dotate di pane di terra. Si adotta il seguente sesto d'impianto:

Tra le file	Sulla fila
da 30 - 40 cm	da 30 - 35 cm

Per le operazioni di trapianto, qualora si utilizzino trapiantatrici o agevolatrici meccaniche, considerando che le stesse non possono garantire la precisione, è ammissibile una tolleranza delle distanze di trapianto pari ad un 10%.

Fertilizzazione.

Le analisi del terreno devono essere eseguite ogni cinque anni.

Per azoto, fosforo e potassio la quantità delle unità fertilizzanti da apportare per singolo ciclo colturale va decisa in funzione dell'analisi del terreno e non può comunque superare le seguenti unità per ettaro:

Azoto = 150;

Fosforo = 100;

Potassio = 200.

Per evitare il depauperamento della sostanza organica, è obbligatorio apportarne sotto forma di letame di bovino maturo o altri composti organici. Per quanto riguarda l'apporto di letame questo andrà distribuito nel periodo compreso tra la raccolta delle ultime produzioni dell'anno solare e i primi trapianti del nuovo anno. Le unità fertilizzanti distribuite in questo periodo, considerando la lenta mineralizzazione di questo prodotto, andranno ripartite per i tre cicli colturali seguenti. L'apporto di altri prodotti organici (con titolo di azoto compreso tra l'1,0% e il 3,5%) deve essere effettuato per ogni ciclo colturale con quantità non superiori alle 2 tonnellate ad ettaro.

Vista la permeabilità dei terreni, l'apporto di concimi chimici azotati deve essere frazionato in almeno due interventi di cui quello in pre trapianto non deve superare il 50% della quantità da distribuire mentre l'ultimo deve essere effettuato non oltre i 15 giorni seguenti il trapianto.

Irrigazione.

Si dovrà intervenire, adottando volumi d'acqua ridotti e costanti, una o due volte al giorno dopo la messa a dimora delle piantine e fino al superamento della crisi di trapianto, la cui durata non deve superare i 15 giorni dal trapianto stesso. Successivamente si dovranno limitare gli apporti idrici in quanto la presenza di una falda freatica alta tipica della zona, consente alla coltura di sopperire alle normali esigenze idriche. Inoltre, l'intervento irriguo eseguito dopo la crisi di trapianto, se non necessario, risulta dannoso in quanto favorisce lo sviluppo di marciumi.

Circa il metodo di irrigazione sono consentiti l'utilizzo di «manichetta» (irrigazione a goccia) o l'aspersione a bassa portata (piccoli irrigatori) per evitare il compattamento del terreno.

Difesa fitosanitaria e controllo delle infestanti.

È richiesta una corretta applicazione delle pratiche colturali quali la concimazione, l'irrigazione, la scelta del materiale vivaistico al fine di consentire una riduzione degli attacchi parassitari.

Si dovranno utilizzare prodotti ammessi dalle vigenti normative.

I trattamenti dovranno essere eseguiti con attrezzature in buona efficienza e, in ogni caso, tarati almeno una volta ogni 5 anni.

Il contenimento delle malerbe deve essere effettuato con tecniche agronomiche (pacciamatura, false semine, sarchiatura, fresatura) e/o prodotti chimici (diserbanti).

Produzione e raccolta.

La produzione unitaria massima, per ciclo produttivo, riferita ad ettaro è di:

tonnellate 55 per la cultivar Cappuccia;

tonnellate 50 per la cultivar Gentile.

Alla raccolta seguirà una toelettatura, che consiste in una pulizia del cespo (eliminazione delle foglie basali), cui seguirà la collocazione dei cespi di lattuga nei contenitori utilizzati per la vendita (vedi art. 8). Entrambe le operazioni si eseguono in campo allo scopo di evitare ulteriori manipolazioni che comporterebbero un peggioramento qualitativo del prodotto.

Una volta eseguite queste operazioni il prodotto verrà trasportato nel centro aziendale del produttore dove verrà effettuato il lavaggio della lattuga senza toglierla dall'imballaggio. Effettuato il lavaggio si completerà l'operazione di confezionamento mediante l'apposizione sulla parte superiore dell'imballaggio di una pellicola trasparente.

Nel caso in cui la singola azienda sia associata ad una cooperativa di produttori, il lavaggio potrà essere eseguito presso la sede della cooperativa stessa.

Art. 6.

Legame con l'ambiente geografico

La zona di produzione è caratterizzata da terreni sciolti e di medio impasto, con tessitura grossolana, tipica della zona arginale del fiume Adige. Questi fattori uniti ad una buona permeabilità, che favorisce lo sgrondo dell'acqua piovana, permettono di eseguire le lavorazioni in modo ottimale con qualsiasi condizione climatico-meteorologica.

La falda superficiale, presente nel comprensorio che costituisce la zona delimitata per la IGP «Insalata di Lusia», si trova a un metro di profondità ed è mantenuta costante grazie ad un sistema di canali artificiali. La disponibilità di acqua garantita per tutto l'anno consente di ottenere, in tutte le stagioni, una insalata con delle caratteristiche peculiari che la rendono tipica della zona di produzione.

L'insieme di questi fattori consente di diminuire gli interventi irrigui e di conseguenza la diffusione di marciumi, lasciando intatto il gusto fresco e la croccantezza tipiche della «insalata di Lusia», che la contraddistingue da insalate prodotte in altri areali.

La disponibilità di acqua garantita dal fiume Adige, l'altezza della falda freatica e la tessitura del terreno, consentono la coltivazione dell'insalata anche nei periodi estivi (luglio - agosto), con ottimi risultati garantendone la presenza sul mercato per 10 - 11 mesi all'anno.

Infine grazie all'esperienza maturata nel corso di un cinquantennio di coltivazione delle insalate, si sono potute affinare le tecniche produttive, ottimizzando così le sinergie derivanti da un giusto equilibrio tra fattori climatici ed agronomici.

Art. 7.

Riferimenti relativi alle strutture di controllo

Il controllo per l'applicazione delle disposizioni del presente disciplinare di produzione è svolto da una struttura di controllo conformemente a quanto stabilito dall'art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/1992.

Art. 8.

Modalità di confezionamento ed etichettatura

Per l'immissione al consumo la lattuga che si fregia dell'I.G.P. Insalata di Lusia deve essere confezionata utilizzando contenitori di plastica, legno, cartone, polistirolo e altri materiali per alimenti.

Il contenuto di ciascun imballaggio deve essere omogeneo ed includere soltanto insalata della stessa varietà, della stessa origine, tipo, categoria e calibro. La parte visibile dell'imballaggio deve essere rappresentativa dell'insieme.

La parte superiore dell'imballaggio contenente il prodotto, dovrà essere protetto con l'apposizione di una barriera trasparente in materiale per alimenti riportante esclusivamente il logo dell'I.G.P. «INSALATA DI LUSIA», tale da permettere sia la visibilità sia la traspirazione.

Sui contenitori deve essere visibile il logo indicante la dicitura I.G.P. «INSALATA DI LUSIA» con dimensioni non inferiori ad altre diciture eventualmente presenti sullo stesso imballaggio. Tale logo è formato dalle lettere «i» (sormontata da un punto di forma ellitica) e «L». I lati interni delle lettere sono di forma concava a formare una cornice ellitica al centro della quale è collocata, in forma stilizzata la torre medioevale di Lusia.

Le parti esterna e superiore del logo sono delimitate da una cornice all'esterno della quale, nella parte superiore in zona centrale, è riportata la scritta «I.G.P.». Alla base del logo, racchiusa nella cornice, compare la scritta «INSALATA di LUSIA».

Caratteristiche logo.

Tipo di carattere:

scritta «INSALATA di LUSIA» RotisSerif Bold cp. 40,9 - Spazio crenatura - 1,55%em - fattore di scala orizzontale 90%;

scritta «I.G.P.» RotisSerif Bold cp. 40,9 - Spazio crenatura - 1,55%em - fattore di scala orizzontale 90%.

Pantoni del logo:

lettere «i» e «L», scritte «I.G.P.» e «INSALATA di LUSIA» e bordi della torre: pantone 348 C (rif. quadricromia) ciano 100%, magenta 0%, giallo 79%, nero 27%;

Torre e cornice: pantone 368 C (rif. quadricromia) ciano 11%, magenta 0%, giallo 94%, nero 0%.

Il logo I.G.P. «INSALATA DI LUSIA», già apposto sui contenitori, non potrà essere riutilizzato. Sui medesimi contenitori devono essere altresì riportati gli elementi atti ad individuare:

nome o ragione sociale ed indirizzo o sede del produttore singolo o associato, o del confezionatore;

la categoria,

eventuali indicazioni complementari ed accessorie non aventi carattere laudativo e non idonee a trarre in inganno il consumatore sulla natura e sulle caratteristiche del prodotto.

05A00691

DECRETO 27 gennaio 2005.

Revoca della delega ai direttori degli uffici periferici dell'Ispettorato centrale repressioni frodi, all'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie.

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
REPRESSIONE FRODI

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il «Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale»;

Visto, in particolare, l'art. 2, del citato decreto legislativo, che, rispettivamente, al comma 1, istituisce il Ministero per le politiche agricole ed al comma 3, stabilisce che spettano al Ministero per le politiche agricole, tra gli altri, i compiti relativi «alla prevenzione e repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di prodotti agroalimentari ad uso agrario»;

Visto altresì l'art. 5, del citato decreto legislativo che stabilisce la successione del cennato Ministero «in tutti i rapporti attivi e passivi e nelle funzioni di vigilanza del soppresso Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, relativamente alle funzioni e ai compiti di cui all'art. 2, nonché, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti attuativi delle disposizioni degli articoli 3 e 4, negli altri rapporti e funzioni facenti capo al medesimo Ministero;

Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, concernente la «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante «Modifiche al sistema penale»;

Visto il decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1986, n. 898, recante «Misure urgenti in materia di controlli degli aiuti comunitari alla produzione dell'olio di oliva»;

Visto il decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, che all'art. 10 ha previsto l'istituzione dell'Ispettorato centrale repressione frodi presso il Ministero dell'agricoltura e foreste per l'esercizio, tra l'altro, delle funzioni inerenti alla prevenzione e repressione delle infrazioni nella preparazione e nel commercio dei prodotti agroalimentari e delle sostanze di uso agrario e forestale;

Visto il decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49, che all'art. 3, comma 3, stabilisce che l'Ispettorato centrale repressione frodi è posto alle dirette dipendenze del Ministro delle politiche agricole e forestali, opera con organico proprio ed autonomia organizzativa ed amministrativa e costituisce un autonomo centro di responsabilità di spesa;

Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali del 13 febbraio 2003, n. 44, recante il «Regolamento di riorganizzazione della struttura operativa dell'Ispettorato centrale repressione frodi»;

Visto il decreto ministeriale dell'11 novembre 2004, recante «Modifica al regolamento 13 febbraio 2003, n. 44, di riorganizzazione della struttura operativa dell'Ispettorato centrale repressione frodi» emesso a seguito del decreto-legge 27 gennaio 2004, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 2004, n. 77;

Visto il proprio decreto n. 52792, del 21 maggio 2003, di conferimento ai direttori degli uffici periferici dell'Ispettorato centrale repressione frodi della delega all'emanazione di ordinanze-ingiunzioni, nelle materie, con i criteri ed i limiti indicati;

Ritenuta l'opportunità di procedere all'accentramento presso l'amministrazione centrale della potestà sanzionatoria amministrativa e, conseguentemente, di dover procedere alla revoca delle deleghe all'emanazione di ordinanze ingiunzioni conferite ai direttori degli uffici periferici con precedenti decreti;

Ritenuto, tuttavia, opportuno, per ovvie ragioni operative e logistiche, realizzare l'accentramento dell'attività sanzionatoria con gradualità fissando una data a partire della quale la revoca avrà effetto e mantenendo fermo il potere sanzionatorio delegato per i procedimenti antecedenti a tale data, così come già sperimentato per gli uffici di Palermo, Napoli, Bari e Cosenza;

Visto il proprio decreto n. 63366 del 22 giugno 2004 con il quale, a decorrere dal 1° luglio 2004 e fino al 30 giugno 2005, è stato delegato il dott. Giuseppe Fugaro, dirigente dell'ufficio II di questa amministrazione centrale ad emettere le ordinanze-ingiunzioni di pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie, per le trasgressioni amministrative commesse nell'ambito della circoscrizione di competenza dell'ufficio periferico di Palermo di questo Ispettorato centrale repressione frodi, per le contestazioni amministrative redatte e pervenute entro il 30 aprile 2004, nelle materie, con i criteri ed i limiti indicati nel citato decreto n. 52792 del 21 maggio 2003;

Visti i propri decreti n. 63894, del 16 luglio 2004, n. 65544, del 23 dicembre 2004, con i quali, a seguito di conferimento e di proroga dell'incarico di reggenza dell'ufficio periferico di Napoli dell'Ispettorato centrale repressione frodi, a decorrere dal 1° luglio 2004, al dott. Giovanni Goglia, coordinatore agrario, lo stesso è stato delegato ad emettere le ordinanze-ingiunzioni di pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie, per le trasgressioni amministrative commesse nell'ambito della circoscrizione di competenza dell'ufficio periferico di Napoli di questo Ispettorato centrale repressione frodi, per le contestazioni amministrative redatte e pervenute entro il 30 aprile 2004, nelle materie, con i criteri ed i limiti indicati nel citato decreto n. 52792 del 21 maggio 2003;

Visto il proprio decreto n. 65503 del 2 novembre 2004 con il quale, a seguito di conferimento dell'incarico di reggenza dell'ufficio periferico di Bari dell'Ispettorato centrale repressione frodi, a decorrere dal 1° novembre 2004 e per la durata di sei mesi, al dott. Rosario Barresi, coordinatore agrario, lo stesso è stato delegato ad emettere le ordinanze-ingiunzioni di pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie, per le trasgressioni amministrative commesse nell'ambito della circoscrizione di competenza dell'ufficio periferico di Bari di questo Ispettorato centrale repressione frodi, per le contestazioni amministrative redatte e pervenute entro il 31 ottobre 2004, nelle materie, con i criteri ed i limiti indicati nel citato decreto n. 52792 del 21 maggio 2003;

Visto il proprio decreto n. 66166 del 6 dicembre 2004 con il quale, a seguito di conferimento dell'incarico di reggenza dell'ufficio periferico di Cosenza dell'Ispettorato centrale repressione frodi, a decorrere dal 1° dicembre 2004 e per la durata di sei mesi, al dott. Giuseppe Pica, coordinatore agrario, lo stesso è stato delegato ad emettere le ordinanze-ingiunzioni di pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie, per le trasgressioni amministrative commesse l'ambito della circoscrizione di competenza dell'ufficio periferico di Cosenza di questo Ispettorato centrale repressione frodi, per le contestazioni amministrative redatte e pervenute entro il 30 novembre 2004, nelle materie, con i criteri ed i limiti indicati nel citato decreto n. 52792 del 21 maggio 2003;

Visto il proprio decreto n. 4767 del 12 gennaio 2005, ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con il quale è stato conferito l'incarico di reggenza dell'ufficio periferico di Ancona dell'Ispettorato centrale repressione frodi, a decorrere dal 1° febbraio 2005 e per la durata di sei mesi, al dott. Sanzio Quaquarelli, coordinatore agrario;

Decreta:

Art. 1.

I direttori degli uffici periferici dell'Ispettorato centrale repressione frodi, a fianco di ciascun ufficio di seguito indicato:

ufficio periferico di Torino, avente competenza territoriale sulle regioni Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria, dott. Umberto Di Martino;

ufficio periferico di Milano, avente competenza territoriale sulla regione Lombardia, dott. Pietro Gusinu;

ufficio periferico di Conegliano Veneto, avente competenza territoriale sulle regioni Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia, dott. Piero Maria Meregalli;

ufficio periferico di Bologna, avente competenza territoriale sulla regione Emilia-Romagna, dott. Gianfranco Amerio;

ufficio periferico di Firenze, avente competenza territoriale sulla regione Toscana, dott. Luigi Stramaglia;

ufficio periferico di Roma, avente competenza territoriale sulle regioni Lazio ed Abruzzo, dott. Roberto Varese;

ufficio periferico di Cagliari, avente competenza territoriale sulla regione Sardegna, dott. Aurelio Saraceno;

ufficio periferico di Ancona, avente competenza territoriale sulle regioni Marche ed Umbria, dott. Sanzio Quaquarelli,

sono delegati ad emettere le ordinanze-ingiunzioni di pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie, per le sole trasgressioni amministrative commesse nell'ambito della circoscrizione di rispettiva competenza, per le contestazioni redatte e pervenute entro il 31 gennaio 2005, nelle materie, con i criteri ed i limiti già indicati nel citato decreto n. 52792 del 21 maggio 2003.

Art. 2.

La presente delega si intende conferita fino a completa definizione dei procedimenti pendenti presso ciascun ufficio e, per gli incarichi a termine, fino alla durata degli stessi.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 gennaio 2005

L'Ispettore generale capo: LO PIPARO

05A01008

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 29 settembre 2004.

Primo programma delle opere strategiche: Nodo di Catania - Interramento stazione centrale (legge n. 443/2001). (Deliberazione n. 45/2004).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443 (c.d. «legge obiettivo»), che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001;

Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, che, all'art. 13 oltre a recare modifiche al menzionato art. 1 della legge n. 443/2001, autorizza limiti di impegno quindicennali per la progettazione e la realizzazione delle opere incluse nel programma approvato da questo Comitato e per interventi nel settore idrico di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Visto il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, attuativo dell'art. 1 della menzionata legge n. 443/2001;

Visti, in particolare, l'art. 1 della citata legge n. 443/2001, come modificato dall'art. 13 della legge n. 166/2002, e l'art. 2 del decreto legislativo n. 190/2002, che attribuiscono la responsabilità dell'istruttoria e la funzione di supporto alle attività di questo Comitato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che può, in proposito, avvalersi di apposita «struttura tecnica di missione»;

Visto l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione», secondo il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un codice unico di progetto (CUP);

Visto l'art. 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e visti in particolare:

il comma 134 e seguenti, ai sensi dei quali la richiesta di assegnazione di risorse a questo Comitato, per le infrastrutture strategiche che presentano un potenziale ritorno economico derivante dalla gestione e che non siano incluse nei piani finanziari delle concessionarie e nei relativi futuri atti aggiuntivi, deve essere corredata da un'analisi costi-benefici e da un piano economico-finanziario redatto secondo lo schema tipo approvato da questo Comitato;

il comma 176, che autorizza ulteriori limiti di impegno nel biennio 2005-2006 per la realizzazione delle opere strategiche di cui alle leggi citate ai punti precedenti;

il comma 177, secondo il quale i limiti di impegno iscritti nel bilancio dello Stato in relazione a specifiche disposizioni legislative sono da intendere quale concorso dello Stato stesso al pagamento di una quota degli oneri derivanti dai mutui o da altre operazioni finanziarie che i soggetti interessati, diversi dalle pub-

bliche amministrazioni come definite secondo i criteri di contabilità nazionale SEC 95, sono autorizzati ad effettuare per la realizzazione di investimenti;

Visto l'art. 1, comma 13, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito nella legge 30 luglio 2004, n. 191, che sostituisce l'art. 4, comma 177, della legge n. 350/2003, precisando — tra l'altro — che i limiti di impegno iscritti nel bilancio dello Stato in relazione a specifiche disposizioni legislative sono da intendere quale contributo pluriennale per la realizzazione di investimenti, includendo nel costo degli stessi anche gli oneri derivanti dagli eventuali finanziamenti necessari, ovvero quale concorso dello Stato al pagamento di una quota degli oneri derivanti da mutui o altre operazioni finanziarie che i soggetti interessati, diversi dalle pubbliche amministrazioni come definite secondo i criteri di contabilità nazionale SEC 95, sono autorizzati ad effettuare per la realizzazione di investimenti;

Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (*Gazzetta Ufficiale* n. 51/2002 S.O.), con la quale questo Comitato, ai sensi del richiamato art. 1 della legge n. 443/2001, ha approvato il primo programma delle opere strategiche, che ricomprende nell'allegato 1, nell'ambito del «Corridoio plurimodale tirrenico - nord europa», tra i «Sistemi ferroviari», l'«Asse ferroviario Salerno - Reggio Calabria - Palermo - Catania», per il quale indica un costo complessivo di 12.291,674 milioni di euro e, nell'ambito dei «Sistemi urbani», il «Nodo di Catania», per il quale indica un costo complessivo di 516,457 milioni di euro, mentre nell'allegato 2, tra gli interventi che interessano il territorio della regione Sicilia - «Sistemi urbani e metropolitani», figura citato il «Nodo integrato di Catania e Stazione ferroviaria, compreso completamento Circumetnea»;

Vista la delibera 27 dicembre 2002, n. 143 (*Gazzetta Ufficiale* n. 87/2003, errata corrige in *Gazzetta Ufficiale* n. 140/2003), con la quale questa Comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del CUP, che deve essere richiesto dai soggetti responsabili di cui al punto 1.4 della delibera stessa;

Vista la delibera 25 luglio 2003, n. 63 (*Gazzetta Ufficiale* n. 248/2003. con la quale questo Comitato ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attività di supporto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è chiamato a svolgere ai fini della vigilanza sull'esecuzione degli interventi inclusi nel primo programma delle infrastrutture strategiche;

Vista la delibera 13 novembre 2003, n. 103, con la quale questo Comitato ha approvato il piano delle priorità degli investimenti (PPI) di Rete ferroviaria italiana S.p.a. (RFI) - edizione ottobre 2003 per l'anno 2004 e, in via programmatica, per gli anni successivi;

Vista la delibera 27 maggio 2004, n. 11 (*Gazzetta Ufficiale* n. 230/2004, con la quale questo Comitato ha approvato lo Schema tipo di piano economico-finanziario ai sensi del richiamato art. 4, comma 140, della legge n. 350/2003;

Vista la delibera in data odierna, n. 24, con la quale questo Comitato ha stabilito che il CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti d'investimento pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti;

Vista la sentenza n. 303 del 25 settembre 2003, con la quale la Corte costituzionale, nell'esaminare le censure mosse alla legge n. 443/2001 ed ai decreti legislativi attuativi, si richiama all'imprescindibilità dell'intesa tra Stato e singola regione ai fini dell'attuabilità del programma delle infrastrutture strategiche interessanti il territorio di competenza, sottolineando come l'intesa possa anche essere successiva ad un'individuazione effettuata unilateralmente dal Governo e precisando che i finanziamenti concessi all'opera sono da considerare inefficaci finché l'intesa non si perfezioni;

Visto il Documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF) 2003-2006 che, tra l'altro, individua, all'interno del 1° programma delle infrastrutture strategiche gli interventi-chiave dell'azione attivata dal Governo con la citata delibera n. 121/2001, tra i quali figura il «Sistema integrato di trasporto del nodo di Catania»;

Visto il Documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF) 2004-2007 che, tra l'altro, evidenzia, nell'ambito del programma approvato con la citata delibera, gli interventi di potenziale attivazione nel triennio di riferimento, tra i quali è incluso l'intervento «nodo di Catania»;

Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato 5 aprile 2004, n. 13 (*Gazzetta Ufficiale* n. 66/2004 S.O.), nella quale sono state affrontate le tematiche dei limiti di impegno ed è stato, tra l'altro, precisato che l'assunzione dell'impegno contabile non è necessariamente correlata con la concessione di un eventuale mutuo o l'effettuazione di altre operazioni di finanziamento;

Vista l'ordinanza in data 20 dicembre 2002, n. 3259, con la quale il Presidente del Consiglio dei Ministri ha nominato il sindaco di Catania Commissario delegato per l'attuazione degli interventi volti a fronteggiare l'emergenza determinatasi nella città stessa in relazione alla situazione del traffico e della mobilità e per gli interventi di riduzione del rischio sismico connessi e funzionali;

Viste le note 22 gennaio 2004, n. 23, 1° marzo 2004, n. 115, e 11 marzo 2004, n. 142, con le quali il Ministero delle intrastrutture e dei trasporti ha trasmesso - rispettivamente - la relazione istruttoria - sul «Nodo di Catania - Interramento Stazione centrale», e i successivi aggiornamenti, proponendo l'approvazione del progetto preliminare, con prescrizioni, nonché il finanziamento della progettazione definitiva dell'opera;

Vista la nota 8 aprile 2004, n. 239, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso le schede ex delibera n. 63/2003;

Vista la nota 22 settembre 2004, n. 530, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso le schede ex delibera n. 63/2003 aggiornate e il piano economico-finanziario sintetico;

Considerato che questo Comitato ha conferito carattere programmatico al quadro finanziario riportato

nell'allegato 1 della suddetta delibera n. 121/2001, riservandosi di procedere successivamente alla ricognizione delle diverse fonti di finanziamento disponibili per ciascun intervento;

Considerato che la «tratta siciliana dell'Asse ferroviario Salerno-Reggio Calabria - Palermo-Catania» è compresa tra le «infrastrutture di preminente interesse nazionale a carattere interregionale» individuate nell'intesa generale quadro, stipulata tra il Governo e la regione siciliana il 14 ottobre 2003;

Considerato che, come comunicato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro con nota 1° marzo 2004, n. 20661, l'ISTAT, alla stregua dei criteri di contabilità nazionale SEC 95, ha classificato RFI S.p.a. quale unità istituzionale pubblica «all'esterno delle amministrazioni pubbliche»;

Udita la relazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Acquisita in seduta l'intesa del Ministro dell'economia e delle finanze;

Prende atto

delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e, in particolare:

sotto l'aspetto tecnico-procedurale:

che il progetto del «nodo di Catania - Interramento della stazione centrale», affronta le diverse problematiche - e le relative ricadute sul territorio - connesse all'attraversamento urbano della linea ferroviaria gestita da RFI;

che l'opera all'esame si inquadra nel più generale contesto del sistema dei trasporti, esistenti o in progetto, che interessano l'area metropolitana di Catania;

che l'opera stessa si sviluppa complessivamente per 19 km, di cui 4 interessano il tratto urbano e i restanti 15 km interessano l'area metropolitana di Catania;

che i principali interventi riguardano l'interramento della linea ferroviaria tra piazza Europa e piazza dei Martiri (inclusa la stazione centrale con conseguente liberazione delle aree in superficie, da recuperare alla città). Il raddoppio della tratta Zurria - Acquicella attualmente a binario unico, il trasferimento a Bicocca di impianti ora ubicati nella zona di Acquicella, con il recupero di aree di proprietà RFI e la ristrutturazione della stazione di Acquicella, la riorganizzazione del polo manutentore e dello scalo-merci di Bicocca, la realizzazione della bretella di raccordo con la linea ferroviaria Palermo - Catania, nonché la realizzazione delle fermate di Fontanarossa, Accastello e Acireale;

che il progetto presenta carattere di complementarità con il raddoppio della linea ferroviaria Messina - Siracusa nel tratto tra Catania centrale e Catania Ognina, tratto di 2,8 km contiguo all'intervento in esame;

che l'intervento è coerente con le previsioni del preliminare d'intesa sottoscritto il 15 aprile 2002 tra l'Amministrazione comunale di Catania ed RFI e con le previsioni di riordino urbanistico riportate dal Piano regolatore generale del comune di Catania, in corso di definizione;

che l'assessorato territorio e ambiente - Dipartimento regionale territorio ed ambiente della regione Sicilia, in data 24 febbraio 2004, ha espresso parere favorevole, con prescrizioni e raccomandazioni, ai fini della valutazione di impatto ambientale regionale, e che anche il Dipartimento trasporti e comunicazioni della regione Sicilia ha espresso parere favorevole in ordine al progetto preliminare;

che parere favorevole, con prescrizioni, ha espresso anche la Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Catania in data 5 dicembre 2003;

che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti propone le prescrizioni da formulare in sede di approvazione del progetto preliminare, rinviando all'approvazione del progetto definitivo l'indicazione delle prescrizioni e raccomandazioni relative alle fasi successive;

sotto l'aspetto attuativo:

che il soggetto aggiudicatore viene individuato in RFI S.p.a.;

che il suddetto soggetto aggiudicatore intende affidare la redazione del progetto definitivo a Italferr S.p.a., per un importo preventivo di 11,61 milioni di euro;

che, ai sensi della citata delibera n. 143/2002, al progetto in argomento è stato assegnato il CUP J11H0-300010008;

che il progetto si articola in due fasi funzionali (prima fase funzionale e fase finale);

che la modalità di affidamento dei lavori prevista è l'affidamento unitario a contraente generale;

che la durata dei lavori per l'intero intervento è prevista in 10 anni;

sotto l'aspetto finanziario:

che il costo complessivo della prima fase funzionale dell'intervento, che il Ministero istruttore considera suscettibile di una valutazione più approfondita in sede di redazione del progetto definitivo, è quantificato in 507 milioni di euro, così articolati:

Descrizione voci	importo (in milioni di euro)	% sul totale
Opere ferroviarie	406	80,1
Opere extralinea e di riambientalizzazione	59	11,6
Servizi di ingegneria e alta sorveglianza	28	5,5
Costi interni di RFI fino alla consegna dell'opera	5	1,0
Spese generali del committente	9	1,8
Totale	507	100,0

che il progetto - come sopra riportato - risulta inserito tra i «nuovi progetti di legge obiettivo» nel PPI - edizione ottobre 2003 con una stima di costo di 507 milioni di euro e non beneficia dei finanziamenti del Contratto di programma 2001-2005, intercorrente tra F.S. S.p.a. e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

che la copertura finanziaria dell'intervento, non richiesta in questa fase, è prevista a totale carico pubblico e, in particolare, a carico delle risorse della legge obiettivo;

che il piano economico-finanziario sintetico evidenzia che gli interventi previsti sono relativi ad attività già in corso e non comportano un significativo incremento di tracce ferroviarie, e quindi di ricavi del gestore della infrastruttura, ma rivela altresì la possibilità di valorizzazione delle aree urbane «liberate» dalle delocalizzazioni, pur sottolineando che non sono al momento disponibili elementi sufficienti per effettuare ipotesi attendibili;

Delibera:

1. Approvazione progetto preliminare.

1.1 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo n. 190/2002 è approvato, con le prescrizioni e raccomandazioni proposte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il progetto preliminare della prima fase funzionale del «Nodo di Catania - interramento stazione centrale» ed è riconosciuta la compatibilità ambientale dell'opera. Ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001, come modificato dal decreto legislativo n. 302/2002, è apposto il vincolo preordinato all'esproprio per i beni ricadenti nelle aree interessate. È conseguentemente perfezionata, ad ogni fine urbanistico ed edilizio, l'intesa Stato-regione sulla localizzazione dell'opera.

1.2 L'importo di 507 milioni di euro sopra indicato è inclusivo degli oneri per opere di mitigazione ambientale e costituisce, ai sensi del citato art. 3, comma 3, del decreto legislativo n. 190/2002, il limite di spesa della prima fase funzionale dell'opera da realizzare.

1.3 Le prescrizioni di cui al punto 1.1, proposte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nella relazione istruttoria e cui resta subordinata la approvazione del progetto, sono riportate nell'allegato, che forma parte integrante della presente delibera.

2. Concessione contributo.

2.1 Per la redazione del progetto definitivo della prima fase funzionale dell'opera di cui al punto 1.1, viene attribuito a RFI un contributo massimo pluriennale pari a 1,063 milioni di euro per 15 anni a decorrere dall'anno 2005, a valere sul quarto limite di impegno quindicennale di cui all'art. 13 della legge n. 166/2002, come rifinanziato all'art. 4, comma 176, della legge n. 350/2003.

2.2 Il contributo di cui al punto precedente è quantificato includendo nel costo di realizzazione degli investimenti anche gli oneri derivanti da eventuali finanziamenti necessari.

Il Ministero dell'economia e delle finanze provvederà a fornire al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed al soggetto aggiudicatore le eventuali indicazioni che riterrà opportune per una più puntuale definizione delle modalità di attribuzione e di erogazione del contributo.

3. Clausole finali.

3.1 Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà ad assicurare, per conto di questo Comitato, la conservazione dei documenti componenti il progetto preliminare dell'intervento «Nodo di Catania - interramento stazione centrale», approvato con la presente delibera.

3.2 In sede di esame del progetto definitivo, il predetto Ministero provvederà alla verifica di ottemperanza alle prescrizioni che, ai sensi del precedente punto 1.1, debbono essere recepite in detta fase progettuale.

3.3 In sede di progettazione definitiva il soggetto aggiudicatore provvederà a riformulare il piano economico finanziario al fine di quantificare gli eventuali ricavi provenienti dalla valorizzazione della aree oggetto di delocalizzazioni.

3.4 Il codice unico di progetto (CUP), assegnato al progetto in argomento, ai sensi della delibera n. 143 del 27 dicembre 2002, dovrà essere evidenziato in tutta la documentazione amministrativa e contabile riguardante l'intervento di cui alla presente delibera.

Roma, 29 settembre 2004

Il Presidente: BERLUSCONI

Il segretario del CIPE: BALDASSARRI

Registrato alla Corte dei conti il 24 gennaio 2005
Ufficio controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 71

ALLEGATO

PRESCRIZIONI PROPOSTE DAL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

In fase di progettazione definitiva:

si dovrà procedere, per la tratta insistente nel centro storico, in accordo con quanto in elaborazione nel redigendo PRG di Catania, con la collaborazione delle Sopraintendenze regionali.

dovrà essere predisposto un piano per un razionale smistamento dei materiali provenienti dagli sbancamenti e dalle demolizioni, in cui venga definito il reimpiego nell'ambito del cantiere medesimo, il riutilizzo per il recupero di aree degradate o il conferimento presso le discariche autorizzate di cui dovranno essere definite le ubicazioni e le capacità ricettive;

dovrà essere predisposta la pianificazione degli interventi in modo da consentire la necessaria pianificazione del traffico urbano;

dovrà essere predisposto il piano di riqualificazione delle aree di cantiere o indicato il ripristino allo stato *quo ante*;

dovrà essere prodotto uno studio degli interventi che consentano di garantire la continuità della falda a monte e a valle delle gallerie sia a foro cieco che in cut and cover, con conseguente eliminazione dell'effetto barriera;

dovrà essere quantificato il fabbisogno idrico giornaliero dei cantieri e indicate le fonti di reperimento della portata idrica necessaria;

nella redazione del piano di cantierizzazione dovrà porsi particolare cura per la individuazione degli impianti di lavaggio, smaltimento e depurazione delle acque di scarico;

in generale il progetto definitivo dovrà contenere e fare proprie le mitigazioni ambientali nonché le opere di compensazione previste nel presente progetto preliminare;

il progetto definitivo dovrà contenere uno studio che proponga una rete di monitoraggio adeguata per la misura delle emissioni acustiche e vibratorie, nonché dell'inquinamento atmosferico *ante operam*, in fase di cantiere e *post operam*. A tal proposito si propone di impiegare metodologie di lavoro che presentino le minori emissioni acustiche e vibratorie;

il progetto definitivo dovrà contenere la proposta di risoluzione delle interferenze.

Relativamente alle opere dalla Stazione di Bicocca:

per ridurre l'effetto «corpo nero» derivante dai piazzali completamente bitumati e dalle aree edificate, dovrà prevedersi una parziale copertura a verde, che interrompa l'omogeneità delle superfici asfaltate e comunque denaturalizzate, per una superficie complessiva non inferiore al 20% della superficie occupata, Per ridurre ulteriormente lo scambio termico sarà opportuno, in concomitanza alla precedente soluzione, utilizzare strutture leggere di copertura a protezione degli stalli di parcheggio;

nella progettazione degli impianti di illuminazione, specialmente esterni, per garantire un ottimale utilizzo degli elementi e ridurre l'inquinamento luminoso ed i consumi energetici, si ritiene necessario che si faccia riferimento alle normative UNI 10439 e 10839. Si consiglia inoltre di prevedere come fonte energetica l'impiego esteso di cellule fotovoltaiche;

l'approvvigionamento idrico dovrà avvenire esclusivamente tramite l'allaccio all'acquedotto comunale, nonché attraverso il recupero delle acque reflue depurate dal vicino impianto comunale. Per salvaguardia della falda, sia superficiale che profonda, dovrà evitarsi l'emungimento di acqua proveniente da pozzi artesiani. Le acque necessarie per usi differenti da quelli potabili dovranno provenire preliminarmente dal refluo depurato. In ogni caso, comunque, dovrà essere previsto un impianto di raccolta e trattamento primario definitivo (grigliatura, dissabiatura e disoleatura) per le acque di prima pioggia e per quelle di lavaggio dei piazzali.

05A00917

DELIBERAZIONE 29 settembre 2004.

Legge n. 443/2001 - Primo programma delle opere strategiche - sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale elettrodotto a 380 KV in semplice terna «Turbigo-Bovisio», tratto Turbigo-Rho. (Deliberazione n. 42/2004).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il testo unico sulle acque e impianti elettrici n. 1775 dell'll dicembre 1933;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 18 marzo 1965, n. 342, recante «Norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e norme relative al coordinamento e all'esercizio delle attività elettriche esercitate da enti ed imprese diversi dall'Ente nazionale per l'energia elettrica», che, all'art. 9 stabilisce l'inamovibilità delle opere in progetto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, «testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità»;

Visto il decreto legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito in legge 27 ottobre 2003, n. 290, ed in particolare l'art. 1-*sexies*, comma 7, che prevede che «le norme del testo unico delle disposizioni legislative regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2001, n. 327, si applicano alle reti energetiche a decorrere dal 30 giugno 2004»;

Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239, «Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia», che all'art. 1, comma 25, prevede che «il termine di cui al comma 7 dell'art. 1-*sexies* del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2003, n. 290, è prorogato al 31 dicembre 2004».

Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443 (c.d. «legge obiettivo»), che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001;

Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, che, all'art. 13, reca modifiche al menzionato art. 1 della legge n. 443/2001;

Visto il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, ed in particolare: l'art. 2 che attribuisce, tra l'altro, la responsabilità dell'istruttoria e la funzione di supporto alle attività di questo Comitato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che può in proposito avvalersi di apposita «struttura tecnica di missione», e l'art. 13 relativo agli insediamenti produttivi ed alle infrastrutture private strategiche per l'approvvigionamento energetico, che prevede che tali attività vengano svolte di concerto con il Ministero delle attività produttive;

Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (S.O. alla *G.U.* n. 51/2002), con la quale questo Comitato, ai sensi del richiamato art. 1 della legge n. 443/2001, ha approvato il primo programma delle opere strategiche, che include, nell'allegato 4, tra i collegamenti per potenziare il sistema di trasmissione nazionale la linea 380 kV Turbigo (Milano)-Bovisio (Milano) tratta Turbigo-Rho;

Vista la delibera 25 luglio 2003, n. 63 *(G.U.* n. 248/2003), con la quale questo Comitato ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attività di supporto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è chiamato a svolgere ai fini della vigilanza sull'esecuzione degli interventi inclusi nel primo programma delle infrastrutture strategiche;

Vista la sentenza n. 303, del 25 settembre 2003 con la quale la Corte costituzionale, nell'esaminare le censure mosse alla legge n. 443/2001 ed ai decreti legislativi attuativi, si richiama all'imprescindibilità dell'intesa tra Stato e singola regione ai fini dell'attuabilità del programma delle infrastrutture strategiche interessanti il territorio di competenza, sottolineando come l'intesa possa anche essere successiva ad un'individuazione effettuata unilateralmente dal Governo e precisando che i finanziamenti concessi all'opera sono da considerarsi inefficaci finché l'intesa non si perfezioni;

Vista la nota n. 382, del 17 giugno 2004, con la quale il Ministero delle intrastrutture e dei trasporti ha trasmesso, tra l'altro, nell'ambito degli interventi per lo sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale, la relazione istruttoria sulla «Linea a 380 kV in semplice terna Turbigo-Bovisio tratto Turbigo-Rho» con la

proposta dell'approvazione del progetto per l'autorizzazione alla realizzazione ed esercizio, con prescrizioni, dell'elettrodotto in questione;

Vista la nota n. 254262, del 24 maggio 2004, con la quale il Ministero delle attività produttive comunica di condividere gli esiti istruttori del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Considerato che l'intervento è compreso fra quelli riportati nell'intesa generale Quadro tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la regione Lombardia stipulata presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 11 aprile 2003;

Tenuto conto che, ai sensi della delibera del 27 dicembre 2002, n. 143, (S.O. alla *G.U.* n. 87/2003) al progetto in argomento è stato assegnato il codice unico di progetto (CUP) H37B04000000004; e che questo codice ai sensi della delibera in data odierna, n. 24 deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti d'investimento pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti;

Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Acquisita in seduta l'intesa del Ministro dell'economia e delle finanze e del presidente della regione Lombardia;

Prende atto delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed in particolare:

sotto l'aspetto tecnico ed infrastrutturale:

che l'intervento consiste nella realizzazione di un elettrodotto a 380 kV, parte in aereo e parte in cavo interrato, che si diparte dalla stazione elettrica di Turbigo per raggiungere, dopo un percorso della lunghezza complessiva di 27 km (19,200 aereo e 7,800 in cavo interrato), l'esistente elettrodotto 380 kV «Baggio-Bovisio» al quale sarà collegato, realizzando quindi la nuova linea 380 kV «Turbigo-Bovisio». Per consentire il passaggio dell'elettrodotto da aereo a cavo interrato e viceversa, saranno realizzate due stazioni di transizione della superficie di circa 3.000 mq ciascuna nei comuni di Pogliano Milanese e Rho;

la realizzazione della nuova linea consente la demolizione dell'esistente elettrodotto a 220 kV «Turbigo-Parablago-Ospiate» di c.a. 25 km di lunghezza;

che l'opera si sviluppa interamente nella regione Lombardia, provincia di Milano, interessando i comuni di Robecchetto con Induno, Cuggiono, Inveruno, Busto Garolfo, Casorezzo, Parabiago, Arluno, Nerviano, Vanzago, Pogliano Milanese e Rho.;

che le caratteristiche generali dell'opera sono le seguenti:

frequenza nominale: 50 Hz;

tensione nominale: 380 kV;

intensità di corrente nominale: 1500 A (per fase);

potenza nominale: 1000 MVA;

che il suddetto intervento, che costituisce un lotto unico, consentirà di superare i limiti attuali sui transiti in Lombardia ed in particolare sulla produzione delle centrali di Turbigo e Roncovalgrande, garantendo l'esercizio in sicurezza della rete elettrica di trasmissione nazionale nell'area di Milano e favorendo il trasporto di energia dal Piemonte alla Lombardia;

sotto l'aspetto procedurale e amministrativo:

che l'intervento è compreso nel «Programma triennale di sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale 2003-2005» deliberato dal consiglio di amministrazione del Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. il 29 gennaio 2003 ed inviato al Ministero delle attività produttive in data 30 gennaio 2003;

che la società T.E.R.N.A. S.p.a. (TERNA), in qualità di soggetto aggiudicatore, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 190/2002, ha trasmesso, con nota prot. n. TEAOTMI/P2003000627 del 6 marzo 2003, istanza di autorizzazione ed il progetto per l'autorizzazione alla costruzione ed esercizio delle opere in questione alla Struttura tecnica di missione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministero delle attività produttive;

che le richieste di modeste varianti al tracciato emerse successivamente a tale data, nel corso degli incontri con i soggetti interessati, sono state verificate e recepite ed inserite nel progetto revisionato che è stato allegato alla integrazione di domanda di autorizzazione del 10 dicembre 2003 (prot. TEAOTMI/P2003003673);

che le opere previste per la realizzazione dell'elettrodotto e le misure compensative individuate sono state oggetto di quattro specifiche convenzioni stipulate tra la TERNA, con l'intervento del GRTN e della regione Lombardia, e rispettivamente: il comune di Parabiago, il Consorzio Parco del Roccolo, il Consorzio Parco Lombardo Valle del Ticino, il comune di Robecchetto con Induno;

che TERNA ha dato comunicazione dell'avvio del procedimento anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 190/2002;

che, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 190/2002, è stata indetta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti una conferenza di servizi a carattere istruttorio, articolata anche in una seduta tenutasi in data 18 settembre 2003, di cui è stato redatto apposito verbale (Ministero infrastrutture e trasporti prot. n. GC/STM/563, del 6 novembre 2003);

che il progetto dell'opera in esame ha acquisito i seguenti pareri e autorizzazioni:

il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con il Ministero dei beni e attività culturali aveva già espresso giudizio positivo di compatibilità ambientale con prescrizioni con decreto DEC/VIA/2227 del 15 settembre 1995 a seguito della prima richiesta di autorizzazione dell'opera presentata in data 22 aprile 1994;

il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio con nota n. 5438/VIA/2003 del 6 maggio 2003 comunicava che, dall'esame della documentazione trasmessa

dalla società TERNA con nota del 7 marzo 2003 (prot. TE/P2003000017), il progetto risulta ottemperare alle prescrizioni di cui al DEC/VIA/2227 del 15 settembre 1995;

il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio con nota n. DSA/04/0001838 del 28 gennaio 2004 confermava che, dall'esame della documentazione trasmessa dalla società TERNA con nota del 23 dicembre 2003 (prot. TE/P2003003856), a seguito di varianti di modesta entità del tracciato sopra citate, il progetto risulta ottemperare alle prescrizioni di cui al DEC/VIA/2227 del 15 settembre 1995;

il Ministero per i beni e le attività culturali - Direzione generale per i beni architettonici ed il paesaggio, con nota prot. ST/412/21040/2004 del 15 giugno 2004, valutati gli elaborati progettuali presentati da TERNA il 23 dicembre 2003, ha espresso parere favorevole sulla intera verifica di ottemperanza, per quanto di competenza, riferita alle prescrizioni impartite di cui al DEC/VIA/2227 del 15 settembre 1995;

rispetto alle prescrizioni di cui all'originario DEC/VIA/2227 del 15 settembre 1995 alcune sono di fatto già accolte e recepite nell'attuale versione del progetto; le restanti saranno recepite nelle successive fasi di sviluppo dell'opera come nel seguito richiamato;

la regione Lombardia con delibera di giunta n. VII/15947 del 30 dicembre 2003, ai sensi del richiamato art. 13 del decreto legislativo n. 190/2002, sentiti gli enti territorialmente interessati, ha espresso parere favorevole in ordine all'approvazione del progetto ed alla sua localizzazione, anche sotto il profilo urbanistico e paesaggistico, tenuto conto anche del parere regionale formulato nell'ambito della procedura di VIA con delibera di giunta regionale n. V/58028/1994;

che, nel corso dell'istruttoria sono stati acquisiti i pareri e/o consensi e/o prescrizioni degli altri Enti e Amministrazioni interessate tra i quali, in particolare, il Ministero della salute - Direzione generale prevenzione sanitaria, il Ministero delle comunicazioni - Ispettorato territoriale della Lombardia;

che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha proposto le prescrizioni e raccomandazioni da formulare in sede di approvazione del progetto, illustrando le motivazioni in caso di mancato recepimento delle prescrizioni e raccomandazioni espresse dagli enti e dalle amministrazioni interessate;

che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha proposto le prescrizioni finalizzate alla risoluzione delle interferenze, in relazione alle osservazioni pervenute al programma delle stesse interferenze dai relativi enti gestori, illustrando le motivazioni in caso di mancato recepimento delle osservazioni espresse;

sotto l'aspetto attuativo:

che il soggetto aggiudicatore, ai sensi del decreto legislativo n. 190/2002, è la società TERNA;

sotto l'aspetto finanziario:

che il costo dell'intervento è stimato in 42 milioni di euro;

che l'elettrodotto in questione si configura come una infrastruttura strategica per l'approvvigionamento energetico e che i costi di realizzazione sono finanziati mediante la tariffa sulla rete di trasporto dell'energia elettrica, come da normativa specifica di settore;

Delibera:

1. *Approvazione progetto.*

1.1 Ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo n. 190/2002, ed in particolare degli articoli 13, commi 2 e seguenti, e 16, è approvato, con le prescrizioni proposte dal Ministero delle infrastrutture e trasporti e condivise dal Ministero delle attività produttive, il progetto per l'autorizzazione alla realizzazione ed esercizio dell'elettrodotto a 380 kV Turbigo-Bovisio tratto Turbigo-Rho ed è riconosciuta la compatibilità ambientale dell'opera.

1.2 L'approvazione sostituisce, anche ai fini urbanistici ed edilizi, ogni altra autorizzazione, approvazione, parere e nulla osta comunque denominato, costituisce dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle opere, e consente la realizzazione e l'esercizio delle opere e di tutte le attività previste nel progetto approvato. È conseguentemente perfezionata, ad ogni fine urbanistico ed edilizio, l'intesa Stato-regione sulla localizzazione dell'opera.

1.3 Le opere autorizzate hanno carattere di inamovibilità ai sensi dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 342 del 18 marzo 1965.

1.4 I termini di inizio e fine delle espropriazioni e dei lavori sono fissati, rispettivamente, entro ventiquattro mesi dalla data di efficacia della delibera per l'inizio e quarantotto mesi per la conclusione.

1.5 Le prescrizioni citate al punto 1.1, cui è condizionata l'approvazione del progetto, sono riportate nell'allegato 1, che forma parte integrante della presente delibera. Le raccomandazioni proposte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono riportate nel medesimo allegato 1.

1.6 È altresì approvato il programma della risoluzione delle interferenze, con le prescrizioni proposte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e condivise dal Ministero delle attività produttive, riportate nel sopra citato allegato 1.

2. *Clausole finali.*

2.1 Il soggetto aggiudicatore è individuato nella società TERNA.

2.2 Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà ad assicurare, per conto di questo Comitato, la conservazione di tutta la documentazione afferente il progetto approvato con la presente delibera.

2.3 Il soggetto aggiudicatore provvederà, prima dell'esecuzione dei lavori, a fornire assicurazioni al predetto Ministero e al Ministero delle attività produttive

sull'avvenuto recepimento, nel progetto esecutivo, delle prescrizioni riportate nel menzionato allegato 1, nonché sul rispetto delle altre indicazioni di cui allo stesso.

2.4 La verifica delle restanti prescrizioni, ove non diversamente specificato nelle stesse, sarà effettuata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero delle attività produttive.

2.5 Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà a svolgere le attività di supporto intese a consentire a questo Comitato di espletare i compiti di vigilanza sulla realizzazione delle opere ad esso assegnati dalla normativa citata in premessa, anche tenendo conto delle indicazioni di cui alla delibera n. 63/2003 sopra richiamata.

2.6 Il codice unico di progetto (CUP) H37B04000000 004, assegnato al progetto in argomento, ai sensi della delibera CIPE n. 143/2002, dovrà essere evidenziato in tutta la documentazione amministrativa e contabile riguardante l'intervento in esame.

Roma, 29 settembre 2004

Il Presidente: BERLUSCONI

Il segretario del CIPE: BALDASSARRI

Registrato alla Corte dei conti il 24 gennaio 2005
Ufficio controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 73

ALLEGATO 1

SVILUPPO DELLA RETE ELETTRICA
DI TRASMISSIONE NAZIONALE
Linea a 380 kV «Turbigo-Bovisio» tratto Turbigo-Rho

PRESCRIZIONI

AMBIENTALI.

1) Si procederà alla demolizione completa della linea a 220 kV Turbigo-Parabiago-Ospiate, compresi i tralicci e le fondazioni, ed alla eliminazione delle servitù costituite, in quanto non compatibili con il nuovo tracciato. La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura della regione.

2) Si dovrà provvedere alla razionalizzazione della rete di elettrodotti interessanti il territorio comunale di Robecchetto mediante confinamento in corridoi tecnologici (n. 447 Turbigo-Castano e n. 435 Turbigo-Legnano) o riallineamento (n. 223 Pallanzeno-Magenta) con il concorso economico dell'amministrazione comunale, come da apposita Convenzione stipulata in data 8 marzo 2004 tra TERNA e comune di Robecchetto con Induno, con l'intervento del GRTN, del Consorzio Parco Lombardo Valle del Ticino e regione Lombardia. La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura della regione.

3) Si provvederà all'interramento delle linee a media e bassa tensione limitrofe al Naviglio Grande, all'interno del territorio del Parco del Ticino, come da apposita Convenzione stipulata in data 17 febbraio 2004 tra TERNA e Consorzio Parco Lombardo Valle del Ticino, con l'intervento del GRTN e della regione Lombardia. La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura della regione.

4) Si dovrà provvedere allo spostamento concordato di un tratto di linea aerea a 220 kV della società Edison all'esterno dell'abitato della frazione Villania (comune di Parabiago), in fregio al nuovo elettrodotto da realizzare nonché di variante di una linea MT della società Enel Distribuzione, come da apposita Convenzione stipulata in data 17 dicembre 2003 tra TERNA e comune di Parabiago, con l'intervento del GRTN, del Consorzio Parco del Roccolo e regione Lombardia. La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura della regione.

5) Dovrà essere presentato un piano dettagliato delle azioni che verranno effettuate per la completa rinaturalizzazione dei tracciati lasciati liberi dalla demolizione dei tratti della linea esistente. La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

6) Pari dignità deve essere riservata alle transazioni sottese all'occupazione, temporanea o permanente, delle aree di intervento, di cui non devono essere pregiudicate le peculiarità e la conduzione futura. La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura della regione.

7) Il soggetto aggiudicatore dovrà concorrere alla realizzazione di un intervento sperimentale, nel territorio del Consorzio Parco Ticino, funzionale alla risoluzione del problema gestionale dei popolamenti vegetali sottostanti le linee elettriche in alta tensione e alla replicazione del progetto alle aree sottese al nuovo elettrodotto, come da apposita Convenzione stipulata in data 17 febbraio 2004 tra TERNA e Consorzio Parco Lombardo Valle del Ticino, con l'intervento del GRTN e della regione Lombardia. La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura della regione.

8) Il soggetto aggiudicatore provvederà alla acquisizione e/o recupero ambientale delle cave dismesse site all'interno del territorio del Parco del Roccolo, rispettivamente, nei comuni di Nerviano e Casorezzo, come da apposita Convenzione stipulata in data 17 dicembre 2003 tra TERNA e Consorzio Parco del Roccolo, con l'intervento del GRTN e della regione Lombardia. La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura della regione.

9) Il soggetto aggiudicatore dovrà provvedere all'acquisto e sistemazione del bosco Brughierazza in comune di Arluno in favore del Parco del Roccolo, come da apposita Convenzione stipulata in data 17 dicembre 2003 tra TERNA e Consorzio Parco del Roccolo, con l'intervento del GRTN e della regione Lombardia. La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura della regione.

In sede di redazione del progetto esecutivo.

10) Dovrà essere prodotta e presentata alla regione una relazione riferita agli ambiti perimetrati a Parco che evidenzi:

a) le previsioni di conservazione e/o sviluppo delle diverse aree interessate all'interno del perimetro dei parchi;

b) lo schema riassuntivo delle interazioni dell'infrastruttura con il sistema Parco;

c) l'individuazione dei possibili impatti dell'infrastruttura su eventuali «Riserve naturali» presenti in ambito significativo, seppur non interferite;

d) gli elementi finalizzati ad effettuare un adeguato monitoraggio della componente faunistica soprattutto nelle aree a parco e a riserva naturale, sia in fase *ante* che *post operam*, da concordarsi con gli enti gestori delle aree protette interessate.

La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura della regione.

11) Per la localizzazione e la realizzazione di tutte le opere di mitigazione e compensazione previste, dovrà essere elaborato uno specifico progetto da concordarsi con i servizi faunistici e forestali degli enti parco interessati direttamente dal progetto, eventualmente con la collaborazione della D.G. Agricoltura della regione Lombardia.

12) In linea generale, tutti gli interventi di inserimento ambientale e mitigazione paesistica dovranno assumere come riferimento quanto contenuto nel Piano territoriale di coordinamento provinciale e negli strumenti urbanistici dei comuni interessati. La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura della regione.

13) Dovrà essere elaborato un progetto di mitigazione ambientale che prenda in considerazione un'area più ampia di quella strettamente limitrofa al tracciato e che preveda un'implementazione della rete diffusa di siepi e di filari tale da consentire un miglioramento complessivo della diversità biologica e della connettività ecologica diffusa. Il progetto, da redigersi con riferimento alle recenti direttive della regione Lombardia sull'ingegneria naturalistica (d.g.r. 29 febbraio 2000, n. 6/48740), dovrà prevedere l'utilizzo di specie vegetali autoctone. La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura della regione.

14) Si dovrà provvedere alla realizzazione di opere di mitigazione ambientale in fregio al Parco del Roccolo e contermini all'elettrodotto e alla tangenziale del comune di Casorezzo, come da apposita Convenzione stipulata in data 17 dicembre 2003 tra TERNA e Consorzio Parco del Roccolo, con l'intervento del GRTN e della regione Lombardia. La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura della regione.

15) Allo scopo di compensare la perdita di habitat che si verrà a creare in prossimità delle tipologie ambientali presenti si indicano le seguenti misure di riqualificazione:

ripristino di fasce boscate mediante interventi di piantumazione di specie sia arboree che arbustive;

creazione di sistemi plurispecifici di siepi, filari e fasce arboree da localizzarsi nei terreni agricoli o lungo i fossi interpoderali.

Tali interventi di ripristino e piantumazione, andranno posizionati in area agricola e lungo il tratto interessante porzioni boschive e semialberate, distanziate adeguatamente dai tracciati stradali per evitare il rischio di investimento. La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura della regione.

16) Dovrà essere fornito un piano delle azioni di mitigazione che verranno intraprese, sia in fase di cantiere che di esercizio, per la riduzione dell'impatto provocato dall'opera sulla avifauna selvatica. La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

17) I progetti di inserimento ambientale dovranno essere corredati da una stima delle previsioni di spesa per la realizzazione e gestione delle opere ivi previste. La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura della regione.

18) Le opere di compensazione ambientale dovranno applicarsi ad un territorio più vasto di quello interessato dall'infrastruttura. La progettazione delle misure di compensazione dovrà inoltre prevedere, per quanto possibile, la cronoprogrammazione degli interventi, da ultimarsi prima dell'entrata in esercizio dell'elettrodotto. La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura della regione.

19) In generale, tutte le opere [di mitigazione ambientale e paesistica] dovranno essere eseguite con standard qualitativo elevato, derivato dall'analisi di analoghi interventi già realizzati in ambito europeo. La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura della regione.

20) Per quanto possibile, la definizione degli interventi di mitigazione e compensazione ambientale, di gestione e monitoraggio delle componenti ambientali interessate dovrà essere effettuata in stretta collaborazione con gli enti gestori delle aree protette. La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

21) I sostegni di grandi dimensioni non dovranno essere collocati in vicinanza di elementi isolati di particolare spicco (alberi secolari, chiese, cappelle, dimore rurali, ecc.) mentre i piloni d'angolo si dovranno collocare, di preferenza, in ambiti poco visibili. La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura della regione.

22) Nelle zone soggette a vincolo paesistico si esclude la costruzione di cabine di tipo prefabbricato, optando per costruzioni che si inseriscano armonicamente nel contesto. In linea di massima viene suggerito che tali manufatti adottino disegno e finiture coerenti con le caratterizzazioni edilizie prevalenti nel contesto. Negli ambiti vincolati si prescrive la posa del tratto di linea interessato in cavo sotterraneo con la realizzazione di una cabina secondaria del tipo sopraindicato. La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura della regione.

23) Saranno adottati e trasmessi all'amministrazione comunale di Pogliano i progetti di idonei interventi di mitigazione visiva ed ambientale della stazione di passaggio aero cavo, posta in un contesto di aree destinate a boschi e coltivi con vincoli di salvaguardia ambientale.

24) Si provvederà alla realizzazione, sul tratto all'interno del territorio del Consorzio Parco Ticino ricadente nel comune di Robecchetto, di tralicci di altezza tale da non richiedere il taglio periodico del bosco sottostante o, in alternativa, interventi risolutivi a raso su essenze infestanti presenti nei territori circostanti, come da apposita Convenzione stipulata in data 8 marzo 2004 tra TERNA e comune di Robecchetto con Induno, con l'intervento del GRTN, del Consorzio Parco Lombardo Valle del Ticino e regione Lombardia. La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura della regione.

25) Saranno adottate e trasmesse al comune di Nerviano soluzioni tecniche che permettano di minimizzare l'impatto ambientale dell'elettrodotto da realizzare nel territorio comunale.

26) Per quanto riguarda i tralicci di sostegno, si richiama la necessità che la verniciatura degli stessi sia realizzata tenendo conto delle indicazioni contenute nel PTPR [Piano Territoriale Paesistico Regionale] (vol. 7 - voce 2.5.4.4) in relazione agli specifici rapporti tra struttura e fondale paesistico. La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura della regione.

27) Allo scopo di limitare fenomeni di collisione e/o elettrocuzione nei confronti dell'avifauna si dovrà provvedere ad installare spirali o sfere bianche e rosse anticollisione sui cavi sospesi lungo tutta la linea aerea, infittendone l'apposizione nei tratti compresi all'interno delle tre aree protette (alternate ogni 50 m). La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura della regione.

28) Si dovrà provvedere al ripristino dei luoghi, compresi quelli di cantiere, onde restituire la fisionomia e la composizione vegetazionale originaria, coordinandosi, in ogni caso, con gli enti territorialmente interessati. La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura della regione.

29) Dovrà essere stimata di massima l'entità dei rifiuti prodotti in fase di cantiere, identificando gli impianti di destinazione. La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura della regione.

Nella fase di realizzazione delle opere.

30) La componente faunistica soprattutto nelle aree a parco e a riserva naturale, dovrà essere oggetto di specifico monitoraggio (*ante e post operam*), da concordarsi con gli enti gestori delle aree protette interessate. Come da piano definito in sede di progettazione esecutiva. La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura della regione.

31) L'attività di cantiere dovrà, per quanto possibile coincidere con il periodo tardo estivo-invernale (agosto-gennaio) per non compromettere la stagione riproduttiva delle diverse presenze faunistiche. La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura della regione.

32) In linea generale, le modalità attuative di tutti gli interventi in aree interne a parchi dovranno essere concordate con l'Ente gestore, tenendo conto di quanto indicato nei rispettivi piani territoriali di coordinamento. La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura della regione.

33) All'interno delle aree a parco dovrà essere evitata la realizzazione di aree di cantiere estese. La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura della regione.

34) Allo scopo di mantenere la funzionalità dei corridoi fluviali, il proponente dovrà prevedere opportuni interventi di miglioramento e riqualificazione ambientale delle valli fluviali, da definirsi in accordo con i rispettivi enti parco. La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura della regione.

35) Dovrà essere opportunamente valutato l'eventuale impatto che la nuova opera indurrà sulle aziende agricole. La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura della regione.

36) Sono consentiti i lavori di diradamento alle sole chiome degli alberi, mantenendo la fascia di vegetazione spontanea presente, mentre dovrà essere evitato il taglio a raso lungo la linea elettrica ed il suo intorno. La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura della regione.

37) Per quanto riguarda i tratti in cavo sotterraneo si dovrà prestare attenzione a che le opere di scavo siano eseguite in modo da recare il minor danno possibile all'ambiente. La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura della regione.

38) Le opere di fondazione per la realizzazione dei sostegni e del cavo interrato della linea saranno effettuate sotto sorveglianza archeologica in considerazione dell'inserimento del tracciato in un contesto interessato nel suo insieme da ritrovamenti archeologici e da tratti viari antichi oggetto di tutela ai sensi della normativa vigente. Prima dell'inizio dei lavori dovrà essere presentato il progetto esecutivo alla Soprintendenza per i beni archeologici della Lombardia. La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura della Soprintendenza per i beni archeologici della Lombardia.

39) Dovranno essere limitati gli attraversamenti di aree secche e polverose da parte dei mezzi pesanti, mantenendole a regime umido, coprendo i materiali trasportati, lavando le ruote degli autocarri. La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura della regione.

40) Cemento, calce, intonaci ed altri materiali da cantiere allo stato solido polverulento dovranno essere stoccati in sili e movimentati mediante trasporti pneumatici presidiati da opportuni filtri in grado di garantire valori d'emissione di 10 mg/Nmc; i filtri dovranno essere dotati di sistemi di controllo dell'efficienza (pressostati con dispositivo d'allarme). La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura della regione.

41) Il materiale di pezzatura grossolana, stoccato in cumuli, dovrà essere opportunamente umidificato in caso di vento superiore

ai 5 m/s; in zone non protette dovranno essere installati sistemi di rilevazione della direzione e velocità del vento. La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura della regione.

42) In previsione dell'elevato numero di mezzi e movimenti previsti durante tutta la fase di cantierizzazione, dovranno essere adottati sistemi di carico di carburante in circuito chiuso dall'autocisterna al serbatoio di stoccaggio, mentre durante la fase di riempimento dei serbatoi dei veicoli dovranno essere utilizzati sistemi d'erogazione dotati di tenuta sui serbatoi con contemporanea aspirazione e abbattimento dei vapori, mediante impianto a carboni attivi. La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura della regione.

43) Dovranno essere utilizzati mezzi di trasporto con capacità differenziata, in modo da ottimizzare i carichi sfruttandone al massimo la capacità. Per il materiale sfuso dovrà essere privilegiato l'impiego di mezzi di grande capacità, al fine di ridurre il numero di veicoli in circolazione nelle zone limitrofe a ciascun cantiere. In uscita dal singolo cantiere dovrà essere prevista una postazione di lavaggio delle ruote e dell'esterno dei mezzi, per evitare dispersioni di materiale polveroso lungo i percorsi stradali. La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura della regione.

44) Dovranno essere utilizzati gruppi elettrogeni e gruppi di produzione di calore in grado di assicurare le massime prestazioni energetiche, al fine di minimizzare le emissioni in atmosfera. La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura della regione.

45) Si dovrà porre la massima attenzione nello smaltimento delle acque provenienti da lavorazioni, lavaggio di materiali inerti prodotti negli impianti di frantumazione e selezione, lavaggio di automezzi. La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura della regione.

46) Dovranno essere posti in essere tutti gli interventi necessari a far fronte ad eventuali episodi di sversamento accidentale di sostanze utilizzate per la verniciatura dei sostegni. La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura della regione.

47) Dovrà essere assicurata la sistemazione delle aree interessate dai lavori mediante il ripristino del manto vegetazionale dei tratti interessati; tali opere dovranno essere attivate assecondando, ove possibile, il progressivo avanzamento dei lavori di posa in opera della linea; in particolare, si dovrà prevedere la sistemazione a verde delle aree occupate dai cantieri dismessi, delle scarpate e dei suoli comunque denudati nel corso dei lavori. Laddove la definizione del tracciato comporti impatti sulla componente vegetazionale preesistente, dovranno essere previste misure compensative del danno determinato, mediante opere di riforestazione o di ricostruzione di cenosi vegetali tipiche, su superfici almeno equivalenti a quelle oggetto di alterazione. La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura della regione.

48) Le eventuali piste di cantiere dovranno essere tracciate lungo la linea elettrica in progetto evitando le aree boscate, semiboscate o incolte. La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura della regione.

49) Le aree di cantiere dovranno essere ripristinate alla forma originaria, prevedendo, ove del caso, interventi di piantumazione di specie vegetali autoctone. La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura della regione.

50) A lavori ultimati dovrà essere effettuata la completa rinaturalizzazione del tracciato della linea in dismissione. La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura della regione.

51) Dovranno essere previsti tutti gli interventi di rinaturalizzazione dei siti lasciati liberi dalle demolizioni dei tralicci, cabine, ecc. La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura della regione.

52) Il ripristino del soprassuolo dovrà avvenire a regola d'arte sostituendo eventuali essenze arboree perdute o sistemazioni antropiche alterate. La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura della regione.

53) Dovrà essere previsto il ripristino delle fasce boscate interessate dalle attività di cantiere, mediante interventi di piantumazione di specie sia arboree che arbustive. Gli interventi di ripristino e piantumazione dovranno preferire specie autoctone ad elevata facilità di attecchimento e a minima manutenzione provenienti da genotipi locali onde evitare l'inquinamento genetico delle popolazioni presenti. La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura della regione.

54) Il recupero delle aree di cantiere e le necessarie misure di mitigazione degli impatti dovranno essere pianificati e progettati in relazione a specifiche esigenze territoriali; il progetto di recupero dovrà essere pertanto definito con le amministrazioni locali interessate e, qualora il cantiere fosse localizzato in adiacenza a parchi, con i rispettivi enti gestori. La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura della regione.

Nella fase di esercizio.

55) La componente faunistica soprattutto nelle aree a parco e a riserva naturale, dovrà essere oggetto di specifico monitoraggio (*ante* e *post operam*), da concordarsi con gli enti gestori delle aree protette interessate. Come da piano definito in sede di progettazione esecutiva. La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura della regione.

56) L'attività di manutenzione ordinaria dovrà, per quanto possibile, coincidere con il periodo tardo estivo-invernale (agosto-gennaio) per non compromettere la stagione riproduttiva delle diverse presenze faunistiche. La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura della regione.

57) Sono consentiti i lavori di diradamento alle sole chiome degli alberi, mantenendo la fascia di vegetazione spontanea presente, mentre dovrà essere evitato il taglio a raso lungo la linea elettrica ed il suo intorno. La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura della regione.

58) Andrà predisposto un dettagliato programma di monitoraggio *post operam* dell'impatto acustico che contenga l'indicazione di tempi, localizzazioni e modalità dei rilievi fonometrici, al fine di valutare i livelli di immissione di rumore in corrispondenza dei recettori. Ciò con specifica attenzione ai ricettori residenziali e particolarmente sensibili, al fine sia di valutare l'efficacia delle opere di mitigazione previste sia di consentire il dimensionamento, laddove necessario, di ulteriori interventi mitigativi. La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura della regione.

59) andrà predisposto un piano di monitoraggio delle vibrazioni in fase di esercizio, per verificare *post operam* l'efficacia delle mitigazioni realizzate e l'eventuale necessità di ulteriori opere mitigative. La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura della regione.

TECNICHE.

In sede di redazione del progetto esecutivo.

60) Dovrà essere verificata la compatibilità con quanto riportato negli studi della componente geologica previsti dalla legge regionale n. 41/1997, che fanno parte integrante (se presenti) dei piani regolatori vigenti. A supporto di quanto richiesto, dovranno essere prodotte tavole grafiche delle infrastrutture vicine alle aree di pertinenza idraulica. La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura della regione.

61) Sarà rispettato quanto contenuto nell'allegato 3 della delibera della giunta regionale della regione Lombardia 29 ottobre 2001, n. 6645, e quanto contenuto nella direttiva n. 2 dell'11 maggio 1999 del Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino del Po «Criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno delle fasce A e B»; in particolare, occorre prestare attenzione ai criteri di compatibilità definiti dall'art. 15 delle norme di attuazione del piano stralcio delle fasce fluviali, che prescrivono che gli interventi «non modifichino i fenomeni idraulici naturali che possono avere luogo nelle fasce, costituendo significativo ostacolo al deflusso e non limitino in modo significativo la capacità d'invaso». La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura della regione.

62) Saranno approfonditi gli studi e le indagini geologiche e geotecniche sui terreni di sedime interessati dalle opere; i necessari specifici approfondimenti saranno sviluppati con riferimento ad aree soggette a dissesti in atto o potenziali, qualora presenti.

63) Per quanto attiene gli aspetti di «dettaglio» del tracciato, gli stessi devono essere preventivamente inviati agli enti territoriali interessati. La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura della regione.

64) Tutte le opere dovranno essere realizzate in conformità alle norme tecniche di settore, in particolare a quanto riportato al decreto Ministero lavori pubblici 21 marzo 1988, n. 449, e successive modifiche ed integrazioni, alle prescrizioni tecnico-costruttive specificate dal Consiglio superiore dei lavori pubblici nel voto n. 457/98 in data 17 dicembre 1998, nonché in osservanza delle disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003 e delle norme vigenti in materia di elettrodotti.

65) Saranno valutati i valori dei campi elettrici e magnetici riportando i metodi ed i criteri di scelta dei parametri nella modellazione adottata. I valori così determinati nel rispetto di quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003, saranno presi a riferimento per la predisposizione dei piani di monitoraggio previsti dallo stesso D.P.C.M. La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura della regione.

66) Sarà sviluppato idoneo studio acustico da svolgere simulando le peggiori condizioni atmosferiche (nebbia o pioggia leggera), per verificare l'eventuale superamento, per effetto corona, dei limiti di rumorosità ammissibili e, se del caso, proporre i necessari interventi di mitigazione.

67) Si dovrà verificare che il franco minimo proposto sia idoneo per l'attraversamento delle zone boscate anche in caso di sovraccarico della linea, tenuto conto dell'importanza di tale franco sia per la continuità della funzionalità della linea stessa, sia per la salvaguardia fisica del patrimonio boschivo e ambientale attraversati.

68) Entro il termine di ventiquattro mesi, decorrenti dalla data di efficacia della delibera di approvazione, la società TERNA S.p.a. dovrà presentare al SIIT (Servizi integrati infrastrutture e trasporti) Lombardia e Liguria, a norma dell'art. 116 del predetto regio decreto n. 1775/1933, i piani particolareggiati di esecuzione, descrittivi di ciascuno dei beni rispetto ai quali è necessario procedere nella costruzione delle opere in questione.

Nella fase di esercizio.

69) sarà data attuazione al piano di monitoraggio delle misure dei campi elettrico e magnetico di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003, a partire dalle indicazioni desunte dagli studi di cui al precedente 65). La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura della regione.

RACCOMANDAZIONI

AMBIENTALI.

70) Le peculiarità del territorio interessato dall'intervento, caratterizzato da un'alternanza di aree agricole, ambiti di elevato pregio naturalistico e paesistico e zone densamente urbanizzate, a tratti senza soluzione di continuità, richiedono un'accentuata sensibilità progettuale esecutiva e flessibilità realizzativa onde contemperare le prerogative tecnico-costruttive dell'elettrodotto con l'esigenza di mitigare gli impatti nel tempo, corrispondendo, altresì, alle pianificazioni locali, sia di ordine ambientale, che urbanistico, e ai programmati interventi viabilistici di interesse regionale.

71) I contenuti progettuali e gli enunciati, già orientati al soddisfacimento degli obiettivi di cui al punto precedente, devono trovare conferma nella confronto con gli enti e gli organismi locali degli aspetti più puntuali e delle previste compensazioni territoriali, anche a valenza sperimentale.

72) L'effettuazione delle analisi e la progettazione delle opere con le relative prescrizioni debbono tendere all'obiettivo della massima congruità possibile tra le scelte progettuali e le esigenze a base delle richieste formulate dagli enti locali e dalla regione Lombardia, specialmente quelle di elevata complessità. La stessa regione Lombardia, nell'esprimere la propria disponibilità ad una collaborazione in proposito, ha indicato i propri referenti:

aspetti connessi alla tutela del territorio agricolo: Direzione generale agricoltura;

tutela della fauna e degli ecosistemi: Direzione generale qualità dell'ambiente e Direzione generale agricoltura;

tutela degli ambiti territoriali all'interno dei perimetri dei parchi e specifiche misure di compensazione: servizi faunistici e forestali degli enti parco, in collaborazione con la Direzione generale qualità dell'ambiente;

definizione dei piani di monitoraggio relativi alle diverse componenti ambientali: Arpa territorialmente competente, con l'eventuale supporto, per il reperimento dei dati, degli uffici regionali competenti per materia.

In sede di redazione del progetto esecutivo.

73) Si dovrà porre la massima attenzione alla presenza di corsi d'acqua ed alberature d'alto fusto.

74) Si ritiene utile suggerire che nella realizzazione delle stazioni di passaggio aereo-cavo si preveda:

di realizzare una recinzione perimetrale di tipo trasparente associata a adeguate barriere vegetali a rapido accrescimento;

un'adeguata cura nella progettazione complessiva del manufatto per consentire un miglior inserimento dello stesso contesto.

Nella fase di realizzazione delle opere.

75) Al fine di ridurre il disturbo alla fauna selvatica, nelle adiacenze delle aree a parco regionale ed in prossimità di riserve e oasi naturali si raccomanda di limitare la fase di cantiere al periodo novembre-febbraio.

TECNICHE.

In sede di redazione del progetto esecutivo.

76) In considerazione degli specifici impatti prevedibili in forza delle caratteristiche dell'opera, è opportuno che nei successivi livelli di progettazione siano trattate le problematiche dell'interferenza delle opere d'arte con il reticolo idraulico e con le fasce di rispetto, soprattutto in funzione del rischio di eventi di piena ed esondazione.

PROGRAMMA INTERFERENZE

77) La TERNA S.p.a. dovrà inviare il progetto esecutivo, al fine di dare corso alla risoluzione delle interferenze con le opere esistenti, ai seguenti enti:

Ministero delle comunicazioni - Ispettorato territoriale della Lombardia;

Agenzia interregionale per il fiume Po;

ANAS S.p.a. - Compartimento per la viabilità della Lombardia;

R.F.I. - Rete Ferroviaria Italiana S.p.a. - Direzione manutenzione - Direzione Compartimentale infrastruttura - Milano;

Provincia di Milano - Direzione centrale trasporti e viabilità;

Amministrazioni comunali;

Consorzio di bonifica est Ticino Villoresi;

Esso Italiana S.r.l. (SARPOM);

Snam - Rete Gas;

ENEL - Distribuzione S.p.a. - Milano

Edison S.p.a. - Milano;

E. Biscom S.p.a. - Milano;

PRAOIL S.p.a. - Genova.

Gli attraversamenti saranno regolamentati secondo la vigente normativa tecnica di settore.

78) I lavori per gli attraversamenti dei canali consortili del Consorzio di bonifica est Ticino Villoresi, saranno preventivamente contemplati in apposito atto concessorio e dovranno uniformarsi alle seguenti prescrizioni:

la profondità degli interramenti della linea elettrica sottostante i canali consortili deve essere non meno di un metro dal fondo dei canali stessi;

in corrispondenza delle interferenze in sottopasso si deve provvedere alla posa di opportuni mezzi di segnalazione e di pericolo;

tutte le opere consortili interferite che verranno demolite o danneggiate durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere ripristinate con elementi in cls armato, secondo le indicazioni e prescrizioni che verranno impartite dal consorzio e che saranno contenute nell'atto convenzionale da stipularsi fra la società TERNA S.p.a. e il Consorzio;

tutti i lavori che comportano la demolizione dei canali consortili devono essere eseguiti tassativamente nei periodi di asciutta dei canali stessi (1° marzo-05 aprile, 15 settembre-10 novembre).

79) per le interferenze con la sp 229 Arluno Pogliano il progetto esecutivo dovrà recepire le indicazioni della amministrazione provinciale di Milano, in particolare in relazione al tratto in cui l'elettrodotto è parallelo alla sede stradale. I tralicci a sostegno della linea

dovranno essere posizionati a distanza non inferiore a 7 m dal confine stradale e l'altezza della fune rispetto alla carreggiata non dovrà essere inferiore alla minima indicata dalla normativa vigente.

80) I lavori in corrispondenza dell'inteferenza con l'oleodotto DN 250 Rho Malpensa della PRAOIL - Oleodotti Italiani S.p.a. dovranno osservare le seguenti prescrizioni:

eventuali opere necessarie per la realizzazione della linea elettrica dovranno essere posate al di fuori della fascia di servitù dell'oelodotto, consistente in 5 m per parte dall'asse della tubazione;

gli impianti dovranno essere realizzati nel rispetto della normativa CEI e delle vigenti leggi di settore;

presentazione del progetto esecutivo dettagliato delle opere che saranno realizzate in prossimità dell'impianto;

rispetto delle prescrizioni tecniche previste per la sicurezza degli oleodotti ed allegate dalla PRAOIL alla nota TECN 13 FIR n. 472 del 20 agosto 2003 (STD.DS.LIN.0104, STD.DS.LIN.0105, STD.DS. LIN.0211).

81) Le opere saranno realizzate sulla base dell'Accordo stipulato con il Ministero delle comunicazioni sulla «Procedura per il rilascio dei nulla osta relativi agli elettrodotti aerei di 3ª classe dell'Enel», di cui alla Circolare trasmessa con nota DGCA n. 24445 del 26 novembre 2003. Il progetto esecutivo, da presentare al Ministero delle comunicazioni Ispettorato territoriale della Lombardia, sarà comprensivo della prevista autocertificazione.

05A00918

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 23 dicembre 2004.

Servizio universale: applicabilità del meccanismo di ripartizione e valutazione del costo netto per l'anno 2002. (Deliberazione n. 16/04/CIR).

L'AUTORITÀ

Nella riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 23 dicembre 2004;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante «Codice delle comunicazioni elettroniche», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 215 del 15 settembre 2003;

Vista la delibera n. 314/00/CONS del 1° giugno 2000, recante «Determinazioni di condizioni economiche agevolate per il servizio di telefonia vocale a particolari categorie di clientela», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 160 dell'11 luglio 2000;

Vista la delibera n. 290/01/CONS del 1° luglio 2001, recante «Determinazioni di criteri per la distribuzione e la pianificazione sul territorio nazionale delle postazioni telefoniche pubbliche», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 199 del 28 agosto 2001;

Vista la delibera n. 330/01/CONS del 1° agosto 2001, recante «Applicazione ed integrazione della delibera n. 314/00/CONS "Determinazioni di condizioni economiche agevolate per il servizio di telefonia vocale a particolari categorie di clientela"», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 199 del 28 agosto 2001;

Vista la delibera n. 14/02/CIR del 20 dicembre 2002, recante «Applicabilità del meccanismo di ripartizione del costo netto del servizio universale per l'anno 2001», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 106 del 9 maggio 2003;

Vista la delibera n. 2/04/CONS del 14 gennaio 2004, recante «Gara a procedura aperta per l'affidamento dell'incarico concernente la verifica del costo netto del servizio universale dichiarato da Telecom Italia per l'anno 2002: affidamento dell'incarico alla Società Europe Economics»;

Viste le relazioni presentate da Telecom Italia S.p.a. il 16 giugno 2003 «Servizio universale: metodologia adottata da Telecom Italia S.p.a. per il calcolo del costo netto 2002» e «Relazione sul costo netto del servizio universale dell'anno 2002»;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento «Servizio universale: applicabilità del meccanismo di ripartizione e valutazione del costo netto per l'anno 2002», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 188 del 14 agosto 2003;

Vista la decisione della sezione sesta del Consiglio di Stato dell'8 luglio 2003;

Vista la relazione finale della società Europe Economics, acquisita in data 31 marzo 2004, concernente la verifica del calcolo del costo netto del servizio universale dichiarato da Telecom Italia per l'anno 2002;

Vista la delibera n. 2/04/CIR recante «Consultazione pubblica concernente la proposta di provvedimento relativo al servizio universale: applicabilità del meccanismo di ripartizione e valutazione del costo netto per l'anno 2002», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dell'8 maggio 2004, n. 107;

Considerate le osservazioni e i contributi forniti nell'ambito della consultazione pubblica di cui alla delibera n. 2/04/CIR dagli operatori di telecomunicazione Vodafone Omnitel, Telecom Italia Mobile, Wind Telecomunicazioni e Telecom Italia;

Visti gli atti del procedimento;

Considerato quanto segue:

(1) Il procedimento istruttorio.

1. La società Telecom Italia S.p.a. (di seguito Telecom Italia) ha presentato all'Autorità, in data 16 giugno 2003, il calcolo del costo netto derivante dagli obblighi di fornitura del servizio universale relativo all'anno 2002, ai sensi dell'art. 3, comma 10, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997 e dell'art. 5, comma 1, del decreto ministeriale 10 marzo 1998. L'Autorità ha pertanto avviato, in data 16 luglio 2003, un procedimento istruttorio finalizzato a determinare l'applicabilità del meccanismo di ripartizione ed a valutare il costo netto del servizio universale per l'anno 2002.

2. Ai fini della determinazione dell'iniquità dell'onere e della conseguente applicabilità del meccanismo di

ripartizione, l'Autorità, contestualmente alla comunicazione di avvio istruttoria, pubblicata in data 14 agosto 2003 nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 188, ha richiesto agli operatori di cui all'art. 2, comma 2, del decreto ministeriale 10 marzo 1998 dati e informazioni concernenti varie voci di ricavi e di costi, nonché di volumi di traffico e numerosità della clientela.

3. In data 12 novembre 2003, l'Autorità, sulla base dei dati forniti dagli operatori e della conseguente analisi sul grado di concorrenza raggiunto nel mercato delle telecomunicazioni, ha stabilito che, ai sensi degli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 259/2003 recante «Codice delle comunicazioni elettroniche» (di seguito codice), gli obblighi di fornitura del servizio universale hanno costituito per l'anno 2002 un onere ingiustificato a carico di Telecom Italia.

4. L'Autorità ha, pertanto, ritenuto applicabile il meccanismo di ripartizione, ai sensi dell'art. 63 del codice, nonché dell'art. 3, comma 2, e dell'art. 6, comma 2, lettera *a)*, dell'allegato 11 del codice. Conseguentemente l'Autorità ha incaricato la Società Europe Economics, selezionata sulla base di una procedura di gara, di verificare il calcolo del costo netto, relativo agli obblighi di fornitura del servizio universale, dichiarato da Telecom Italia per l'anno 2002.

5. Europe Economics ha avviato in data 23 gennaio 2004 l'attività di verifica del calcolo del costo netto presentato da Telecom Italia.

6. Nel corso dell'attività di controllo del calcolo del costo netto, Telecom Italia ha presentato all'Autorità ed a Europe Economics la propria proposta di quantificazione dei vantaggi di mercato di cui all'art. 6, comma 2, lettera *b)* dell'allegato 11 del codice.

7. In data 31 marzo 2004, Europe Economics ha presentato la relazione di conformità ai criteri, ai principi ed alle modalità di determinazione del costo netto sulla base di quanto previsto dal Capo IV del Titolo II del codice e dalle disposizioni dell'allegato 11 dello stesso codice. La relazione finale riporta altresì le modalità di calcolo e la quantificazione finale, effettuata da Europe Economics, dei vantaggi di mercato derivati a Telecom Italia quale soggetto incaricato della fornitura del servizio universale.

8. L'Autorità dopo aver effettuato le proprie valutazioni ai sensi dell'art. 6, comma 2, lettera *c)* dell'Allegato 11 del codice, ha sottoposto a consultazione pubblica i propri orientamenti in merito alle decisioni da adottare con riferimento all'applicabilità e giustificazione del meccanismo di ripartizione del costo netto del servizio universale, contenuti nella proposta di provvedimento di cui all'allegato *B* della delibera n. 2/04/CIR. La predetta delibera è stata pubblicata sul sito dell'Autorità in data 30 aprile 2004 e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 107 dell'8 maggio 2004. La consultazione pubblica si è conclusa in data 7 giugno 2004.

9. Entro il predetto termine sono stati ricevuti i contributi e le osservazioni dai seguenti operatori di comunicazioni elettroniche: Vodafone Omnitel, Telecom Italia Mobile (di seguito TIM), Wind Telecomunicazioni (di seguito Wind) e Telecom Italia.

10. Gli operatori Wind Telecomunicazioni e Telecom Italia hanno inoltre illustrato all'Autorità nell'ambito di audizioni, tenutesi nei termini previsti dalla delibera 02/04/CIR, i documenti prodotti nel corso del processo di consultazione pubblica.

(2) La valutazione dell'iniquità dell'onere e dell'applicabilità del meccanismo di ripartizione.

(2.1) L'orientamento dell'Autorità nell'ambito della consultazione pubblica.

11. Al fine di decidere sull'applicabilità del meccanismo di ripartizione, l'Autorità ha provveduto ad accertare, da un lato, che il grado di concorrenza raggiunto nel mercato della telefonia vocale fissa fosse sufficiente a giustificare l'iniquità dell'onere e, dall'altro, che la sostituibilità tra servizi di telefonia vocale su rete fissa e su rete mobile, in un contesto di servizio universale, fosse significativa. In ragione del grado di concorrenza accertato, sulla base dei dati acquisiti dalle imprese nel corso del procedimento, l'Autorità ha ritenuto iniquo l'onere della fornitura degli obblighi di servizio universale a carico di Telecom Italia e, quindi, applicabile il meccanismo di ripartizione del costo netto agli operatori di rete fissa e mobile. L'Autorità ha supportato, peraltro, tale posizione sottolineando i benefici che gli operatori di rete mobile traggono dall'esistenza degli obblighi di servizio universale imposti a Telecom Italia.

L'Autorità ha manifestato, infine, l'orientamento di applicare una soglia di esenzione dalla contribuzione al fondo del servizio universale pari all'1% dei ricavi netti degli operatori, allo scopo di non disincentivare l'ingresso nel mercato di nuovi operatori e di tutelare i nuovi entranti, già gravati da alti costi di interconnessione.

(2.2) Le osservazioni degli operatori.

12. In merito al meccanismo di ripartizione dei costi netti del servizio universale, una parte degli operatori (Telecom Italia, Wind, TIM) condivide l'orientamento dell'Autorità di includere nella contribuzione al fondo tutte le categorie di fornitori di rete e servizi di comunicazione elettronica, compresi gli operatori di rete mobile. In particolare, uno degli operatori (Telecom Italia) ha effettuato una stima dei ricavi che i gestori di telefonia mobile ricevono dall'esistenza degli obblighi di servizio universale e ha rilevato che «tale stima conferma pienamente l'indicazione dell'Autorità secondo cui i suddetti ricavi sono di un ordine di grandezza comparabile con le quote di contribuzione al fondo determinate per gli operatori di rete mobile».

13. Un altro operatore (Vodafone Omnitel), invece, non condivide la metodologia utilizzata dall'Autorità per verificare l'esistenza di concorrenza tra i servizi di telefonia fissa e quelli di telefonia mobile. Più precisamente, tale operatore ha contestato l'indagine sulla sostituibilità tra i due servizi in ragione del fatto che l'analisi su cui si basa l'Autorità è circoscritta al solo contesto degli obblighi di servizio universale e utilizza un dato parziale e incerto come quello dei ricavi di sostitu-

zione. A tal proposito, richiama le «Linee direttrici per le analisi dei mercati rilevanti» della Commissione europea, nelle quali è precisato che, dal punto di vista della domanda, i servizi di telefonia mobile e fissa costituiscono dei mercati separati. Il medesimo operatore, infine, chiede, laddove si confermasse la sostituibilità tra i due servizi, una riduzione del suo onere di contribuzione, in considerazione del fatto che lo stesso era soggetto a obblighi assimilabili a quelli di servizio universale.

14. Relativamente alla soglia di esenzione dalla contribuzione al fondo, uno degli operatori (Wind) ritiene che si dovrebbe utilizzare come criterio oltre alla soglia dell'1% dei ricavi netti anche quello della valutazione della situazione finanziaria così come previsto dal codice (art. 63), esentando in particolare le società in perdita di esercizio. Gli altri operatori (Vodafone Omnitel, TIM), invece, chiedono che il meccanismo di esenzione sia circoscritto ai soli operatori nuovi entranti.

(2.3) La valutazione dell'Autorità.

15. Il meccanismo di recupero dei costi netti basato su prelievi a carico delle imprese mira a ripartire tra tutti gli operatori concorrenti le perdite subite dal soggetto fornitore del servizio universale. A tale riguardo, l'Autorità ha determinato l'applicabilità del meccanismo di ripartizione sulla base del livello concorrenziale accertato per il servizio di telefonia vocale offerto dagli operatori di rete fissa e mobile. Sempre ai fini di stabilire l'applicabilità del meccanismo di ripartizione l'Autorità ha altresì provveduto a valutare il grado di sostituibilità per le chiamate originate dalle aree non remunerative da rete fissa e da apparati di rete mobile nonché a stimare i benefici che derivano a terzi operatori dall'esistenza degli obblighi di servizio universale in capo a Telecom Italia.

16. L'analisi della sostituibilità tra i servizi di telefonia mobile e quelli di telefonia fissa, se diretta all'identificazione dei soggetti tenuti a contribuire al servizio universale, deve essere strettamente legata alle finalità che la normativa comunitaria e nazionale si propongono di perseguire in materia di finanziamento del costo netto del servizio universale. L'istituto del servizio universale persegue infatti finalità sociali e di interesse pubblico, non sempre raggiungibili attraverso i meccanismi di mercato.

17. Per tale ragione, l'Autorità ritiene, in relazione a quanto affermato da un operatore, che le «Linee direttrici per le analisi dei mercati rilevanti» della Commissione europea non siano applicabili al contesto del servizio universale. Tali linee direttrici hanno, infatti, la finalità di stabilire gli ambiti geografici e di prodotto dei mercati stessi nonché il livello di concorrenza effettiva e potenziale negli stessi mercati al fine di stabilire l'eventuale imposizione di obblighi regolamentari *ex-ante* agli operatori in esso presenti.

18. Da ciò discende che un'analisi di sostituibilità, effettuata sulla base delle procedure previste dal Codice per la definizione dei mercati rilevanti, non sarebbe appropriata per stabilire quali operatori debbano contribuire al fondo. Ad esempio, l'art. 67, comma 5, del codice relativo ai controlli normativi sui servizi al dettaglio prevede che anche qualora sia accertata l'esistenza di una concorrenza effettiva siano fatti salvi gli obblighi di servizio universale concernenti l'accessibilità delle tariffe e il controllo delle spese.

19. L'accertamento della sostituibilità tra i servizi di telefonia vocale offerti da operatori di rete fissa e mobile deve essere, quindi, adattato al contesto del servizio universale. In merito a tale accertamento si richiama espressamente quanto già indicato nei paragrafi da 11 a 17 del punto 2.2 dell'allegato *B* alla delibera n. 2/04/CIR. Pertanto, l'Autorità ribadisce che il livello di sostituibilità accertato tra i servizi di telefonia vocale fissa e mobile risulta particolarmente elevato nell'ambito di servizio universale.

20. Peraltro, come già indicato nella delibera n. 2/04/CIR, si sottolinea che alcuni operatori chiamati a contribuire al fondo conseguono dei benefici netti dall'offerta da parte di Telecom Italia dei servizi che ricadono negli obblighi di servizio universale in capo a quest'ultimo. Ciò avvalora la scelta effettuata dall'Autorità di ricondurre l'analisi di sostituibilità tra servizi di telefonia vocale offerti da operatori di rete fissa e mobile a un contesto di servizio universale.

21. Ciò premesso, l'Autorità, richiamando espressamente quanto affermato nel paragrafo 2 della delibera n. 2/04/CIR, ritiene che gli operatori di rete fissa e di rete mobile siano obbligati, secondo quanto previsto dall'art. 63 del codice e dall'art. 3, commi 2 e 3 dell'allegato 11 al codice, alla contribuzione al fondo conformemente ai principi di trasparenza, proporzionalità e non discriminazione di cui all'art. 63, comma 3 e art. 2, commi 5, 6 e 7, dell'allegato n. 11 al codice delle comunicazioni.

22. In merito al meccanismo di esenzione dalla contribuzione al fondo, l'Autorità ribadisce l'orientamento espresso in consultazione sulla base di quanto affermato al paragrafo 3 della delibera n. 2/04/CIR. Il meccanismo di esenzione introdotto dall'Autorità, coerentemente con le finalità dell'art. 63, comma 3 del codice, da un lato, ripartisce i contributi nel modo più ampio possibile e, dall'altro, esonera dalla contribuzione al fondo sia gli operatori nuovi entranti sia gli operatori che non superano un determinato livello di fatturato.

23. L'Autorità ritiene pertanto che il meccanismo di esenzione dalla contribuzione al fondo del servizio universale debba essere applicato per ciascun operatore di rete fissa e mobile i cui ricavi netti, calcolati sulla base di quanto previsto dall'allegato 11 del codice, sono inferiori all'1% del totale.

(3) L'ammissibilità dei costi amministrativi del calcolo e degli interessi per il disallineamento temporale.

(3.1) L'orientamento dell'Autorità nell'ambito della consultazione pubblica.

24. L'Autorità ha ritenuto che i costi amministrativi di calcolo e gli interessi dovuti per il disallineamento temporale sostenuti dal soggetto fornitore costituiscano un onere necessario affinché questi possa poi richiedere un indennizzo a terzi operatori. L'Autorità ha, quindi manifestato l'orientamento di non ammet-

tere al meccanismo di ripartizione i costi amministrativi del calcolo e il costo degli interessi per il disallineamento temporale, ritenendo non giustificate le valutazioni di Europe Economics che, invece, aveva computato anche tali costi ai fini del calcolo del costo netto.

(3.2) Le osservazioni degli operatori.

25. In merito ai costi amministrativi del calcolo e agli interessi per il disallineamento temporale, alcuni operatori (Telecom Italia, TIM) non condividono l'orientamento dell'Autorità di non ammetterli al meccanismo di ripartizione.

Gli stessi operatori ritengono, infatti, che l'art. 5 dell'allegato 11 al codice contenga un elenco meramente esemplificativo dei costi ammessi al meccanismo di ripartizione, concludendo, quindi, che nessuna disposizione vieta di includere in quest'elenco tale tipologia di costi, soprattutto in considerazione del fatto che si tratta di costi evitabili in assenza di obblighi di servizio universale.

26. Altri operatori, invece, concordando con l'orientamento espresso dall'Autorità, ritengono che la normativa di settore escluda i costi amministrativi del calcolo e gli interessi per il disallineamento temporale dai costi ammessi al meccanismo di ripartizione.

(3.3) Le valutazioni dell'Autorità.

27. L'art. 63, comma 2, del Codice prevede che «Può essere finanziato unicamente il costo netto degli obblighi di cui agli articoli da 53 a 60, calcolato conformemente all'art. 62...».

I costi amministrativi e per il disallineamento temporale non rientrano tra le tipologie di costo finalizzate all'adempimento degli obblighi di servizio universale, le quali costituiscono le uniche categorie di costo a poter essere oggetto di finanziamento ai sensi dell'art. 63 del codice.

28. Le osservazioni degli operatori non hanno apportato elementi aggiuntivi rispetto alle valutazioni formulate e agli orientamenti espressi dall'Autorità nell'ambito del processo di consultazione pubblica. L'Autorità ritiene, quindi, di confermare l'orientamento affermato nel paragrafo 10 della delibera n. 2/04/CIR e di non ammettere al meccanismo di ripartizione i costi amministrativi e i costi per il disallineamento temporale. Tali costi, infatti, devono essere considerati come un onere a carico del soggetto fornitore del servizio universale qualora intenda esercitare la facoltà di richiedere il finanziamento del costo netto sostenuto prevista dall'art. 63, comma 1, del codice.

(4) L'ammissibilità del costo netto della telefonia vocale (aree non remunerative e categorie agevolate di utenti).

(4.1) L'orientamento dell'Autorità nell'ambito della consultazione pubblica.

29. L'Autorità, nell'ambito della consultazione pubblica relativa alla sezione (10.1) della delibera n. 2/04/CIR, ha espresso l'orientamento di non ammettere al meccanismo di ripartizione le modifiche al calcolo del costo netto apportate da Europe Economics in merito al valore netto di sostituzione, alle minusvalenze e al metodo di valorizzazione degli ammortamenti. L'Autorità ha ritenuto, infatti, che i cambiamenti metodologici apportati da Europe Economics per quanto finalizzati ad una valutazione più precisa dei dati alla base del calcolo del costo netto, potessero contrastare con l'esigenza di stabilizzazione della metodologia di individuazione delle aree potenzialmente non remunerative, così come stabilito dalla delibera 14/02/CIR.

(4.2) Le osservazioni degli operatori.

30. Alcuni operatori (Telecom Italia, TIM) condividono l'orientamento dell'Autorità di escludere tali cambiamenti dal meccanismo di ripartizione, sia perché altererebbero il bacino di aree non remunerative, così come definito dalla delibera 14/02/CIR, sia perché produrrebbero risultati distorti, dal momento che le rettifiche apportate da Europe Economics alla metodologia di calcolo utilizzano dati storici (rapporto NBV/GBV) in un contesto di costi prospettici incrementali di lungo periodo. Uno di questi operatori (Telecom Italia) sottolinea, inoltre, che i rapporti NBV/GBV a livello nazionale non sono indicativi della vita residua dei cespiti nelle aree non remunerative, in considerazione delle notevoli differenze (in termini di grandezza, di composizione della rete, di costi medi per clienti) intercorrenti tra aree remunerative e non remunerative. Relativamente alle minus/plusvalenze derivanti dall'applicazione del metodo FCM, un operatore (TIM) ritiene che la differenziazione operata da Europe Economics attraverso un principio di efficienza non sia conforme alla Raccomandazione europea 98/322/CE.

31. Altri operatori (Wind, Vodafone Omnitel), invece, non condividono l'orientamento espresso dall'Autorità nell'ambito della consultazione pubblica. Più in particolare tali operatori ritengono corrette le variazioni apportate da Europe Economics, sottolineando che tali rettifiche non sono configurabili come modifiche di carattere metodologico, bensì come affinamenti concernenti le più appropriate tecniche utilizzabili all'interno della stessa metodologia. Un operatore (Vodafone Omnitel) ritiene che l'ipotesi di una vita residua dei cespiti pari al 50%, anche qualora coerente per il calcolo del costo netto degli anni 2000 e 2001, non può essere applicata all'anno 2002 in quanto la vita residua dei cespiti, per definizione, tende a diminuire nel tempo. È evidente che una diminuzione della vita residua comporta una riduzione del valore netto di sostituzione che a sua volta si traduce in una intrinseca diminuzione dei costi. In taluni casi la riduzione dei costi relativi al valore netto di sostituzione può rendere profittevole un'area precedentemente non remunerativa. Il risultato economico di un'area può cambiare nel tempo, sia per l'adozione di una migliore tecnica di calcolo da parte del soggetto revisore, sia per motivi indipendenti da tali modifiche. Ciò tuttavia non comporta in alcun caso alterazioni del bacino di aree potenzialmente non remunerative fissato dall'Autorità con la delibera n. 14/02/CIR all'interno del quale fare la ricerca per il calcolo del costo netto. La stabilità del bacino di aree PNR non può comunque prevalere rispetto al principio della trasparenza e dell'oggettività dei dati utilizzati in una procedura che è finalizzata al recupero di costi sostenuti da Telecom Italia attraverso il finanziamento

degli altri operatori. Lo stesso operatore sottolinea, altresì, che, anche se negli anni passati, il soggetto revisore ha accettato una stima della vita residua pari al 50% ha, tuttavia, provveduto ad incrementare la vita utile dei cespiti apportando di conseguenza aggiustamenti in riduzione del costo netto.

(4.3) Le valutazioni dell'Autorità.

32. Le osservazioni degli operatori espresse nell'ambito della consultazione pubblica non hanno apportato contributi innovativi in termini giuridici ed economici rispetto alle valutazioni effettuate dall'Autorità nell'ambito della consultazione pubblica in merito al problema della stabilizzazione del processo di calcolo del costo netto. L'Autorità, infatti, già nell'ambito della consultazione pubblica aveva valutato e considerato corretti dal punto di vista economico gli aggiustamenti metodologici apportati da Europe Economics. L'Autorità, tuttavia, aveva rilevato che tali aggiustamenti avrebbero comportato la modifica del bacino di aree non remunerative contravvenendo così a quanto stabilito dalla delibera n. 14/02/CIR.

33. Le rettifiche apportate da Europe Economics al valore netto di sostituzione, alle minusvalenze e al metodo di valorizzazione degli ammortamenti rappresentano un elemento di discontinuità metodologica rispetto alla metodologia adottata per il calcolo del costo netto degli anni 1998-2001. L'applicazione della nuova metodologia di calcolo introdotta da Europe Economics ha così comportato un impatto significativo nella modifica del bacino di aree potenzialmente non remunerative stabilito dall'Autorità con la delibera n. 14/02/CIR per il calcolo del costo netto 2001. L'Autorità, infatti, con tale delibera aveva provveduto ad identificare geograficamente e a definire numericamente le aree potenzialmente non remunerative. Sulla base di tale provvedimento Telecom Italia era obbligata a ricercare le aree effettivamente non profittevoli solo all'interno del bacino di aree potenzialmente non remunerative per un periodo non inferiore a 24 mesi.

34. Il bacino di aree non remunerative è definito in una fase precedente il calcolo del costo netto e si basa sull'analisi di dati geo-referenziati relativi al reddito medio della popolazione residente nell'area, all'altitudine, alla numerosità della popolazione residente, alla presenza di clientela affari. Tale fase prescinde dall'uso delle diverse metodologie contabili per il calcolo dei costi relativi all'offerta del servizio di telefonia vocale nell'ambito delle aree servite dalle centrali SL. L'analisi dei dati geo-referenziati permette di stabilire a priori la remuneratività potenziale dell'area nel lungo periodo e quindi consente di stabilire se Telecom Italia avrebbe deciso sulla base di una libera politica aziendale di servire o meno una determinata area.

35. Gli aggiustamenti apportati da Europe Economics oltre che a comportare modifiche metodologiche del calcolo del costo netto implicano la modifica del numero di aree potenzialmente non remunerative all'interno del quale Telecom Italia è tenuta a valutare la profittevolezza o meno del servizio di telefonia vocale offerto in regime di servizio universale.

36. Per tale ragione l'Autorità non ritiene sussistano i presupposti per modificare l'orientamento relativo ai cambiamenti della metodologia di calcolo espresso con la delibera n. 2/04/CIR e ritiene, pertanto, che il costo netto delle aree non remunerative debba essere ammesso al meccanismo di ripartizione nella misura di € 54.000.000.

37. L'Autorità considera che i suddetti cambiamenti metodologici costituiscano un miglioramento del calcolo del costo netto che, tuttavia, necessitano di essere valutati all'interno di un più ampio e sistematico processo di revisione metodologica. L'Autorità ritiene, pertanto, che le valutazioni espresse da Europe Economics debbano essere considerate come raccomandazioni da applicare all'attività di verifica del calcolo del costo netto 2003. A tale riguardo l'Autorità considera opportuna una revisione della metodologia di calcolo nel corso dell'attività di verifica del calcolo del costo netto per l'anno 2003.

(5) Le categorie agevolate di clienti.

(5.1) L'orientamento dell'Autorità nell'ambito della consultazione pubblica.

38. L'Autorità aveva manifestato l'orientamento di ammettere al meccanismo di ripartizione del costo netto per la telefonia vocale l'ulteriore voce concernente le categorie agevolate di clienti, la quale comprende i costi derivanti dalla riduzione dei ricavi causata dalle disposizioni contenute nelle delibere n. 314/00/CONS e n. 330/01/CONS, nonché i costi evitabili dell'erogazione e gestione del suddetto servizio.

(5.2) Le osservazioni degli operatori.

39. In merito alle categorie agevolate di clienti, gli operatori intervenuti nel procedimento concordano con l'orientamento dell'Autorità di ammetterle al meccanismo di ripartizione del costo netto. Uno di essi (Telecom Italia), però, ritiene che, viste le condizioni di disagio economico che caratterizzano tali clienti, sia irrealistica la valutazione effettuata da Europe Economics circa esistenza di ricavi aggiuntivi dovuti al fatto che «tale categoria di clienti spende parte del reddito addizionale in chiamate aggiuntive».

(5.3) Le valutazioni dell'Autorità.

40. L'Autorità, preso atto delle osservazioni degli operatori, ribadisce l'orientamento proposto nell'allegato 2 alla delibera n. 2/04/CIR e pertanto ritiene ammissibile il costo netto degli obblighi derivanti dagli art. 57 e 59, comma 2, del codice delle comunicazioni, nella misura di € 3.800.000.

(6) L'ammissibilità del costo netto della telefonia pubblica.

(6.1) L'orientamento dell'Autorità nell'ambito della consultazione pubblica.

41. In merito al costo netto della telefonia pubblica, l'Autorità ha manifestato l'orientamento secondo cui sulla base dei criteri qualitativi indicati dalla delibera n. 290/01/CONS le postazioni telefoniche pubbliche identificate come «concentrazioni» non possono essere escluse dal cosiddetto «parco impianti USO». L'Autorità ha ritenuto, altresì, non giustificata la richiesta di Telecom Italia di considerare prioritariamente gli

impianti stradali rispetto agli impianti al dettaglio, con riferimento ai criteri quantitativi indicati dalla delibera n. 290/01/CONS. Alla luce di tali considerazioni, l'Autorità aveva stimato pienamente conformi alle disposizioni regolamentari vigenti le modifiche apportate da Europe Economics in merito, in particolare, all'identificazione del «parco impianti USO», nonché alla reimputazione dei ricavi e all'evitabilità di alcuni costi (costi del sistema di gestione, della rete intelligente, costi commerciali). L'Autorità, in coerenza con l'approccio seguito per il servizio di telefonia vocale, ha ritenuto, tuttavia, di non accogliere i cambiamenti metodologici apportati dal soggetto revisore concernenti il valore netto di sostituzione, le minusvalenze «efficienti» e il metodo degli ammortamenti.

(6.2) Le osservazioni degli operatori.

42. In merito all'ammissione al meccanismo di ripartizione dei costi netti della telefonia pubblica, alcuni operatori (Wind, Vodafone Omnitel) ribadiscono la contrarietà alla proposta di provvedimento dell'Autorità di escludere dal meccanismo di ripartizione, i cambiamenti di natura metodologica effettuati da Europe Economics. Un operatore (Vodafone Omnitel) ha comunque richiesto che i ricavi generati dagli impianti in eccesso rispetto a quelli previsti dalla delibera n. 290/01/CONS siano interamente (non solo il 30%) riallocati agli impianti in perdita.

43. Un altro operatore (Telecom Italia) non condivide la determinazione del parco impianti USO effettuata da Europe Economics, ritenendola basata esclusivamente su un criterio di profittevolezza, il quale non consentirebbe di raggiungere alcuni degli obiettivi fissati dalla delibera 290/01/CIR (copertura razionale ed omogenea del territorio, accessibilità agli impianti per il maggior numero di ore possibile). Si sottolinea, inoltre, che l'impianto stradale è quello maggiormente rispondente ai criteri qualitativi indicati dalla delibera 290/01/CIR. Il medesimo operatore non condivide, infine, il valore di riallocazione dei ricavi relativi agli impianti in eccesso, quantificato da Europe Economics nel 30%, ritenendo più congruo il range 0-11%.

(6.3) Le valutazioni dell'Autorità.

44. L'Autorità rileva che la delibera n. 290/01/CONS contempla criteri di natura sia quantitativa sia qualitativa, per la definizione del parco impianti USO, allo scopo di assicurare non solo la presenza di un numero di PTP congruo rispetto alla densità di popolazione, ma anche per garantire postazioni telefoniche pubbliche in quei luoghi in cui è più elevata l'esigenza di una alternativa ai servizi di telefonia vocale su rete fissa e mobile. Proprio per pervenire ad una quantificazione del costo netto della telefonia pubblica più coerente con la delibera 290/01/CONS, Europe Economics non ha ritenuto corretto escludere a priori dal parco impianti USO le concentrazioni di PTP, in considerazione del fatto che se ubicate in luoghi di particolare interesse sociale (uffici pubblici, stazioni ferroviarie, ecc.) rientrano a pieno nel novero delle PTP contemplate dalla delibera 290/01/CONS. Allo stesso modo, in relazione alle PTP in eccesso, Europe Economics non ha inserito prioritariamente le PTP stradali, visto che proprio la delibera 290/01/CONS espressamente richiede di assicurare la fornitura del servizio di telefonia pubblica anche in altri luoghi (quali quelli ad alta frequentazione, con difficoltà di utilizzo dei sistemi di telefonia mobile, ecc.).

45. Le osservazioni degli operatori in merito ai cambiamenti metodologici del calcolo del costo netto della telefonia pubblica relativi al valore netto di sostituzione, alle minusvalenze e al metodo di valorizzazione degli ammortamenti non hanno apportato contributi innovativi alle valutazioni espresse dall'Autorità all'interno della consultazione pubblica. L'Autorità, pertanto, ritiene che non sussistano i presupposti per modificare l'orientamento espresso nel punto 10.2 della delibera 2/04/CIR di non ammettere al meccanismo di ripartizione i cambiamenti metodologici effettuati da Europe Economics.

46. L'Autorità, richiamando espressamente quanto già affermato nel punto 10.2 della delibera n. 2/04/CIR, ritiene, sulla base delle risultanze dell'attività di verifica di Europe Economics, che il costo netto della telefonia pubblica valutato in € 9.900.000 sia giustificato ai fini del meccanismo di ripartizione del costo netto per il 2002.

(7) L'ammissibilità del costo netto del Servizio 12.

(7.1) L'orientamento dell'Autorità nell'ambito della consultazione pubblica.

47. In merito al costo netto derivante dagli obblighi imposti a Telecom Italia nella determinazione del prezzo al dettaglio del Servizio 12, l'Autorità ha ritenuto giustificate le modifiche apportate da Europe Economics in merito alle valorizzazioni di costi e dei ricavi presentate da Telecom Italia, in riferimento alle minusvalenze, numero di supervisori, costo del personale, ricavi netti da traffico indotto, esclusione del canone dello Stato. Tali correttivi hanno comportato l'azzeramento del costo netto del Servizio 12.

(7.2) Le osservazioni degli operatori.

48. Gli operatori condividono l'orientamento manifestato dall'Autorità, facendo anche rilevare che, dall'entrata in vigore del codice, il contenuto del servizio universale non prevede più la fornitura del servizio di informazioni abbonati. Uno degli operatori, in ragione delle prescrizioni del codice in materia di contenuto degli obblighi relativi alla fornitura del servizio informazione abbonati, si è astenuto dal formulare commenti.

(7.3) Le valutazioni dell'Autorità.

49. L'Autorità, rilevate le osservazioni degli operatori e ritenuti conformi al dettato normativo le risultanze dell'attività di verifica svolta da Europe Economics, non ritiene ammissibile il costo netto dichiarato da Telecom Italia per il servizio di informazione abbonati (Servizio 12).

(8) La valutazione dei vantaggi di mercato.

(8.1) L'orientamento dell'Autorità nell'ambito della consultazione pubblica.

50. Relativamente ai vantaggi di mercato derivanti dall'essere il soggetto incaricato della fornitura del servizio universale, l'Autorità ha espresso l'orientamento di ammettere al meccanismo di ripartizione le rettifiche

apportate da Europe Economics alle stime presentate da Telecom Italia, inclusa quella di attribuire le voci dei vantaggi di mercato all'interno di ogni servizio che ha generato il beneficio stesso.

(8.2) Le osservazioni degli operatori.

51. Alcuni operatori (Wind, Vodafone Omnitel) non hanno condiviso la proposta dell'Autorità di attribuire le varie voci dei vantaggi di mercato in relazione all'ipotetico servizio che avrebbe generato una determinata voce di benefici. Tale approccio è stato ritenuto contrario all'art. 6, comma 2, lettera *b)*, dell'allegato 11 al codice, nel quale manca qualsiasi riferimento ad una ripartizione per servizi. È stato altresì specificato che, al di là dell'interpretazione letterale della norma, sulla base dei criteri di attribuzione contabile risulta impossibile effettuare una ripartizione per alcune categorie di vantaggi di mercato. Ad esempio proprio il vantaggio di mercato derivante dalla fedeltà al marchio è attribuibile sia al servizio di telefonia vocale sia al servizio di telefonia pubblica.

52. Uno degli operatori (Telecom Italia), invece, condivide la proposta dell'Autorità ma ritiene che Europe Economics abbia sovrastimato il valore del vantaggio della «fedeltà al marchio», ritenendo che tale presunto beneficio diminuisca nel tempo in ragione della sempre maggiore concorrenza presente nel mercato.

(8.3) Le valutazioni dell'Autorità.

53. Le osservazioni degli operatori espresse nell'ambito della consultazione pubblica hanno sottolineato l'impossibilità e le distorsioni che potrebbero derivare dall'inquadrare ciascuna voce dei vantaggi di mercato in un determinato servizio, a causa dell'inesistenza di criteri non arbitrari ed inequivocabili. Il beneficio della «fedeltà al marchio», per esempio, è riconducibile al servizio della telefonia vocale, a quello della telefonia pubblica nonché a quello espletato per le categorie agevolate di clienti. A tale riguardo, l'attribuzione dei vantaggi di mercato a specifici servizi richiederebbe che la fedeltà al marchio fosse associata perlomeno al servizio di telefonia vocale, il quale include, appunto, anche le categorie agevolate di cliente. Le categorie agevolate di clienti sono, infatti, quelle che più di ogni altra attribuiscono valore al servizio prestato dal soggetto fornitore in ragione delle agevolazioni economiche di cui fruiscono

54. Preso atto delle osservazioni ricevute nella consultazione pubblica, l'Autorità ritiene che la metodologia di attribuzione dei vantaggi di mercato a singoli servizi, a causa dell'ambivalenza di determinate voci di vantaggi, rischia di dar luogo ad una doppia computazione degli stessi. Infatti, tale metodologia contrasterebbe con l'art. 2, comma 4, dell'allegato 11 al codice il quale prevede che «Il calcolo del costo netto di alcuni aspetti specifici degli obblighi di servizio universale va realizzato separatamente e in modo da evitare una doppia computazione dei vantaggi...». Peraltro, l'Autorità aveva già rilevato, nei procedimenti istruttori relativi al calcolo del costo netto degli anni 2000 e 2001, la particolare complessità della stima dei vantaggi di mercato a causa dell'assenza di metodologie di calcolo univoche in ambito internazionale. In ragione di ciò, la prassi applicativa in materia di attribuzione di vantaggi di mercato ha sempre comportato un'imputazione dell'ammontare totale dei vantaggi di mercato al costo netto complessivo degli obblighi di servizio universale.

55. Alla luce di tali considerazioni, l'Autorità ritiene che l'ammontare complessivo dei vantaggi di mercato, valutati sulla base dell'art. 6, comma 2, lettera *b)*, dell'allegato 11 al codice, debba essere detratto dal costo netto complessivo dato dalla somma dei costi netti degli obblighi di servizio universale previsti dagli articoli 54, 55, 56, 57, e 59 comma 2. Si ritiene pertanto che i vantaggi di mercato siano giustificati ai fini del meccanismo di ripartizione del costo netto del 2002 nella misura di € 28.800.000.

(9) Finanziamento del servizio universale.

(9.1) L'orientamento dell'Autorità nell'ambito della consultazione pubblica.

56. L'Autorità ha ritenuto che l'onere complessivo relativo agli obblighi di fornitura del servizio universale fosse pari a € 37.222.000, tenuto conto sia dei vantaggi di mercato derivanti a Telecom Italia quale soggetto fornitore del servizio universale, sia del costo della verifica effettuata dal soggetto revisore incaricato dall'Autorità. L'Autorità, inoltre, ha espresso nel documento sottoposto a consultazione pubblica l'orientamento di adottare il modello di calcolo di ripartizione del costo netto in base ai dati e alle informazioni indicate nell'allegato 11 al codice.

(9.2) Le osservazioni degli operatori.

57. Gli operatori hanno generalmente richiesto una modifica del valore complessivo del costo netto sulla base delle osservazioni che ciascuno di essi ha esposto nel proprio contributo.

58. In generale gli operatori non hanno formulato valutazioni in merito al modello di calcolo per la ripartizione del costo netto del servizio universale.

59. Un operatore, tuttavia, ha manifestato delle perplessità sull'entità delle percentuali di contribuzione, basate su una propria simulazione di calcolo realizzata attraverso i dati di bilancio (civilistico) dei soggetti individuati come contribuenti al fondo dalla delibera n. 2/04/CIR. Lo stesso operatore ha quindi richiesto all'Autorità di verificare il calcolo delle quote di contribuzione al fondo.

(9.3) Le valutazioni dell'Autorità.

60. Per quanto concerne il calcolo delle quote di contribuzione al fondo, l'Autorità ha ritenuto opportuno procedere ad una verifica dei dati in ingresso nel modello di calcolo, al fine di accertare la correttezza delle quote di contribuzione al fondo fissate dalla delibera n. 2/04/CIR. A tale riguardo, l'Autorità ha proceduto a effettuare un esercizio di attribuzione delle voci di costi e di ricavi desumibili dai bilanci dei soggetti contribuenti alle medesime categorie di costi e di ricavi previste dall'allegato 11 al codice.

Le risultanze di tale esercizio di calcolo non hanno mostrato variazioni significative rispetto ai dati dichiarati dai soggetti contribuenti nel corso del procedimento istruttorio.

L'Autorità pertanto ha ritenuto di confermare le quote di contribuzione al fondo fissate dalla delibera n. 2/04/CIR.

(10) Evoluzione del servizio universale.

(10.1) L'orientamento dell'Autorità nell'ambito della consultazione pubblica.

61. L'Autorità, alla luce della raccomandazione formulata da Europe Economics, aveva manifestato l'orientamento di effettuare un processo di consultazione pubblica al fine di stabilire una metodologia di calcolo in grado di recepire le modifiche suggerite dallo stesso soggetto revisore per garantire una maggiore affidabilità dell'esercizio di calcolo del costo netto.

(10.2) Le osservazioni degli operatori.

62. La maggior parte degli operatori condivide l'orientamento dell'Autorità ed un operatore (TIM), in particolare, sottolinea che la definizione di una metodologia condivisa e stabile nel tempo consentirebbe agli operatori una migliore pianificazione dei flussi di cassa futuri e dei relativi stanziamenti e ridurrebbe i margini di discrezionalità dell'organismo revisore. Un operatore (Telecom Italia), invece, ritiene che gli aspetti metodologici alla base del calcolo del costo netto già definiti dalla delibera 14/02/CIR non debbano essere oggetto di tale processo di consultazione pubblica il quale, invece, dovrebbe riguardare esclusivamente gli aspetti metodologici ancora incerti e controversi. Lo stesso operatore ritiene che tale consultazione si debba concludere con un provvedimento formale che stabilisca gli aspetti metodologici prima della presentazione del calcolo del costo netto.

(10.3) Le valutazioni dell'Autorità.

63. L'art. 53 del codice conferisce all'Autorità il compito di determinare il metodo più efficace e adeguato per garantire la fornitura del servizio universale, nel rispetto dei principi di obiettività, trasparenza, non discriminazione e proporzionalità. A tal proposito l'Autorità considera le risultanze delle attività di verifica svolte da Europe Economics idonee ad apportare un miglioramento dell'affidabilità dell'esercizio di calcolo del costo netto del servizio universale, in coerenza con i principi contemplati dall'art. 53 del codice. L'Autorità ritiene, quindi, che i principali aspetti della metodologia di calcolo debbano essere oggetto di revisione nell'ambito dell'attività di verifica del calcolo del costo netto 2003, tenendo conto delle raccomandazioni e delle modifiche metodologiche apportate da Europe Economics. Le risultanze dell'attività di revisione della metodologia di calcolo saranno, quindi, oggetto di specifica valutazione nel corso di un processo di consultazione pubblica che coinvolgerà gli operatori di telecomunicazioni.

Udita la relazione del commissario Alessandro Luciano, relatore ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Art. 1.

Applicabilità e giustificazione del meccanismo di ripartizione del costo netto del servizio universale

1. Il meccanismo di ripartizione del costo netto del servizio universale per l'anno 2002 è applicabile.

2. Il costo netto derivante dagli obblighi previsti dall'art. 54 del Codice per la fornitura del servizio di accesso agli utenti finali da una postazione fissa (aree SL e armadio non remunerative) per l'anno 2002 è giustificato ai fini del meccanismo di ripartizione nella misura di 54 milioni di euro.

3. Il costo netto derivante dagli obblighi di cui all'art. 55 del Codice per la fornitura del servizio di informazione abbonati per l'anno 2002 non è giustificato ai fini del meccanismo di ripartizione.

4. Il costo netto derivante dagli obblighi di cui all'art. 56 del Codice per la fornitura del servizio di telefoni pubblici a pagamento per l'anno 2002 è giustificato ai fini del meccanismo di ripartizione nella misura di 9,9 milioni di euro.

5. Il costo netto 2002 derivante dagli obblighi previsti dagli articoli 57 e 59, comma 2 del codice per la fornitura di misure speciali destinate agli utenti disabili, nonché per garantire l'accessibilità delle tariffe è giustificato ai fini del meccanismo di ripartizione nella misura di 3,8 milioni di euro.

6. I vantaggi di mercato per l'anno 2002 sono giustificati ai fini del meccanismo di ripartizione nella misura di 28,8 milioni di euro e detratti dal costo netto complessivo degli obblighi derivanti dagli articoli 54, 55, 56, 57 e 59, comma 2 del codice.

7. Ai fini del finanziamento degli obblighi di servizio universale per l'anno 2002, il costo netto complessivo di cui ai commi precedenti, tenuto conto dei vantaggi di mercato, è pari a 37 milioni di euro, a cui è aggiunto il costo della verifica pari a 0,22 milioni di euro, per un totale complessivo pari a 37,22 milioni di euro.

Art. 2.

Meccanismo di esenzione dalla contribuzione al fondo per il servizio universale

1. La soglia di esenzione per la contribuzione al fondo è fissata nella misura dell'1% dei ricavi netti di cui all'allegato 11 al codice.

Art. 3.

Individuazione dei soggetti debitori e determinazione delle quote di contribuzione

1. Gli operatori tenuti a contribuire al fondo sono Telecom Italia S.p.a., Telecom Italia Mobile S.p.a., Vodafone Omnitel, Wind Telecomunicazioni S.p.a.

2. Le quote di contribuzione al fondo sono fissate nella misura indicata nella seguente tabella:

Soggetto debitore	Quota di contribuzione	Contributo al fondo (€ /mil.)
Telecom Italia	35,4%	13,176
Telecom Italia Mobile	31,4%	11,687
Vodafone Omnitel	22,8%	8,486
Wind Telecomunicazioni . . .	10,4%	3,871
Totali . . .	100%	37,220

Art. 4.

Disposizioni finali

1. Il presente provvedimento e la relazione della società Europe Economics concernente la «Verifica del costo netto del servizio universale dichiarato da Telecom Italia per l'anno 2002» sono notificati alle società Telecom Italia, Telecom Italia Mobile, Vodafone Omnitel e Wind Telecomunicazioni e pubblicati, anche ai fini di cui all'art. 64, comma 2, del codice, sul sito web dell'Autorità.

Il presente provvedimento è pubblicato nel Bollettino ufficiale dell'Autorità e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 2004

Il presidente: CHELI

05A01021

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 18 gennaio 2005.

Integrazione e modifica della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 30 maggio 2001, n. 120/01, per i casi di avviamento. (Deliberazione n. 05/05).

L'AUTORITÀ
PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 18 gennaio 2005

Visti:

la legge 14 novembre 1995, n. 481;

il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;

la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 30 maggio 2001, n. 120/01 e successive integrazioni e modificazioni (di seguito: deliberazione n. 120/01);

la deliberazione dell'Autorità 31 luglio 2003, n. 91/03;

il documento per la consultazione 10 marzo 2004 recante «Disciplina del servizio di trasporto del gas naturale nei casi di avviamento» (di seguito: documento per la consultazione 10 marzo 2004);

la deliberazione dell'Autorità 5 agosto 2004, n. 144/04 (di seguito: deliberazione n. 144/04).

Considerato che:

con il documento per la consultazione 10 marzo 2004, l'Autorità ha delineato interventi volti ad incentivare la realizzazione di nuovi impianti termoelettrici direttamente connessi alla rete di trasporto, nonché il rifacimento di impianti termoelettrici esistenti tramite la realizzazione di nuovi cicli combinati; e che dalla consultazione è emerso un sostanziale accordo da parte dei soggetti partecipanti con le finalità perseguite;

con la deliberazione n. 144/04, l'Autorità ha introdotto una riduzione dei corrispettivi unitari di capacità per il trasporto sulla rete regionale, prevedendo in particolare che tale riduzione si applichi per un periodo di nove mesi (c.d. periodo di avviamento) successivo alla data di disponibilità della capacità di trasporto a seguito di realizzazione di un nuovo punto di riconsegna o di potenziamento superiore al 10% della capacità di un punto di riconsegna esistente;

dalle segnalazioni pervenute in seguito all'adozione della predetta delibera, è emerso che, in alcune specifiche situazioni invero marginali, il rifacimento di impianti termoelettrici mediante la realizzazione di nuovi cicli combinati a gas può essere realizzato anche senza ricorrere ad un potenziamento della capacità del relativo punto di riconsegna.

Ritenuto che:

sia necessario, al fine di conseguire le finalità di tutela prospettate nel documento per la consultazione 10 marzo 2004, completare la disciplina introdotta dalla deliberazione n. 144/04, riconoscendo la riduzione tariffaria ivi prevista anche ai casi in cui il rifacimento di impianti termoelettrici mediante la realizzazione di nuovi cicli combinati a gas non richieda un potenziamento superiore al 10% della capacità del relativo punto di riconsegna;

sia opportuno prevedere, nei casi di cui al precedente alinea, che il periodo di avviamento decorra dalla data di collaudo di uno dei nuovi cicli combinati;

Delibera

di approvare le seguenti modifiche ed integrazioni della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 30 maggio 200l, n. 120/01:

a) all'art. 1, comma 1.1, dopo la lettera *t)*, è inserita la seguente definizione:

«*u)* rifacimento di un impianto per la produzione di energia elettrica è l'intervento su un impianto esistente finalizzato a migliorare le prestazioni energetiche ed ambientali attraverso la sostituzione, il ripotenziamento o la totale ricostruzione di componenti che nel loro insieme rappresentano la maggior parte dei costi di investimento sostenuti per la realizzazione di un impianto nuovo di potenza equivalente»;

b) all'art. 7, dopo il comma 7.5.2, è inserito il seguente comma:

«7.5.3 La riduzione del corrispettivo CR_r di cui al comma 7.5.1 si applica anche nel caso di interventi

di rifacimento dell'impianto esistente tramite la realizzazione di uno o più nuovi cicli combinati a gas, i quali non comportino un potenziamento della capacità del punto di riconsegna superiore al 10%. In tale caso, il periodo di avviamento decorre dalla data di collaudo di uno dei nuovi cicli combinati. La riduzione del corrispettivo può essere applicata una sola volta per ciascun punto di riconsegna.»;

di prevedere che il presente provvedimento sia pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), affinché entri in vigore dalla data della sua prima pubblicazione.

Milano, 18 gennaio 2005

Il presidente: ORTIS

05A00813

DELIBERAZIONE 18 gennaio 2005.

Disposizioni relative al servizio di trasporto di gas naturale nei casi di prelievi concentrati in periodi fuori punta. (Deliberazione n. 06/05).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 18 gennaio 2005;

Visti:

la legge 14 novembre 1995, n. 481;

il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;

la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 30 maggio 2001, n. 120/2001 come successivamente integrata e modificata (di seguito: deliberazione n. 120/01);

la deliberazione dell'Autorità 17 luglio 2002, n. 137/02 (di seguito: deliberazione n. 137/02);

le deliberazioni dell'Autorità 1° luglio 2003, n. 75/03 e 12 dicembre 2003, n. 144/03 di approvazione dei codici di rete per il servizio dell'attività di trasporto rispettivamente delle società Snam Rete Gas Spa ed Edison T&S S.p.a.;

la deliberazione dell'Autorità 24 giugno 2004 n. 100/04;

il documento per la consultazione del 24 giugno 2004 recante «Applicazione dei corrispettivi unitari di capacità per il trasporto sulle reti regionali, nel caso di prelievi concentrati in periodi fuori punta» (di seguito: documento per la consultazione 24 giugno 2004).

Considerato che:

l'attuale disciplina tariffaria del servizio di trasporto del gas prevede un corrispettivo commisurato alla capacità conferita su base annuale, corrispondente al valore massimo di utilizzo previsto dall'utente;

tale disciplina non considera le specifiche esigenze di quegli impianti industriali che concentrano i prelievi prevalentemente nel periodo di minore domanda del mercato (c.d. periodo fuori punta), agevolando quindi l'impresa di trasporto nell'erogazione del servizio nel periodo dell'anno in cui sono concentrati i prelievi di gas (c.d. periodo di punta);

alla luce di quanto sopra, l'Autorità, con il documento per la consultazione 24 giugno 2004, ha prospettato misure volte ad introdurre nell'attuale disciplina tariffaria, nel caso di prelievi concentrati in periodi fuori punta, una riduzione del corrispettivo regionale di capacità (CR_r), prevedendo a tal fine che tale corrispettivo sia riconosciuto dall'impresa di trasporto:

a) sulla base di valutazioni condotte, alla fine dell'anno termico, con riferimento alle capacità complessivamente conferite sulla porzione di rete che collega il punto di riconsegna interessato alla rete nazionale di gasdotti;

b) prevedendo metodologie di calcolo differenti in funzione della dimensione del punto di riconsegna interessato (inferiore a 400.000 Smc/g; superiore o eguale 400.000 Smc/g);

dalle osservazioni in sede di consultazione, è stata segnalata l'esigenza di:

a) prevedere una disciplina semplificata delle condizioni di riconoscimento dell riduzione del corrispettivo CRr e delle relative modalità di calcolo, tale che il valore della riduzione sia individuato:

i) in modo univoco e certo sin dall'inizio dell'anno termico, al momento della presentazione della richiesta di accesso;

ii) sulla base del dato di prelievo operato al punto di riconsegna per l'alimentazione del singolo impianto;

iii) mediante un unico criterio, indipendente dalle dimensioni del punto di riconsegna interessato;

b) definire il periodo fuori punta come il periodo dell'anno compreso tra il 1° maggio ed il 31 ottobre;

c) porre in capo agli utenti che beneficiano della riduzione di cui sopra, l'obbligo di effettuare, nei periodi di punta, prelievi in misura ridotta rispetto alla capacità conferita (pari al 10%), con la conseguente attribuzione a tali utenti della responsabilità, nei confronti degli altri utenti del sistema, per eventuali disfunzioni nell'erogazione del servizio di trasporto che siano conseguenza diretta dell'inadempimento di tale obbligo.

Ritenuto che:

sia opportuno definire il periodo fuori punta come il periodo dell'anno compreso tra il 1° maggio ed il 31 ottobre;

sia opportuno assicurare agli utenti interessati certezza, al momento dell'accesso al servizio di trasporto, circa le condizioni di riconoscimento della riduzione del corrispettivo CR_r e delle relative modalità di calcolo; e che sia opportuno a tal fine prevedere una riduzione in misura percentuale fissa del corrispettivo CR_r, in relazione ai punti di riconsegna per i quali l'utente si impegni ad effettuare prelievi concentrati in periodi fuori punta, all'atto della richiesta di accesso;

sia necessario, al fine di chiarire il quadro delle responsabilità nel caso di eventuali disfunzioni nell'ero-

gazione del servizio che siano conseguenza dei prelievi effettuati dagli utenti di cui al precedente alinea in periodi di punta, imporre a tali utenti di limitare i propri prelievi, in detti periodi, in misura non superiore al 10% della capacità conferita, prevedendo, in caso di inadempimento una maggiorazione del corrispettivo CR_r;

Delibera

di approvare le seguenti modifiche ed integrazioni della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 30 maggio 2001, n. 120/01 (di seguito: deliberazione n. 120/01):

a) all'art. 1, comma 1.1, dopo la lettera *l)*, sono inserite le seguenti definizioni:

«*m)* periodo di punta è il periodo di 6 (sei) mesi intercorrente tra il 1° novembre e il 30 aprile di ciascun anno;

n) periodo fuori punta è il periodo di 6 (sei) mesi intercorrente tra il 1° maggio e il 31 ottobre di ciascun anno;»;

b) all'art. 7, dopo il comma 7.5.3 è inserito il comma seguente:

«7.5.4 Per i punti di riconsegna nei quali l'utente si è impegnato ad effettuare prelievi concentrati in periodi fuori punta, l'impresa di trasporto riconosce una riduzione del corrispettivo CR_r pari al 30%.»;

Di approvare le seguenti modifiche ed integrazioni della deliberazione dell'Autorità 17 luglio 2002, n. 137/02 (di seguito: deliberazione n. 137/02):

a) all'art. 8, dopo il comma 8.2, è inserito il seguente comma:

«8.3 La richiesta di conferimento deve indicare i punti di riconsegna per i quali l'utente si impegna ad effettuare prelievi concentrati in periodi fuori punta ai sensi del comma 15.3.1.»;

b) all'art. 15, dopo il comma 15.3, sono inseriti i seguenti commi:

«15.3.1 Per i punti di riconsegna individuati ai sensi del comma 8.3, l'utente, nei periodi di punta, esegue la prenotazione delle capacità di trasporto entro il limite del 10% della capacità conferita.

15.3.2 Qualora l'utente nei punti di riconsegna individuati ai sensi del comma 8.3 effettui prelievi di gas per valori superiori al limite di cui al comma 15.3.1, l'impresa di trasporto applica, in luogo della riduzione prevista dal comma 7.5.4 della deliberazione n. 120/01, un corrispettivo CR_r, pari a 1,3 CR_r.

15.3.3 I ricavi derivanti dall'applicazione della maggiorazione del 30% di cui al comma 15.3.2 sono disciplinati secondo il comma 11.6 della deliberazione n. 120/01.»;

c) all'art. 20, dopo il comma 20.4, è inserito il seguente comma.

«20.5 Per l'anno termico 2004-2005, l'individuazione dei punti di riconsegna di cui al comma 8.3 avviene mediante apposita istanza che deve pervenire all'impresa di trasporto entro il 28 gennaio 2005.»;

Di prevedere che il presente provvedimento sia pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), affinché entri in vigore dalla data della sua prima pubblicazione;

Di pubblicare nel sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) il testo delle deliberazioni dell'Autorità n. 120/01 e n. 137/02, come risultante dalle modificazioni ed integrazioni apportate con il presente provvedimento e con la deliberazione 18 gennaio 2005, n. 5/05.

Milano, 18 gennaio 2005

Il presidente: ORTIS

05A00830

AGENZIA DELLE ENTRATE

DECRETO 26 gennaio 2005.

Autorizzazione alla società «Centro di assistenza fiscale Unimpresa dipendenti e pensionati S.r.l.» in sigla «CAF Unimpresa S.r.l.», in Roma, ad esercitare l'attività di assistenza fiscale ai lavoratori dipendenti e pensionati, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto ministeriale n. 164/1999 e dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 241/1997.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL LAZIO

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento:

Dispone:

La società «Centro di assistenza fiscale Unimpresa dipendenti e pensionati S.r.l.»in sigla «CAF Unimpresa S.r.l.», con sede in Roma, via Merulana n. 264 - c.a.p. 00185 - è autorizzata all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale nei confronti dei lavoratori dipendenti e pensionati (art. 34, comma 2 e 3 lettera *c)*, *d)*, *e)*, *f)*, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241) e ad utilizzare il termine CAF dopo l'avvenuta iscrizione nell'albo dei Centri di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti (art. 9 del decreto del Ministero delle finanze del 31 maggio 1999, n. 164).

Motivazioni

Con istanza del 19 ottobre 2004 la società «CAF Unimpresa S.r.l.» legalmente rappresentata dal Presidente del Consiglio di amministrazione sig.ra Lupo Albore Mariagrazia, ha chiesto di essere autorizzata allo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale ai sensi dell'art. 32 lettera *d)* del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

I soggetti costituenti il CAF hanno presentato la documentazione atta a comprovare di essere in possesso dei requisiti richiesti.

Dalla documentazione prodotta risulta:

1) la comunicazione, datata 24 novembre 2004, con la quale il Presidente del Consiglio di amministrazione e legale rappresentante del «CAF Unimpresa S.r.l.», dichiara che il numero degli iscritti è superiore a 50.000, allegando il relativo cd;

2) Il capitale sociale del «CAF Unimpresa S.r.l.» è stato interamente versato come risulta dalla ricevuta

bancaria di € 52.000,00 della Banca della Campania S.p.a. - Filiale di Castellammare di Stabia del 12 novembre 2004;

3) la polizza n. 6270627 con massimale di € 1.500.000,00 stipulata con la Fata Assicurazioni in data 19 novembre 2004;

4) Sono state allegate le dichiarazioni concernenti il possesso dei requisiti richiesti dalla normativa da parte del responsabile dell'assistenza fiscale, nonché dal presidente della società richiedente;

Copia del presente atto viene inviata alla Direzione centrale gestione Tributi dell'Agenzia delle Entrate per l'iscrizione all'Albo dei Centri di assistenza Fiscale per lavoratori dipendenti e pensionati.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi

Disposizioni relative all'attribuzione delle funzioni alle Agenzie fiscali: art. 3, comma 1, del decreto ministeriale del 28 dicembre 2000;

Disposizioni relative all'attribuzione delle funzioni alle Direzioni regionali: decreto del direttore del Dipartimento delle entrate del 12 luglio 1999;

Disposizioni relative alla disciplina dei Centri di assistenza fiscale: art. 32, comma 1, lettera *d)*, del decreto legislativo del 9 luglio 1997, n. 241, modificato dal decreto legislativo del 28 dicembre 1998, n. 490;

Disposizioni relative ai requisiti soggettivi: art. 33 del decreto legislativo del 9 luglio 1997, n. 241, modificato dal decreto legislativo del 28 dicembre 1998, n. 490;

Regolamento recante norme per l'assistenza fiscale: articoli 5, 6, 7 e 8 del decreto ministeriale del 31 maggio 1999, n. 164.

Roma, 26 gennaio 2005

Il direttore regionale: DI IORIO

05A00814

PROVVEDIMENTO 26 gennaio 2005.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Nuoro.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA SARDEGNA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme statutarie e di regolamento citate in nota;

Dispone:

1. Il mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Nuoro nel giorno 17 gennaio 2005;

1.1. È accertato il mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Nuoro nel giorno 17 gennaio 2005 con sospensione dei termini di riscossione e versamento della I.E.T., dell'ARIET e dell'IPI.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla circostanza che a causa di improrogabili interventi che hanno comportato l'interruzione dei collegamenti «voce e dati» da parte della Telecom S.p.A. nello stabile ove sono ubicati gli uffici - l'ufficio di cui al punto 1.1 non ha operato nel suddetto giorno; pertanto, la Procura generale della Repubblica di Sassari ne ha ratificato la chiusura in data 19 gennaio 2005 prot. n. 129, Fun. I4 Macr. 4 Att./ dandone comunicazione a questa direzione regionale.

Si riportano i riferimenti normativi dell'atto:

statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1);

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1);

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 novembre 1985, n. 592;

art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Cagliari, 26 gennaio 2005

Il direttore regionale: SPAZIANI

05A01056

PROVVEDIMENTO 27 gennaio 2005.

Rettifica al decreto del 13 maggio 2004, relativo all'autorizzazione all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale alla società «Centro di assistenza fiscale dipendenti e pensionati Srl - Unipersonale» in sigla «CAF FIAP Srl Unipersonale».

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL LAZIO

Visto il decreto-legge n. 2004/47427 del 13 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 117 del 20 maggio 2004, con la quale è stata concessa l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale al «CAF FIAP Srl Unipersonale».

Considerato che nel citato decreto, nella motivazione, primo periodo, è stata erroneamente indicata la lettera *e)* dell'art. 32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, anziché la lettera *d)* dello stesso decreto; che è stato, inoltre, nella motivazione, secondo periodo, punto 1; erroneamente indicato che «i soci rivestono la qualifica di sostituti d'imposta ai sensi dell'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600/1973, come da atto costitutivo»;

Dispone

la rettifica della errata indicazione della lettera *e)* con la lettera *d)* dell'art. 32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e la cancellazione dell'intero punto 1 del decreto di cui sopra, relativo alla documentazione prodotta, dalle parole «"I soci..." alle parole "atto costitutivo".».

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 gennaio 2005

Il direttore regionale: DI IORIO

05A00985

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 19 gennaio 2005.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale Tachosil (fibrinogeno umano e trombina umana), autorizzata con procedura centralizzata europea. (Determinazione C20 2004).

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale Tachosil (fibrinogeno umano e trombina umana), autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea con decisione dell'8 giugno 2004 ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/04/277/001 spugna 9,5 cm × 4,8 cm;

EU/1/04/277/002 2 spugne 4,8 cm × 4,8 cm;

EU/1/04/277/003 spugna 3 cm × 2,5 cm;

EU/1/04/277/004 5 spugna 3 cm × 2,5 cm;

titolare A.I.C.: Nycomed Austria GmbH.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2004 di nomina del dott. Nello Martini in qualità di direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, registrato in data 17 giugno 2004, al n. 1154 del registro visti semplici dell'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo n. 178/1991;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 95, concernente l'attuazione della direttiva 2000/38/CE e l'introduzione di un elenco di farmaci da sottoporre a monitoraggio intensivo;

Visto il regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 26/27 ottobre 2004;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale TACHOSIL debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Determina:

Art. 1.

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.

Alla specialità medicinale TACHOSIL (fibrinogeno umano e trombina umana) nella confezione indicata vengono attribuiti i seguenti numeri di identificazione nazionale:

confezione: spugna 9,5 cm x 4,8 cm - n. 036557015/E (in base 10) 12VN6R (in base32);

confezione: 2 spugne 4,8 cm x 4,8 cm - n. 036557027/E (in base 10) 12VN73 (in base 32);

confezione: spugna 3 cm x 2,5 cm - n. 036557039/E (in base 10) 12VN7H (in base 32);

confezione: 5 spugne 3 cm x 2,5 cm - n. 036557041/E (in base 10) 12VN7K (in base 32).

Art. 2.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

La specialità medicinale TACHOSIL (fibrinogeno umano e trombina umana) è classificata come segue:

confezione: spugna 9,5 cm x 4,8 cm - n. 036557015/E (in base 10) 12VN6R (in base 32);
classe di rimborsabilità: «C»;

confezione: 2 spugne 4,8 cm x 4,8 cm - n. 036557027/E (in base 10) 12VN73 (in base 32);
classe di rimborsabilità: «C»;

confezione: spugna 3 cm x 2,5 cm - n. 036557039/E (in base 10) 12VN7H (in base 32);
classe di rimborsabilità: «C»;

confezione: 5 spugne 3 cm x 2,5 cm - n. 036557041/E (in base 10) 12VN7K (in base 32);
classe di rimborsabilità: «C».

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

OSP 1: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero.

Art. 4.

Farmacovigilanza

Il presente medicinale è inserito nell'elenco dei farmaci sottoposti a monitoraggio intensivo delle sospette reazioni avverse di cui al decreto del 21 novembre 2003 (*Gazzetta Ufficiale* 1° dicembre 2003) e successivi aggiornamenti; al termine della fase di monitoraggio intensivo vi sarà la rimozione del medicinale dal suddetto elenco.

Art. 5.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 19 gennaio 2005

Il direttore generale: MARTINI

05A00908

CIRCOLARI

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

CIRCOLARE 1° febbraio 2005, n. **946027.**

Programma operativo nazionale (P.O.N.) - «Sviluppo imprenditoriale locale» - Misura 1.2 - Tutoraggio.

Alle imprese interessate

Con circolare del 9 agosto 2001, n. 900909, sono state fornite le indicazioni necessarie per l'attuazione della Misura 1.2 - Tutoraggio del Programma operativo nazionale (P.O.N.) «Sviluppo imprenditoriale locale».

Con successiva circolare del 24 novembre 2003 n. 946441, sono state rese note le indicazioni per estendere i benefici dei servizi di tutoraggio a favore delle iniziative agevolate a valere sul 14° bando della legge n. 488/1992 «Industria».

Con la presente circolare si intende rendere noto quanto segue:

con riferimento al punto 1 della circolare n. 900909, del 9 agosto 2001 ed alle successive modifiche ed integrazioni, la possibilità di accedere al Tutoraggio è estesa alle piccole e medie imprese cofinanziabili, agevolate con i bandi della misura 1.1. del P.O.N. - Legge n. 488/1992 successivi al 14°, secondo le modalità di selezione stabilite dalla citata circolare e dalle relative modifiche ed mtegrazioni. La possibilità di accedere ai servizi di tutoraggio si estende, altresì, a tutte le piccole e medie imprese agevolate a valere sulla graduatoria specifica finalizzata al raggiungimento di obiettivi di sviluppo sostenibile, prevista dalla misura 1.1. del P.O.N.;

con riferimento al punto 3 della medesima circolare, il volume di investimento fissato quale requisito di ammissibilità ai servizi di tutoraggio è ridotto ad € 500.000,00. Con riferimento alla citata graduatoria speciale «ambientale», l'agevolazione alle PMI beneficiarie sarà concessa nel rispetto dell'ordine di graduatoria, fino ad esaurimento delle risorse disponibili, con una riserva del 30% in favore delle imprese con legale rappresentante donna.

Per tutto quanto concerne l'attuazione dei servizi di tutoraggio a favore delle citate imprese, destinatarie di tali servizi e per quanto non esplicitamente indicato dalla presente circolare si applica quanto previsto dalla circolare del 9 agosto 2001, n. 900909 e successive modifiche ed integrazioni.

Roma, 1° febbraio 2005

p. *Il Ministro*
delle attività produttive
GALATI

05A01053

CIRCOLARE 1° febbraio 2005, n. **946028.**

Programma operativo nazionale (P.O.N.) - «Sviluppo imprenditoriale locale» - Misura 2.2 - Tutoraggio.

Alle imprese interessate

Con circolare del 9 agosto 2001, n. 900909, sono state fornite le indicazioni per l'attuazione della Misura 1.2 - Tutoraggio del programma operativo nazionale (P.O.N.) «Sviluppo imprenditoriale locale». Tale circolare, al punto 3 delle premesse, prevede l'attivazione della Misura 2.2 - Tutoraggio relativa agli interventi agevolati a valere sulla Misura 2.1 del P.O.N. - «Pacchetto integrato di agevolazioni», cofinanziati con risorse FESR.

Con successiva circolare del 24 novembre 2003 n. 946440, sono state fornite le indicazioni per estendere i benefici dei servizi di tutoraggio a favore delle iniziative agevolate a valere sul 1° bando PIA Innovazione.

Con la presente circolare si comunica l'estensione dei servizi di tutoraggio a tutte le piccole e medie imprese agevolate a valere sulla Misura 2.1 del P.O.N - «Pacchetto integrato di agevolazioni.».

Per tutto quanto concerne l'attuazione dei servizi di tutoraggio a favore delle citate imprese, destinatarie di tali servizi e per quanto non esplicitamente indicato dalla presente circolare si applica quanto previsto dalla circolare del 9 agosto 2001, n. 900909 e dalla circolare del 24 novembre 2003, n. 946440.

Roma, 1° febbraio 2005

p. *Il Ministro*
delle attività produttive
GALATI

05A01052

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento dello scopo prevalente di culto all'Arciconfraternita dei Santi Maurizio e Lazzaro, in Torino

Con decreto del Ministro dell'interno in data 31 dicembre 2004, viene riconosciuto lo scopo prevalente di culto all'Arciconfraternita dei Santi Maurizio e Lazzaro, con sede in Torino.

05A00867

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita del SS. Sacramento, in Mori

Con decreto del Ministro dell'interno in data 7 dicembre 2004, viene estinta la Confraternita del SS. Sacramento, con sede in Mori (Trento).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

05A00868

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita del SS. Sacramento, in Pellizzano

Con decreto del Ministro dell'interno in data 7 dicembre 2004, viene estinta la Confraternita del SS. Sacramento, con sede in Pellizzano (Trento).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

05A00869

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita del Rosario, in Dimaro

Con decreto del Ministro dell'interno in data 7 dicembre 2004, viene estinta la Confraternita del Rosario, con sede in Dimaro (Trento).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

05A00870

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita del SS. Sacramento, in Mori

Con decreto del Ministro dell'interno in data 7 dicembre 2004, viene estinta la Confraternita del SS. Sacramento, con sede in Mori, località Pannone (Trento).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

05A00871

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 3 febbraio 2005

Dollaro USA	1,3001
Yen giapponese	135,54
Corona danese	7,4438
Lira Sterlina	0,68940
Corona svedese	9,0633
Franco svizzero	1,5583
Corona islandese	80,63
Corona norvegese	8,2600
Lev bulgaro	1,9558
Lira cipriota	0,5832
Corona ceca	30,065
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	244,37
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6962
Lira maltese	0,4308
Zloty polacco	3,9899
Leu romeno	37298
Tallero sloveno	239,72
Corona slovacca	38,090
Lira turca	1,7216
Dollaro australiano	1,6800
Dollaro canadese	1,6123
Dollaro di Hong Kong	10,1407
Dollaro neozelandese	1,8250
Dollaro di Singapore	2,1288
Won sudcoreano	1332,73
Rand sudafricano	7,9901

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

05A01178

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modificazione dell'autorizzazione secondo procedura di mutuo riconoscimento della specialità medicinale «Meningitec»

Estratto provvedimento UPC/II/1654 del 26 gennaio 2005

Specialità medicinale: MENINGITEC.

Confezioni:

A.I.C. n. 035438011/M - 1 flaconcino di sospensione iniettabile da 0,5 ml;

A.I.C. n. 035436023/M - 10 flaconcini di sospensione iniettabile da 0,5 ml;

A.I.C. n. 035438035/M - 1 flacone di sospensione iniettabile con una siringa e due aghi da 0,5 ml.

Titolare AIC: Wyeth Lederle S.p.a.

N. Procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0356/001/II/025.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: sostituzione della banca cellulare secondaria e della banca cellulare terziaria attualmente utilizzate nella produzione della proteina vettrice CRM197.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A00930

Modificazione dell'autorizzazione secondo procedura di mutuo riconoscimento della specialità medicinale «Granulokine»

Estratto provvedimento UPC/II/1653 del 26 gennaio 2005

Specialità medicinale: GRANULOKINE.

Confezioni:

A.I.C. n. 027772033/M - «30» 1 flacone iniettabile 1 ml;

A.I.C. n. 027772045/M - «48» 1 flacone iniettabile 1,6 ml;

A.I.C. n. 027772096/M - 1 siringa preriempita da 0,5 ml 30 MU;

A.I.C. n. 027772108/M - 5 siringhe preriempite da 0,5 ml. 30 MU;

A.I.C. n. 027772110/M - 1 siringa preriempita da 0,5 ml 48 MU

A.I.C. n. 027772122/M -5 siringhe preriempite da 0,5 ml 48 MU.

Titolare A.I.C.: Amgen Europe B.V.

N. Procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0019/001, 006, 007, 008, 009, 010, 011/II/033.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: aggiunta del laboratorio «Nelson Laboratories, 6280 Swounth Redwood Road, Salt Lake City Ut84123 Usa» quale sito alteriativo per i test di sterilità della sostanza attiva.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A00931

Modificazione dell'autorizzazione secondo procedura di mutuo riconoscimento della specialità medicinale «Neupogen»

Estratto provvedimento UPC/II/1652 del 26 gennaio 2005

Specialità medicinale: NEUPOGEN.

Confezioni:

A.I.C. n. 028216036/M - «30» 1 flac 1 ml 300 MCG;

A.I.C. n. 028216048/M - «480» 1 flacone 1,6 ml 480 MCG;

A.I.C. n. 028216075/M - 1 siringa preriempita da 0,5 ml 30 MU;

A.I.C. n. 028216087/M - 5 siringhe preriempite da 0,5 ml. 30 MU;

A.I.C. n. 028216099/M - 1 siringa preriempita da 0,5 ml 48 MU;

A.I.C. n. 028216101/M - 5 siringhe preriempite da 0,5 ml 48 MU.

Titolare A.I.C.: Dompè Biotec S.p.a.

N. Procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0019/001, 006, 007, 008, 009, 010, 011/II/033.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: aggiunta del laboratorio «Nelson Laboratoires, 6280 Swounth Redwood Road, Salt Lake City Ut84123 Usa» quale sito alterriativo per i test di sterilità della sostanza attiva.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A00932

Modificazione dell'autorizzazione secondo procedura di mutuo riconoscimento della specialità medicinale «Structolipid»

Estratto provvedimento UPC/II/1651 del 26 gennaio 2005

Specialità medicinale: STRUCTOLIPID.

Confezioni:

A.I.C. n. 034354011/M - 20% emulsone per infusione endovenosa 1 sacca 500 ml;

A.I.C. n. 034354023/M - 20% emulsone per infusione endovenosa 1 sacca 250 ml.

Titolare A.I.C.: Fresenius Kabi Italia S.p.a.

N. Procedura mutuo riconoscimento: SE/H/0161/001/II/011.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: modifica delle specifiche di un eccipiente (fosflipidi d'uovo purificati) al di fuori dei limiti autorizzati: modifica del valore limite inferiore della specifica dello ioduro.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A00933

Modificazione dell'autorizzazione secondo procedura di mutuo riconoscimento della specialità medicinale «Kabiven»

Estratto provvedimento UPC/II/1650 del 26 gennaio 2005

Specialità medicinale: KABIVEN.

Confezioni:

A.I.C. n. 034362010/M - 1 scatola da 4 sacche da 1026 ml;

A.I.C. n. 034382022/M - 1 scatola da 4 sacche da 1540 ml;

A.I.C. n. 034382034/M - 1 scatola da 2 sacche da 2053 ml;

A.I.C. n. 034362046/M - 1 scatola da 2 sacche da 2566 ml.

Titolare A.I.C.: Fresenius Kabi Italia S.p.a.

N. Procedura mutuo riconoscimento: SE/H/0182/001/II/009.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: modifica delle specifiche di un eccipiente (fosfolipidi d'uovo purificati) al di fuori dei limiti autorizzati: modifica del valore limite inferiore della specifica dello ioduro.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A00934

AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME PO

Adozione della variante del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico - Variante delle fasce fluviali del fiume Toce

In data 5 ottobre. 2004 il Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Po ha adottato la deliberazione n. 18/2004 «Adozione della variante del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico - Variante delle fasce fluviali del fiume Toce».

Tale deliberazione è consultabile sul sito: www.adbpo.it

05A00987

Adozione della variante del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico - Variante delle fasce fluviali del torrente Chisola

In data 5 ottobre 2004 il Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Po ha adottato la deliberazione n. 16/2004 «Adozione della variante del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico - Variante delle fasce fluviali del fiume del torrente Chisola».

Tale deliberazione è consultabile sul sito: www.adbpo.it

05A00988

Adozione del progetto variante del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI) - Variante delle fasce fluviali del fiume Dora Baltea.

In data 5 ottobre 2004 il Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Po ha adottato la deliberazione n. 17/2004 «Adozione di progetto di variante del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI) - Variante delle fasce fluviali del fiume del Dora Baltea».

Chiunque sia interessato potrà consultare gli elaborati di tale progetto di variante, per i quarantacinque giorni successivi alla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, negli orari di ufficio presso:

Regione Piemonte - Assessorato difesa del suolo, via Petrarca, 44 - Torino;

Provincia di Torino - Presidenza della Provincia, via Maria Vittoria, 12 - Torino;

Provincia di Alessandria - Presidenza della Provincia, piazza Libertà, 17 - Alessandria;

Provincia di Cuneo - Presidenza della Provincia, corso Nizza, 21 - Cuneo;

Autorità di bacino del fiume Po, via Garibaldi, 75 - Parma.

05A00989

Adozione del progetto variante del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI) - Rete idrografica minore naturale della regione Piemonte.

In data 5 ottobre 2004 il Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Po ha adottato la deliberazione n. 18/2004 «Adozione di Progetto di variante del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI) - Rete idrografica minore naturale della region Piemonte».

Chiunque sia interessato potrà consultare gli elaborati di tale progetto di variante, per i quarantacinque giorni successivi alla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, negli orari di ufficio presso:

Regione Piemonte - Assessorato difesa suolo, via Petrarca, 44 - Torino;

Provincia di Torino - Presidenza della Provincia, via Maria Vittoria, 12 - Torino;

Provincia di Alessandria - Presidenza della Provincia, piazza Libertà, 17 - Alessandria;

Provincia di Cuneo - Presidenza della Provincia, corso Nizza, 21 - Cuneo;

Autorità di bacino del fiume Po, via Garibaldi, 75 - Parma.

05A00990

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI BOLZANO

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Si rende noto che la ditta sottoelencata, già assegnataria di marchio di identificazione ha cessato la propria attività connessa all'uso del marchio stesso ed è stata cancellata dal registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251.

I punzoni in dotazione alla ditta sono stati restituiti alla Camera di commercio, industria e artigianato e agricoltura di Bolzano, che ha provveduto alla loro deformazione.

Marchio	Ragione sociale	Sede
163 BZ	Oblò di Rizzi Alessandro	39012 Merano - via S. Caterina n. 7/A

05A00984

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI VIBO VALENTIA

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che: l'impresa Riga Georgia Cristina — con sede in Pizzo — già assegnatario del marchio di identificazione n. 12VV, ha cessato l'attività connessa all'uso del marchio stesso ed è stata cancellata dal registro degli assegnatari del marchio di identificazione — di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251 — con determinazione del segretario generale f.f. n. 2 del 3 gennaio 2005.

I punzoni in dotazione all'impresa e da questa riconsegnati alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Vibo Valentia sono stati deformati.

05A00925

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G501031/1) Roma, 2005 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

I S T I T U T O P O L I G R A F I C O E Z E C C A D E L L O S T A T O

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	**ACIREALE (CT)**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
04011	**APRILIA (LT)**	CARTOLERIA SNIDARO	Via G. Verdi, 7	06	9258038	9258038
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
20091	**BRESSO (MI)**	CARTOLIBRERIA CORRIDONI	Via Corridoni, 11	02	66501325	66501325
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
06034	**FOLIGNO (PG)**	LIBRERIA LUNA	Via Gramsci, 41	0742	344968	344968
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
20121	**MILANO**	FOROBONAPARTE	Foro Buonaparte, 53	02	8635971	874420
70056	**MOLFETTA (BA)**	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Campanella, 24	080	3971365	3971365

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80139	**NAPOLI**	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
84014	**NOCERA INF. (SA)**	LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO	Via Fava, 51	081	5177752	5152270
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
35122	**PADOVA**	LIBRERIA DIEGO VALERI	Via dell'Arco, 9	049	8760011	659723
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90128	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Via Ruggero Settimo, 37	091	589442	331992
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	**ROVIGO**	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	**SASSARI**	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
96100	**SIRACUSA**	LA LIBRERIA	Piazza Euripide, 22	0931	22706	22706
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
37122	**VERONA**	LIBRERIA L.E.G.I.S.	Via Pallone 20/c	045	594687	8048718
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.**

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2005 (salvo conguaglio) (*)

Ministero dell'Economia e delle Finanze - *Decreto 24 dicembre 2003* (G.U. *n. 36 del 13 febbraio 2004)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **400,00**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **220,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **285,00**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **155,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **780,00**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **412,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **652,00**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **342,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione)	€ **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione)	€ **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	
serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **320,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **185,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 1,00	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **180,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 5 0 2 0 8 *

€ 1,00